

Ordinanza commissariale 18 novembre 1997, n. 61

"Contributo per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico degli edifici. Art. 7 della Ordinanza del Ministero dell'interno n. 2668/97 come modificato dall'art. 4 dell'Ordinanza del Ministero dell'interno n. 2706/97."

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale Umbria del 24.11.1997, n. 59)

Testo integrato con ordinanza del Commissario delegato 23 gennaio 1998, n. 4 *(pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale n. 8, del 30 gennaio 1998)*, **ordinanza del Commissario delegato 10 luglio 1998, n. 136** *(pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale n. 45, del 17 luglio 1998)*, **ordinanza del Commissario delegato 18 settembre 1998, n. 191** *(pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 59 del 30.09.1998)*, **ordinanza del Commissario delegato 27 novembre 1998, n. 271** *(pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 73, del 9 dicembre 1998)*, **ordinanza del Commissario delegato 26 febbraio 1999, n. 45** *(pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 13 del 5 marzo 1999)*, **ordinanza del Commissario delegato 20 aprile 1999, n. 96 e del 26 aprile 1999, n. 100** *(pubblicate nel supplemento ordinario n. 5 al Bollettino Ufficiale n. 24, del 28 aprile 1999)*, **ordinanza del Commissario delegato 4 giugno 1999, n. 138** *(pubblicata nella edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale n. 34, del 9 giugno 1999)*, **ordinanza del Commissario delegato 28 settembre 1999, n. 218** *(pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 54 del 13 ottobre 1999)*, **ordinanza del Commissario delegato 19 gennaio 2000, n. 8** *(pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 4, del 26.01.2000)*, **ordinanza Commissario delegato 28 luglio 2000, n. 102** *(pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 42, del 04.08.2000)*, **ordinanza del Commissario delegato 13 febbraio 2002, n. 11** *(pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 9, del 27.02.2002)*, **ordinanza del Commissario delegato 30 maggio 2002, n. 61** *(pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 27, del 19.06.2002)*, **ordinanza del Commissario delegato 17 dicembre 2002, n. 133** *(pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 del Bollettino Ufficiale n. 59, del 31.12.2002)*, **ordinanza del Commissario delegato 29 marzo 2004, n. 43** *(pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 14, del 07.04.2004)*, **ordinanza del Commissario delegato 6 dicembre 2004, n. 161** *(pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.55, del 22.12.2004)*

Le altre ordinanze:

ordinanza del Commissario delegato 19 dicembre 1997, n. 77 *(pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 67, del 24.12.1997)*, **ordinanza del Commissario delegato 7 maggio 1998, n. 97** *(pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 32, del 13.05.1998)*, **ordinanza del Commissario delegato 12 febbraio 2000, n. 18** *(pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 8, del 28.02.2000)*, **ordinanza del Commissario delegato 8 novembre 2000, n. 129** *(pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 60, del 22.11.2000)*, **ordinanza del Commissario delegato 25 febbraio 2003, n. 18** *(pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 18, del 12.03.2003)*, **ordinanza del Commissario delegato 27 gennaio 2004, n. 8** *(pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 6, del 11.02.2004)*

Ordinanza commissariale 18 novembre 1997, n. 61

Contributo per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico degli edifici. Art. 7 della Ordinanza del Ministero dell'interno n. 2668/97 come modificato dall'art. 4 dell'Ordinanza del Ministero dell'interno n. 2706/97.

Art. 1

1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici *del 12 maggio 1997 e del 26 settembre 1997 e successivi*, è concesso un contributo massimo a fondo perduto di lire *60 milioni* per unità immobiliare, per interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico a favore dei proprietari, comproprietari, usufruttuari o titolari di altro diritto reale su unità immobiliari comprese in un edificio dichiarato inagibile totalmente o parzialmente a seguito di accertamento effettuato dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico del Gruppo nazionale di difesa dai terremoti, del Servizio sismico nazionale o della Regione e che presenti almeno una unità immobiliare che soddisfi contestualmente le seguenti condizioni:
 - a) era adibita ad abitazione principale occupata da un nucleo familiare residente nella stessa unità immobiliare al momento del sisma;
 - b) sia stata oggetto di segnalazione di danni ai Comuni o ai Centri operativi regionali;
 - c) sia stata oggetto di ordinanza sindacale di sgombero *ovvero di dichiarazione di agibilità con provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 2727 entro il 1° giugno 1998 (1)*.
2. Per la concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale dei sindaci dei Comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 2668/97.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, della Ordinanza del 19.12.1997, n. 77, dall'art. 2, comma 1, lett. a1) e lett. a2), della Ordinanza del 23.01.1998, n. 4 nonché dall'art. 1, comma 1 della Ordinanza del 10.07.1998, n. 136.

Art. 2

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi per interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico degli edifici compresi entro le soglie di danneggiamento e vulnerabilità riportate nell'**allegato A**) alla presente ordinanza, che consentano la piena funzionalità strutturale dell'edificio.

Art. 3

1. Entro il *10 agosto*, i soggetti legittimati individuati all'articolo 1 devono inoltrare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al sindaco del Comune nel quale è ubicata l'unità immobiliare danneggiata. La domanda è redatta, in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'**allegato B**) alla presente ordinanza **(1)**.
2. I sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.
3. Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari la domanda è presentata per i proprietari delle singole unità immobiliari dall'amministratore del condominio, ove esistente, ovvero da altro soggetto all'uopo individuato, *munito di procura, la quale è resa in forma libera per la presentazione della domanda, ovvero, qualora contenga specifiche attribuzioni connesse*

all'attuazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, è resa dalle parti dinanzi al notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (2).

- 3 bis. Qualora in sede istruttoria vengano accertate dal Comune carenze documentali, il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni, che debbono essere prodotte entro e non oltre i successivi 60 giorni, a pena di decadenza (3).*
- 4. Nei casi di cui al comma 3, alla domanda è allegato il verbale dell'assemblea condominiale, ovvero l'atto di procura (4).*
- 5. Per i danni che costituiscono un aggravamento di quelli subiti in conseguenza di altri eventi sismici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 in quanto compatibili ad eccezione del termine di presentazione della perizia giurata da parte del direttore dei lavori che è fissato dal Comune durante la fase istruttoria (5).*
- 6. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge 15/68 e successive modificazioni, deve essere riferita a tutte le unità immobiliari comprese nell'edificio e deve attestare la:*
- a) residenza dei proprietari e degli affittuari delle singole unità immobiliari;*
 - b) destinazione d'uso delle unità immobiliari al momento del sisma;*
 - c) numero e data dell'ordinanza sindacale di sgombero;*
 - d) eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti dichiarati inabili in misura pari al cento per cento o equiparato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;*
 - e) eventuale presenza nel nucleo familiare di anziani di età superiore a 65 anni (6).*
- 7. Le deliberazioni condominiali relative a tutti gli adempimenti connessi con la presentazione dei progetti e con i conseguenti interventi sono valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile.*

-
- (1) Termine prima prorogato dall'art. 1, comma 1, della Ordinanza del 19.12.1997, n. 77 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b1), della Ordinanza del 23.01.1998, n. 4 nonché dall'art. 2, comma 1, della Ordinanza del 10.07.1998, n. 136.*
- (2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b2), della Ordinanza del 23.01.1998, n. 4.*
- (3) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2 della Ordinanza del 10.07.1998, n. 136 e successivamente così modificato dall'art. 1, comma 1, della Ordinanza del 18.09.1998, n. 191.*
- (4) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b3), della Ordinanza del 23.01.1998, n. 4.*
- (5) Comma così sostituito dall'art. 1 della Ordinanza del 27.11.1998, n. 271.*
- (6) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b4) e b5), della Ordinanza del 23.01.1998, n. 4.*

Art. 4

1. I sindaci, entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande, trasmettono al Commissario delegato il riepilogo delle domande presentate indicando, per ogni edificio, la previsione di massima del contributo concedibile e le relative priorità di cui al successivo articolo 9, comma 3, utilizzando l'apposito modulo riportato nell'allegato C alla presente ordinanza.
2. Nei successivi 15 giorni il Commissario delegato, sulla base dei riepiloghi di cui al comma 1 e sulla base delle priorità territoriali definite dal Commissario, sentito il Comitato tecnico-scientifico, provvede ad una prima assegnazione ai sindaci dei fondi disponibili.

Art. 5

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito, durante un biennio dalla ultimazione dei lavori, il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma a pena

di decadenza del contributo, salvo gravi e sopravvenuti motivi e dietro autorizzazione del sindaco del Comune.

2. In pendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione rimangono sospesi i contratti di locazione e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo l'ultimazione dei lavori eseguiti.

Art. 6

1. A seguito dell'assegnazione dei finanziamenti da parte del Commissario delegato, i sindaci provvedono a pubblicare l'elenco dei soggetti finanziabili.
2. Nei successivi 120 giorni, a pena di decadenza del contributo, i soggetti di cui al comma 1 provvedono a presentare al sindaco i progetti degli interventi in quattro copie.
3. Per ogni edificio deve essere presentato un progetto unico ed i lavori dovranno essere realizzati contestualmente e in maniera unitaria, pena la decadenza del contributo.
4. I progetti devono prevedere la riparazione dei danni prodotti dal sisma nonché il miglioramento sismico dell'edificio secondo quanto disposto nelle direttive tecniche riportate nell'allegato A) alla presente ordinanza.
5. *Ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza ministeriale n. 2668/97, così come modificato dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza ministeriale 2694/97 e dall'art. 8 dell'ordinanza ministeriale n. 2706/97, i progetti sono corredati dalle schede tecniche di cui all'art. 1 dell'ordinanza commissariale 23 gennaio 1998, n. 4, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 30 gennaio 1998 (1).*
6. *I lavori sono equiparati agli interventi di straordinaria manutenzione o restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni (2).*
7. Al progetto va altresì allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista attestante:
 - a) che sussista il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico;
 - b) che i prezzi utilizzati non siano superiori a quelli del prezzario regionale vigente;
 - c) che i progetti dei lavori previsti siano conformi alle direttive tecniche approvate con la presente ordinanza;
 - d) che i lavori previsti siano sufficienti per rendere agibili *ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25*, le unità immobiliari ricomprese nell'edificio oggetto dell'intervento *nonché a garantire il rientro nell'abitazione del nucleo familiare sgomberato (3).*

(1) *Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, della Ordinanza del 10.07.1998, n. 136.*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), della Ordinanza del 23.01.1998, n. 4.*

(3) *Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, della Ordinanza del 10.07.1998, n. 136 dall'art. 8, comma 1, della Ordinanza del 26.02.1999, n. 45.*

Art. 7

1. *Il contributo di cui al comma 1 dell'art. 1 è pari alla minore somma tra il costo dell'intervento di riparazione del danno e di miglioramento sismico, così come risulta dal computo metrico-estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo dell'I.V.A. e delle spese tecniche e l'importo ottenuto moltiplicando quattrocentottantamila lire (euro duecentoquarantasette,90) per la superficie complessiva delle unità immobiliari in metri quadrati. La superficie complessiva delle unità immobiliari a destinazione abitativa e non abitativa è determinata secondo quanto previsto per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria dall'art. 6, comma 3, del D.M. LL.PP. 5 agosto 1994. I garage, i magazzini o assimilati costituiscono autonome unità immobiliari a destinazione non abitativa*

quando appartengono a soggetti che non siano proprietari di altre unità immobiliari nello stesso edificio. Il contributo non può eccedere la somma di lire sessanta milioni (euro trentamilanovecentottantasette,41) (1).

2. Per le unità immobiliari comprese nell'edificio di cui al comma 1, sede di comunità o attività turistico ricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo, il contributo, calcolato con le stesse modalità di cui al comma 1 è elevato a lire centoventi milioni (euro sessantunomilanovecentosettantaquattro,83) (2).

3. (3).

3 bis. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 2 riguardino immobili ricompresi nei programmi di recupero di cui all'art. 3 della legge 61/98 e comportino maggiori oneri, conseguenti a specifiche prescrizioni del Comune per l'adeguamento igienico-sanitario, per il ripristino degli elementi architettonici esterni, le rifiniture esterne e le parti comuni dell'intero edificio, al contributo determinato applicando le modalità di calcolo previste dai precedenti commi, è aggiunto, per la copertura dei predetti effettivi maggiori oneri, un ulteriore contributo che sommato al precedente non può superare l'importo derivante dall'applicazione alla superficie complessiva del livello di costo L2 della tabella 7.1.A dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180 del 14 settembre 1998, senza le maggiorazioni di cui alla tabella 8 dello stesso allegato B). Il contributo così determinato può eccedere i limiti di sessanta (euro trentamilanovecentottantasette,41) e centoventi milioni (euro sessantunomilanovecentosettantaquattro,83) di cui ai precedenti commi 1 e 2. Il contributo sulle rifiniture e gli impianti interni viene calcolato secondo le modalità stabilite dal comma 6 bis (4).

3 ter. L'erogazione del saldo del contributo di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione, a cura del direttore dei lavori, della documentazione prevista dal comma 2 bis del successivo art. 9, nonché di una dichiarazione attestante la conformità dei lavori realizzati alle specifiche prescrizioni dettate dal Comune (5).

3 quater. A favore dei proprietari aventi diritto delle unità immobiliari danneggiate aventi superficie superiore rispettivamente a 200, 300 e 350 mq., è concesso un contributo straordinario che non può superare:

- € 125.000,00 per le unità immobiliari destinate ad abitazione, con superficie superiore a 200 mq.;

- € 250.000,00 per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello abitativo, con superficie superiore a 300 mq.;

- € 250.000,00 per le unità immobiliari destinate a fienili e rimesse attrezzi o mezzi agricoli, con superficie superiore a 350 mq.

Tale contributo è calcolato, con le modalità di cui al comma 1, sulle superfici eccedenti i limiti sopra stabiliti (6);

3 quinquies. Al solo scopo di ridurre le maggiori spese necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è concesso ai proprietari aventi diritto delle unità immobiliari destinate al momento dell'evento sismico ad abitazione principale un contributo straordinario calcolato applicando alle predette maggiori spese le aliquote percentuali di cui alla tabella 10 allegata alla D.G.R. n. 691 del 29 maggio 2002. Tale contributo non può comunque eccedere il limite massimo del 50 per cento del contributo determinato ai sensi dei commi 1 e 2. Per gli edifici di proprietà di enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo è pari al 50 per cento della maggiori spese indipendentemente dal reddito dichiarato (6);

4. (7).

5. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.

6. I contributi sono destinati per almeno il 70 per cento alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico. Restano a carico dei beneficiari tutte le altre

opere di finitura e di eventuale adeguamento igienico-funzionale *ad eccezione di quanto stabilito al successivo comma 6 bis* (8).

- 6 bis. Sono ammesse a contributo le opere di rifinitura e gli impianti interni per i soggetti di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modifiche in legge 30 marzo 1998, n. 61, e nei limiti di cui allo stesso articolo. Il contributo aggiuntivo rispetto a quello di cui al comma 1, è determinato applicando le percentuali individuate al soprarichiamato art. 4, comma 5, alla minore somma tra il costo dell'intervento così come risulta dal computo metrico estimativo, redatto sulla base del prezziario regionale vigente al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., e l'importo ottenuto moltiplicando la superficie complessiva, in metri quadrati, delle unità immobiliari per lire duecentoquarantamila (euro centoventitre,95). La minore somma così ottenuta non può comunque eccedere l'importo di lire trenta milioni (euro quindicimilaquattrocentonovantatre,71) nel caso di unità immobiliari dichiarate inagibili o agibili con provvedimenti e l'importo di lire ventuno milioni (euro diecimilaottocentoquarantacinque,59) nel caso di unità immobiliari agibili. Per le unità immobiliari destinate ad ospitare comunità, dichiarate inagibili con provvedimenti, la minore somma non può eccedere i sessanta milioni (euro trentamilanocentottantasette,41); nel caso di agibilità, la minore somma non può eccedere i quarantadue milioni (euro ventunomilaseicentonovantuno,19). Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro la percentuale da applicare per la determinazione del contributo di cui al presente comma è fissata, indipendentemente dal reddito dichiarato, nella misura del cinquanta per cento. Il contributo concesso ai sensi del presente comma non può comunque eccedere il cinquanta per cento dell'ammontare del contributo spettante ai sensi del comma 1 (9).
- 6 ter. Il contributo di cui al comma 6 bis, può essere richiesto anche successivamente alla presentazione del progetto o a fine lavori. In tal caso il contributo è calcolato con le stesse modalità di cui al comma 6 bis applicando le percentuali di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61, integrato dall'art. 6 quinquies, lettera c), della legge 11 dicembre 2000, n. 365, alla minore somma tra il costo dell'intervento così come risulta dal conto consuntivo, redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., e l'importo ottenuto moltiplicando la superficie complessiva, in metri quadrati, delle unità immobiliari per lire duecentoquarantamila (euro centoventitre,95) (10).
- 6 quater. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di proprietà di più soggetti, il contributo di cui al comma 6 bis è calcolato sulla base delle singole quote di proprietà (11).
7. Le opere ammesse a finanziamento dovranno riguardare esclusivamente l'edificio interessato con l'esclusione dal computo degli elementi accessori esterni all'edificio anche se ad esso pertinenti quali cantine, autorimesse, etc.
8. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori nel rispetto delle procedure previste nella presente ordinanza, fermo restando il limite del contributo massimo concedibile per ogni unità immobiliare (12).
9. Fatte salve le procedure abilitative disposte dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale e monumentale, nonché dalla legge n. 64/74 in materia di edilizia antisismica, non sono soggette al rilascio della preventiva autorizzazione, prevista ai soli fini della concessione delle provvidenze dal comma 2 dell'art. 8, le varianti in corso d'opera di lavori già autorizzati che:
- a) siano ricomprese tra quelle elencate nel comma 1 dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e, nei limiti tipologici previsti dallo stesso art. 15, comma 1, per gli interventi ricompresi nei programmi di recupero approvati dalla Regione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 61/1998, non siano in contrasto con le indicazioni e le prescrizioni dei programmi medesimi (aventi valore di norme tecniche di attuazione) e con le eventuali specifiche prescrizioni comunali connesse alla determinazione del contributo aggiuntivo di cui al comma 3 bis dell'art. 7;

- b) non alterino le caratteristiche strutturali principali del progetto depositato (a titolo esemplificativo devono intendersi alterazioni alle caratteristiche strutturali i seguenti interventi: modifica alla disposizione spaziale delle strutture verticali e degli orizzontamenti; sostituzione di elementi strutturali con altri totalmente diversi per tipologia e funzione; variazione superiore al 20% dei carichi di esercizio; formazione di consistenti aperture per numero e dimensione su strutture portanti; interventi di placcaggio generalizzati in sostituzione di altri interventi non invasivi; etc.), nel rispetto comunque delle norme e delle disposizioni in materia antisismica;
- c) non comportino aumento del contributo concesso (13) (14);
10. Le varianti di cui al comma 9 sono disposte dal direttore dei lavori e comunicate preventivamente al Comune secondo gli schemi riportati negli allegati modelli 1 e 2 che si approvano con il presente atto, sottoscritti da tutti i soggetti ivi indicati (14).
11. I lavori previsti dalle varianti di cui al comma 9 possono avere inizio, nel possesso da parte dei soggetti interessati degli atti abilitativi in materia edilizia, ambientale e monumentale, qualora necessari, contestualmente all'invio al Comune delle comunicazioni di cui agli allegati modelli 1 e 2, fatto salvo il caso dei lavori per i quali è richiesto il preventivo deposito ai sensi della legge n. 64/74. In tale ipotesi gli stessi potranno avere inizio soltanto dopo l'acquisizione da parte del Comune dell'attestazione di avvenuto deposito del progetto dell'intervento presso la Provincia competente per territorio secondo le modalità stabilite dall'art. 8, comma 1 (14);
12. Le varianti di cui al comma 9 devono risultare specificatamente nel consuntivo dei lavori, redatto ai sensi e con le modalità di cui al comma 2 bis, punto 3, dell'art. 9 (14).

-
- (1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d1), della Ordinanza del 23.01.1998, n. 4, dall'art. 4, comma 1, della Ordinanza del 10.07.1998, n. 136 e dall'art. 1, comma 1, della Ordinanza del 04.06.1999, n. 138.
- (2) Comma così modificato e integrato dall'art. 4, comma 2, della Ordinanza del 10.07.1998, n. 136, dall'art. 2, comma 1, lett. a), della Ordinanza del 27.11.1998, n. 271 e dall'art. 1, comma 2, della Ordinanza del 04.06.1999, n. 138.
- (3) Comma prima modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), dell'Ordinanza del 27.11.1998, n. 271 e successivamente soppresso dall'art. 1, comma 3, della Ordinanza del 04.06.1999, n. 138.
- (4) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della Ordinanza del 20.04.1999, n. 96.
- (5) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della Ordinanza del 20.04.1999, n. 96 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, della Ordinanza del 26.04.1999, n. 100.
- (6) Commi aggiunti dall'art. 2, comma 1, punto 1.1), della Ordinanza del 17.12.2002, n. 133.
- (7) Comma prima sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d2), della Ordinanza del 23.01.1998, n. 4 e successivamente abrogato dall'art. 4, comma 3, della Ordinanza del 10.07.1998, n. 136.
- (8) Comma così integrato dall'art. 4, comma 4, della Ordinanza del 10.07.1998, n. 136.
- (9) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 5, della Ordinanza del 10.07.1998, n. 136 poi modificato dall'art. 1, comma 4, della Ordinanza del 04.06.1999, n. 138 e integrato dall'art. 1, punto 1), lettera a), della Ordinanza del 19.06.2002, n. 61.
- L'art. 3, comma 1, dell'Ordinanza del 07.03.2003, n. 20 ha così disposto: "L'espressione <<enti religiosi e morali senza fini di lucro>> di cui all'art. 7, comma 6 bis, dell'Ordinanza commissariale 18 novembre 1997, n. 61, deve intendersi riferita anche alle cooperative edilizie, senza fini di lucro".**
- (10) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 5, della Ordinanza del 10.07.1998, n. 136 poi modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), della Ordinanza del 27.11.1998, n. 271 e integrato dall'art. 1, punto 1), lettera b), della Ordinanza del 19.06.2002, n. 61.
- (11) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 5, della Ordinanza del 10.07.1998, n. 136.
- (12) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, punto 1.2 della Ordinanza del 17.12.2002, n. 133.
- (13) Comma prima sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d3), della Ordinanza del 23.01.1998, n. 4 e successivamente abrogato dall'art. 4, comma 3, della Ordinanza del 10.07.1998, n. 136.
- (14) Commi aggiunti dall'art. 1, comma 1, della Ordinanza del 13.02.2002, n. 11.

Art. 7bis

1. Per consentire la riparazione di edifici nei quali sono comprese anche unità immobiliari di proprietà della Regione, degli enti locali, nonché dei soggetti da questi derivati o partecipati, il

Commissario delegato provvede a inserire gli interventi sulle predette unità immobiliari nei piani relativi a opere pubbliche.

2. *Qualora le quote millesimali di maggioranza dell'edificio siano di proprietà dei soggetti di cui al comma 1, la realizzazione degli interventi di riparazione dell'intero edificio è effettuata con le procedure previste per la riparazione degli edifici pubblici (1).*

(1) *Articolo aggiunto dall'art. 3 della Ordinanza del 23.01.1998, n. 4.*

Art. 8

1. *Il sindaco verificata la completezza della documentazione progettuale e amministrativa nonché l'ammissibilità a contributo, trasmette il progetto in duplice copia alla Provincia che ne restituisce una con l'attestazione dell'avvenuto deposito.*
2. *Il sindaco acquisisce preventivamente tutte le necessarie autorizzazioni o approvazioni delle competenti amministrazioni, anche tramite conferenze di servizi. Acquisita l'attestazione di cui al comma 1 e, ove necessario, il parere della commissione edilizia integrata ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, nonché le eventuali autorizzazioni o approvazioni delle competenti amministrazioni, il sindaco autorizza l'inizio dei lavori (1).*

(1) *Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e), della Ordinanza del 23.01.1998, n. 4.*

Art. 9

1. *I contributi sono determinati e concessi dal sindaco secondo le priorità di cui ai successivi commi 3 e 4.*
2. *I contributi sono erogati, nei limiti della disponibilità dei fondi assegnati, nei tempi e nei modi di seguito specificati:*
 - 1) *40 per cento alla comunicazione di inizio lavori;*
 - 2) *40 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per importi pari almeno al 90 per cento dell'ammontare del contributo concesso;*
 - 3) *saldo alla ultimazione dei lavori (1).*
- 2bis. *L'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione, a cura del direttore dei lavori, della seguente documentazione:*
 - 1) *comunicazione di fine lavori da inoltrare al Comune, alla Provincia ed alla Regione entro il termine di 10 giorni dalla data di ultimazione degli stessi;*
 - 2) *attestazione di regolare esecuzione dei lavori;*
 - 3) *consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera previste dai commi 8 e 9 dell'art. 7, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;*
 - 4) *rendicontazione delle spese sostenute da documentarsi a mezzo fatture, quietanzate almeno per l'ammontare del contributo concesso, da prodursi in copia conforme. Le fatture originali debbono essere conservate ed esibite a richiesta degli Organi di controllo;*
 - 5) *documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;*
 - 6) *dichiarazione del direttore lavori rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 28 finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati.*
 - 7) *Documento unico di regolarità contributiva attestante l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi*

dovuti all'I.N.P.S., I.N.A.I.L. e alla Cassa edile, ovvero certificati liberatori di cui al comma 12 dell'art. 14, L. n. 61/1998 (2).

2 ter. (3)

2 ter. Il termine per la presentazione della documentazione di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7) del comma 2 bis è stabilito in novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori (4);

2 quater. Il Comune, in caso di mancato rispetto del termine stabilito al comma 2 ter, previa diffida ad adempiere entro un termine comunque non superiore a giorni trenta, applica nei confronti dei soggetti inadempienti le seguenti sanzioni:

a) relativamente alla documentazione di cui ai punti 2), 3), 5) e 6) del comma 2 bis, comunica alla Regione il nominativo del direttore dei lavori per la sua pubblicazione nell'elenco previsto dall'art. 13 bis, comma 2, della L.R. n. 30/98;

b) relativamente alla documentazione di cui ai punti 4) e 7) del comma 2 bis, pronuncia la decadenza dal contributo dei soggetti beneficiari. Non costituisce motivo di decadenza la mancata presentazione, nei termini stabiliti:

- del documento unico di regolarità contributiva qualora richiesto dal committente allo "Sportello unico" entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e purché lo stesso venga presentato al Comune, anche per le finalità di cui all'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 102/2000, entro il termine di quindici giorni dal suo rilascio;

- delle fatture quietanzate in dipendenza di impedimenti oggettivi che dovranno essere debitamente documentati al Comune (4).

3. Le concessioni dei contributi debbono essere effettuate nel rispetto delle seguenti priorità:

a) edifici totalmente costituiti da abitazioni principali occupate da proprietari o affittuari residenti nelle stesse e che siano stati oggetto di provvedimento di sgombero totale;

b) edifici costituiti come al punto a), ma oggetto di provvedimento di sgombero parziale ovvero di dichiarazione di agibilità con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 2728/97;

c) edifici che siano stati oggetto di provvedimento di sgombero totale ma che sono soltanto parzialmente costituiti da abitazioni principali occupate da proprietari o affittuari residenti nelle stesse;

d) edifici solo in parte costituiti da abitazioni principali occupate da proprietari o da affittuari residenti nelle stesse, che siano stati oggetto di provvedimento di sgombero parziale dei residenti ovvero di dichiarazione di agibilità con provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 2728/97 (5).

4. All'interno di ogni raggruppamento di priorità costituisce precedenza per la concessione dei contributi la presenza nel nucleo familiare, accertata dal sindaco, di:

a) soggetti inabili, come individuati all'art. 3, comma 6, lettera d);

b) anziani con età superiore a 65 anni (6).

5. Ai soli fini delle priorità di cui al comma 3 le unità immobiliari comprese nell'edificio, adibite al momento del sisma alle attività di cui all'articolo 8 dell'ordinanza ministeriale n. 2668/97 e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparate alle unità abitative utilizzate come abitazioni principali, purché esercitate in forma continuativa.

(1) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, della Ordinanza del 27.11.1998, n. 271 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, della Ordinanza del 28.07.2000, n. 102.

(2) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, della Ordinanza del 27.11.1998, n. 271, successivamente integrato: dall'art. 8, comma 2 della Ordinanza del 26.02.1999, n. 45, dall'art. 3, comma 1, della Ordinanza del 20.04.1999, n. 96, dall'art. 2, comma 1 e 2, della Ordinanza del 04.06.1999, n. 138 e dall'art. 1 comma 2 della Ordinanza del 13.02.2002, n. 11 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, della Ordinanza 29.03.2004, n. 43.

(3) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, della Ordinanza del 04.06.1999, n. 138, successivamente soppresso dall'art. 2, comma 1, della Ordinanza del 28.09.1999, n. 218.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, della Ordinanza del 13.02.2002, n. 11.

- (5) Comma così integrato dall'art. 2, comma 1, lett. f1) e f2), della Ordinanza del 23.01.1998, n. 4.
(6) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f3), della Ordinanza del 23.01.1998, n. 4.

Art. 9bis

1. Qualora uno o più proprietari sia irreperibile o inerte o si opponga alla esecuzione degli interventi su un edificio, il Comune può invitare i soggetti interessati a costituirsi in consorzio ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30.
2. Nel caso in cui non sia possibile la costituzione del consorzio, il Comune esercita i poteri sostitutivi con le modalità di cui all'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (1).

-
- (1) Articolo aggiunto dall'art. 1 della Ordinanza del 06.12.2004, n. 161.

Art. 10

1. I lavori devono essere ultimati entro 12 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo a pena di decadenza (1).
- 1 bis.* A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono autorizzare per giustificati motivi la proroga fino a sei mesi del termine di ultimazione dei lavori. (2) (3).
- 1 ter.* Qualora il termine di cui al comma 1 del presente articolo risulti scaduto, i Comuni, su richiesta dei proprietari interessati, da prodursi a pena di decadenza entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul B.U.R., procedono all'adozione del provvedimento di proroga di cui al comma 1 bis (2).
- 1 quater.* Nel caso in cui nel corso dei lavori si verificano cause di sospensione dei lavori stessi, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione dei lavori previsto dal comma 1 (2).
2. Nel caso di dichiarazione di decadenza dal contributo, le eventuali anticipazioni erogate dovranno essere restituite con la maggiorazione degli interessi legali.

-
- (1) L'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del 17.12.2002, n. 133 ha così disposto: "Qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini stabiliti ai sensi del combinato disposto dall'art.10 dell'ordinanza commissariale n. 61/97, così come modificato ed integrato dall'art.2 dell'ordinanza n. 8/2000, e dall'art.1 dell'ordinanza commissariale n. 129/2000, il Comune procede alla revoca del contributo concesso, ovvero all'attivazione dei poteri sostitutivi nei casi espressamente previsti dall'art.3 dell'ordinanza commissariale n. 129/2000, previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti interessati, entro un termine comunque non superiore a mesi sei stabilito dal Comune stesso in relazione allo stato di avanzamento dei lavori".
- (2) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, della Ordinanza del 19.01.2000, n. 8.
- (3) Vedi, per l'assegnazione di un ulteriore termine per la fine lavori, l'art. 1 della Ordinanza 8.11.2000, n. 129.

Art. 11

1. I proprietari possono eseguire in anticipazione i lavori prima della concessione contributiva e conservare il diritto al contributo purché rispettino le procedure previste dalla presente ordinanza e nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche. L'esecuzione dei lavori non dà luogo ad alcuna aspettativa, né costituisce criterio di priorità per la concessione di eventuali contributi (1).
2. (2).

-
- (1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g1), della Ordinanza del 23.01.1998, n. 4.

(2) Comma soppresso dall'art. 2, comma 1, lett. g2), della Ordinanza del 23.01.1998, n. 4.

Art. 12

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.
2. Gli uffici tecnici della Regione e della Provincia, ognuno per le proprie competenze, provvedono ad attuare specifiche attività di controllo sugli interventi di riparazione e miglioramento sismico. Tali attività si attuano attraverso controlli da effettuarsi a campione prima, durante e a fine lavori. Il campione, per ognuna delle fasi previste, non può essere inferiore al 10 per cento.
- 2 bis. *L'attività di controllo della Provincia è estesa alla verifica della conformità degli interventi alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato A) all'ordinanza commissariale n. 61/97, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 59 del 24 novembre 1997 e all'allegato 1) all'ordinanza commissariale n. 4/98 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 30 gennaio 1998 e si esplica sul dieci per cento dei progetti depositati prima dell'inizio dei lavori e sul dieci per cento degli interventi iniziati e non soggetti a controllo prima dell'inizio dei lavori (1).*
3. Gli uffici di cui al comma 2 si riservano di effettuare ulteriori verifiche a loro discrezione.
4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 sono coordinate dal Commissario delegato che, avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico, ne definisce strutture e modalità operative.
5. Per consentire l'attività di controllo prevista dal presente articolo, i direttori dei lavori sono tenuti a trasmettere le comunicazioni di inizio e fine lavori al sindaco, al Commissario delegato e alla Provincia.
6. *I progetti per la riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 12 maggio 1997 e del settembre 1997 sono soggetti alle procedure di cui alla legge regionale 14 maggio 1982, n. 25, articoli 1, 2, 3 e 4, fermo restando quanto stabilito all'art. 8, comma 1 (2).*

(1) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, della Ordinanza del 10.07.1998, n. 136.

(2) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. h), della Ordinanza del 23.01.1998, n. 4 e successivamente integrato dall'art. 6, comma 2, della Ordinanza del 10.07.1998, n. 136.

Art. 13

1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono cumulabili con quelli concessi per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza 2668/97. Quest'ultimo contributo cessa al momento della presentazione della comunicazione di fine lavori di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b).
2. *Non è consentita la cumulabilità con altri contributi disposti da leggi nazionali o regionali non attinenti ad interventi di riparazione dei danni derivanti da eventi sismici (1).*

(1) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. i), della Ordinanza del 23.01.1998, n. 4.

Art. 14

1. Le autorizzazioni concesse ai sensi della presente ordinanza non sanano eventuali illeciti urbanistici.

Art. 1 Ordinanza commissariale n. 61/97

Il testo originario risulta così formulato:

Art. 1

1. *Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi, è concesso un contributo massimo a fondo perduto di lire 40 milioni per unità immobiliare, per interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico a favore dei proprietari, comproprietari, usufruttuari o titolari di altro diritto reale su unità immobiliari comprese in un edificio¹ dichiarato inagibile totalmente o parzialmente a seguito di accertamento effettuato dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico del Gruppo nazionale di difesa dai terremoti, del Servizio sismico nazionale o della Regione e che presenti almeno una unità immobiliare che soddisfi contestualmente le seguenti condizioni:*
 - a) *era adibita ad abitazione principale occupata da un nucleo familiare residente nella stessa unità immobiliare al momento del sisma;*
 - b) *sia stata oggetto di segnalazione di danni ai Comuni o ai Centri Operativi Regionali alla data di pubblicazione della presente ordinanza;*
 - c) *sia stata oggetto di ordinanza sindacale di sgombero entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.*
2. *Per la concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale dei Sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 2668/97.*

[Torna al Testo Coordinato](#)

¹ Ai fini della presente ordinanza si intende per edificio un fabbricato con continuità strutturale, delimitato da cielo a terra da pareti verticali portanti cieche, tranne che per aperture su strade e spazi liberi. Possono comportare eccezioni pareti con modeste aperture, quando le porzioni del fabbricato ad esso adiacenti abbiano caratteristiche strutturali diverse (non configurandosi l'edificio come unico organismo statico che realizza una completa solidarietà strutturale), ad esempio:

- a) fabbricati costruiti in epoche diverse;
- b) fabbricati costruiti con materiali diversi;
- c) fabbricati con solai posti a quota diversa;
- d) fabbricati aderenti solo in minima parte.

Ordinanza commissariale n. 136/1998 Art. 1, comma 1,
Modifica l'art. 1, comma 1

Art. 1
Modifiche all'art. 1

1. All'art. 1, comma 1, dopo le parole “abitazioni danneggiate dagli eventi sismici” sono aggiunte le parole “del 12 maggio 1997 e”, le parole “quaranta milioni” sono sostituite dalle parole “sessanta milioni”, alla lett. b) sono sopresse le parole “alla data del 23 gennaio 1998” e alla lett. c) le parole “23 febbraio 1998” sono sostituite con “1° giugno 1998”.

Ordinanza commissariale n. 4/1998 – Art. 2, comma 1, lett. a1) e a2)
Modifica l'art. 1, comma 1, let. b) e c)

Art. 2

1. All'ordinanza commissariale n. 61/97 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) ALL'ART. 1, COMMA 1
 - a1) alla lett. b), le parole “di pubblicazione della presente ordinanza” sono sostituite dalle parole “del 23 gennaio 1998”;
 - a2) alla lett. c), le parole “entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza”, sono sostituite con le parole “ovvero di dichiarazione di agibilità con provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 2728/97 entro il 23 febbraio 1998”;

Ordinanza commissariale n. 77/1997 – Art. 1, comma 1
Modifica l'art. 1, comma 1

Art. 1

1. I termini previsti dagli artt. 1, comma 1, lett. c) e 3, comma 1, primo alinea, dell'ordinanza n. 61 del 18 novembre 1997 sono prorogati di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

Art. 3 Ordinanza commissariale n. 61/97

Il testo originario risulta così formulato:

Art. 3

1. *Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di sgombero, i soggetti legittimati individuati all'articolo 1 devono inoltrare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicata l'unità immobiliare danneggiata. La domanda è redatta, in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'ALLEGATO B alla presente ordinanza.*
2. *I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.*
3. *Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari la domanda è presentata per i proprietari delle singole unità immobiliari dall'amministratore del condominio, ove esistente, ovvero da altro soggetto all'uopo individuato, munito di specifica delega.*
4. *In ogni caso alla domanda deve essere allegato il verbale dell'assemblea condominiale ovvero l'atto di delega dai quali risultino le specifiche attribuzioni connesse all'attuazione degli interventi oggetto della presente ordinanza.*
5. *Qualora i danni costituiscono un aggravamento di quelli subiti in conseguenza di altri eventi sismici, la domanda deve precisare se i danni precedenti siano stati oggetto di provvidenze e per quali opere sono state richieste le provvidenze medesime e lo stato di utilizzo degli eventuali contributi già concessi. Tali situazioni verranno disciplinate con successiva ordinanza.*
6. *La domanda deve essere inoltre corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, riferita a tutte le unità immobiliari comprese nell'edificio, nella quale è attestata:*
 - a) *residenza dei proprietari e degli affittuari delle singole unità immobiliari;*
 - b) *destinazione d'uso delle unità immobiliari al momento del sisma;*
 - c) *numero e data dell'ordinanza sindacale di sgombero;*
 - d) *eventuale presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap;*
 - e) *eventuale presenza nel nucleo familiare di anziani di età superiore a 65 anni.*
7. *Le deliberazioni condominiali relative a tutti gli adempimenti connessi con la presentazione dei progetti e con i conseguenti interventi sono valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile.*

Ordinanza commissariale n. 271/1998 – Art. 1, comma 1
Sostituisce il comma 5 dell'art. 3

Art. 1

1. Il comma 5 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:
“5. Per i danni che costituiscono un aggravamento di quelli subiti in conseguenza di altri eventi sismici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, in quanto compatibili ad eccezione del termine di presentazione della perizia giurata da parte del direttore dei lavori che è fissato dal Comune durante la fase istruttoria.”

Ordinanza commissariale n. 191/1998 – Art. 1, comma 1
Modifica l'art. 3, comma 3 bis

Art. 1

1. Il comma 3 bis dell'ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni e integrazioni è così modificato: “3-*bis*. Qualora in sede istruttoria vengano accertate dal Comune carenze documentali, il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni, che debbono essere prodotte entro e non oltre i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.”

Ordinanza commissariale n. 136/1998 – Art. 2, commi 1 e 2
Modifica l'art. 3, comma 1 e aggiunge il comma 3 bis

Art. 2
Modifiche all'art. 3

1. Al comma 1 le parole da “23 febbraio” a “O.M. n. 2728/97” sono sostituite con “10 Agosto”.
2. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
“3 bis Qualora in sede istruttoria vengano accertate dal Comune carenze documentali, il Comune può richiedere le necessarie integrazioni alla documentazione originariamente presentata, da prodursi entro e non oltre novanta giorni dalla data della richiesta a pena di decadenza”.

Ordinanza commissariale n. 4/1998 – Art. 2, comma 1, lett. b)
Modifica l'art. 3, commi 1, 3, 4 e 6

Art. 2

1. All'ordinanza commissariale n. 61/97 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - b) ALL'ART. 3:
 - b1) al comma 1, le parole fino a “sgombero” sono sostituite dalle parole “entro il 23 febbraio 1998, ovvero entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di sgombero o della dichiarazione di agibilità con provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 2728/97”;
 - b2) al comma 3, le parole “munito di specifica delega” sono sostituite dalle parole “munito di procura, la quale è resa in forma libera per la presentazione della domanda, ovvero, qualora contenga specifiche attribuzioni connesse all'attuazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, è resa dalle parti dinanzi al notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato”;
 - b3) il comma 4 è così modificato:

“4. Nei casi di cui al comma 3, alla domanda è allegato il verbale dell'assemblea condominiale, ovvero l'atto di procura.”;
 - b4) l'alinea del comma 6 è così sostituito:

“6. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge 15/68 e successive modificazioni, deve essere riferita a tutte le unità immobiliari comprese nell'edificio e deve attestare la:”;
 - b5) al comma 6, la lettera d) è così sostituita:

“d) eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti dichiarati inabili in misura pari al cento per cento o equiparato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104”;

Ordinanza commissariale n. 77/1997 – Art. 1, comma 1
Modifica l'art. 3, comma 1

Art. 1

1. I termini previsti dagli artt. 1, comma 1, lett. c) e 3, comma 1, primo alinea, dell'ordinanza n. 61 del 18 novembre 1997 sono prorogati di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

Art. 6 Ordinanza commissariale n. 61/97

Il testo originario risulta così formulato:

Art. 6

1. *A seguito dall'assegnazione dei finanziamenti da parte del Commissario delegato, i sindaci provvedono a pubblicare l'elenco dei soggetti finanziabili.*
2. *Nei successivi 120 giorni, a pena di decadenza del contributo, i soggetti di cui al comma 1 provvedono a presentare al Sindaco i progetti degli interventi in quattro copie.*
3. *Per ogni edificio deve essere presentato un progetto unico ed i lavori dovranno essere realizzati contestualmente e in maniera unitaria, pena la decadenza del contributo.*
4. *I progetti devono prevedere la riparazione dei danni prodotti dal sisma nonché il miglioramento sismico dell'edificio secondo quanto disposto nelle direttive tecniche riportate nell'ALLEGATO A alla presente ordinanza.*
5. *I progetti dovranno essere corredati di una scheda tecnica, ai sensi dell'articolo 7 della ordinanza ministeriale n. 2668/97, così come modificato dall'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2694/97 e dall'articolo 8 dell'ordinanza n. 2706/97, da definire con successiva ordinanza.*
6. *I lavori sono equiparati agli interventi di straordinaria manutenzione così come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.*
7. *Al progetto va altresì allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista attestante:*
 - a) *che sussista il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico;*
 - b) *che i prezzi utilizzati non siano superiori a quelli del prezzario regionale vigente;*
 - c) *che i progetti dei lavori previsti siano conformi alle direttive tecniche approvate con la presente ordinanza;*
 - d) *che i lavori previsti siano sufficienti per rendere agibili e abitabili le unità immobiliari ricomprese nell'edificio oggetto dell'intervento.*

Ordinanza commissariale n. 45/1999 Art. 8, comma 1,
Modifica l'art. 6, comma 7, lett. d)

Art. 8

(Integrazione all'ordinanza n. 61/97)

- 1) All'art. 6, comma 7, lett. d), dell'ordinanza commissariale n. 61/97, dopo le parole "dell'intervento" sono aggiunte le seguenti "nonché a garantire il rientro nell'abitazione del nucleo familiare sgomberato".

Ordinanza commissariale n. 136/1998 Art. 3
Modifica l'art. 6, commi 5 e 7 lett. d)

Art. 3
(Modifiche all'art. 6)

- 1) Il comma 5 dell'art. 6 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 è sostituito dal seguente:
“5. Ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza ministeriale n. 2668/97, così modificato dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza ministeriale 2694/97 e dall'art. 8 dell'ordinanza ministeriale n. 2706/97, i progetti sono corredati dalla schede tecniche di cui all'art. 1 dell'ordinanza commissariale 23 gennaio 1998, n. 4, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 30 gennaio 1998”.
- 2) Al comma 7, lett. d), le parole “e abitabili” sono sostituite con “ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25”.

**Ordinanza commissariale n. 4/1998 Art. 2, comma 1,
Modifica l'art. 6, comma 6**

1. All'ordinanza commissariale n. 61/97 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - c) ALL'ART. 6, IL COMMA 6 È COSÌ SOSTIUITO:
"6. I lavori sono equiparati agli interventi di straordinaria manutenzione o restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.";

Art. 7 Ordinanza commissariale n. 61/97

Il testo originario risulta così formulato:

Art. 7

1. *Alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e occupate dai residenti come specificato all'articolo 1, è concesso un contributo a fondo perduto pari alla minore somma tra il costo dell'intervento di riparazione del danno e di miglioramento sismico, così come risulta dal computo metrico-estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo dell'IVA e delle spese tecniche e l'importo ottenuto moltiplicando 400.000 lire per la superficie complessiva delle unità immobiliari in metri quadrati. La superficie complessiva è costituita dalla somma della superficie utile abitabile e delle superfici nette non residenziali, così come definite dall'articolo 6 del D.M. LL.PP. 5 agosto 1994. Il contributo non può comunque eccedere la somma di lire 40 milioni.*
2. *Alle unità immobiliari, ricomprese nell'edificio di cui al comma 1, destinate alle attività di cui all'articolo 8 dell'ordinanza 2668/97 e successive modificazioni e integrazioni in esercizio al momento del sisma e oggetto di ordinanza di sgombero sindacale, è concesso un contributo calcolato con le stesse modalità di cui al comma 1.*
3. *Alle altre unità immobiliari ricomprese nell'edificio di cui all'articolo 1 a qualunque uso adibite, è concesso un contributo calcolato secondo le modalità di cui al comma 1 e ridotto del 30%.*
4. *Nella determinazione dell'ammontare del contributo si applica una franchigia di lire 3 milioni per i soggetti privati, per gli artigiani e per i piccoli imprenditori turistici, agricoli, zootecnici e agroindustriali e di lire 5 milioni per le restanti attività produttive.*
5. *L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.*
6. *I contributi sono destinati per almeno il 70% alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse alla riparazione dei danni. Restano a carico dei beneficiari tutte le altre opere di finitura e di eventuale adeguamento igienico-funzionale.*
7. *Le opere ammesse a finanziamento dovranno riguardare esclusivamente l'edificio interessato con l'esclusione dal computo degli elementi accessori esterni all'edificio anche se ad esso pertinenti quali cantine, autorimesse, etc.*
8. *Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori nel rispetto delle procedure previste nella presente ordinanza, fermo restando il limite del contributo massimo concesso per ogni unità immobiliare.*
9. *Relativamente alle opere ammesse a finanziamento non è consentita la cumulabilità con altri contributi concessi allo stesso titolo da pubbliche amministrazioni.*

Ordinanza commissariale n. 133/2002 Art. 2
Modifica l'art. 7, aggiunge i commi 3 quater e 3 quinquies, sostituisce il comma 8

Art. 2

1. Sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni all'articolo 7 dell'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997:

1.1. Dopo il comma 3 ter sono aggiunti i seguenti commi:

“3 quater. A favore dei proprietari aventi diritto delle unità immobiliari danneggiate aventi superficie superiore rispettivamente a 200, 300 e 350 mq., è concesso un contributo straordinario che non può superare:

- a) € 125.000,00 per le unità immobiliari destinate ad abitazione, con superficie superiore a 200 mq.;
- b) € 250.000,00 per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello abitativo, con superficie superiore a 300 mq.;
- c) € 250.000,00 per le unità immobiliari destinate a fienili e rimesse attrezzi o mezzi agricoli, con superficie superiore a 350 mq.

Tale contributo è calcolato, con le modalità di cui al comma 1, sulle superfici eccedenti i limiti sopra stabiliti.

3 quinquies. Al solo scopo di ridurre le maggiori spese necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è concesso ai proprietari aventi diritto delle unità immobiliari destinate al momento dell'evento sismico ad abitazione principale un contributo straordinario calcolato applicando alle predette maggiori spese le aliquote percentuali di cui alla tabella 10 allegata alla D.G.R. n. 691 del 29 maggio 2002. Tale contributo non può comunque eccedere il limite massimo del 50 per cento del contributo determinato ai sensi dei commi 1 e 2. Per gli edifici di proprietà di enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo è pari al 50 per cento delle maggiori spese indipendentemente dal reddito dichiarato”.

1.2. Il comma 8 è così sostituito:

“8. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori nel rispetto delle procedure previste nella presente ordinanza, fermo restando il limite del contributo massimo concedibile per ogni unità immobiliare”.

Ordinanza commissariale n. 61/2002 Art. 1
Modifica l'art. 7, commi 6 bis e 6 ter

Art. 1

(Integrazioni all'ordinanza n. 61/97)

1. All'art. 7 dell'ordinanza commissariale 18 novembre 1997, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
 - a) dopo il quarto periodo del comma 6 bis è aggiunto il seguente: “Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro la percentuale da applicare per la determinazione del contributo di cui al presente comma è fissata, indipendentemente dal reddito dichiarato, nella misura del cinquanta per cento”;
 - b) al comma 6 ter, dopo le parole “decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6” sono aggiunte le seguenti: “convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61, integrato dall'art. 6 quinquies, lettera c), della legge 11 dicembre 2000, n. 365”.

Ordinanza commissariale n. 11/2002 Art. 1
Integra l'art. 7, aggiunge i commi 9, 10, 11

Art. 1

(Integrazioni all'ordinanza n. 61/97)

1. Dopo il comma 8 dell'art. 7 sono aggiunti i seguenti commi:

“9. Fatte salve le procedure abilitative disposte dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale e monumentale, nonché dalla legge n. 64/74 in materia di edilizia antisismica, non sono soggette al rilascio della preventiva autorizzazione, prevista ai soli fini della concessione delle provvidenze dal comma 2 dell'art. 8, le varianti in corso d'opera di lavori già autorizzati che:

- a) siano ricomprese tra quelle elencate nel comma 1 dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e, nei limiti tipologici previsti dallo stesso art. 15, comma 1, per gli interventi ricompresi nei programmi di recupero approvati dalla Regione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 61/1998, non siano in contrasto con le indicazioni e le prescrizioni dei programmi medesimi (aventi valore di norme tecniche di attuazione) e con le eventuali specifiche prescrizioni comunali connesse alla determinazione del contributo aggiuntivo di cui al comma 3 bis dell'art. 7;
- b) non alterino le caratteristiche strutturali principali del progetto depositato (a titolo esemplificativo devono intendersi alterazioni alle caratteristiche strutturali i seguenti interventi: modifica alla disposizione spaziale delle strutture verticali e degli orizzontamenti; sostituzione di elementi strutturali con altri totalmente diversi per tipologia e funzione; variazione superiore al 20 per cento dei carichi di esercizio; formazione di consistenti aperture per numero e dimensione su strutture portanti; interventi di placcaggio generalizzati in sostituzione di altri interventi non invasivi; etc), nel rispetto comunque delle norme e delle disposizioni in materia antisismica;
- c) non comportino aumento del contributo concesso.

10. Le varianti di cui al comma 9 sono disposte dal direttore dei lavori e comunicate preventivamente al Comune secondo gli schemi riportati negli allegati modelli 1 e 2 che si approvano con il presente atto, sottoscritti da tutti i soggetti ivi indicati.

11. I lavori previsti dalle varianti di cui al comma 9 possono avere inizio, nel possesso da parte dei soggetti interessati degli atti abilitativi in materia edilizia, ambientale e monumentale, qualora necessari, contestualmente all'invio al Comune delle comunicazioni di cui agli allegati modelli 1 e 2, fatto salvo il caso dei lavori per i quali è richiesto il preventivo deposito ai sensi della legge n. 64/74. In tale ipotesi gli stessi potranno avere inizio soltanto dopo l'acquisizione da parte del Comune dell'attestazione di avvenuto deposito del progetto dell'intervento presso la Provincia competente per territorio secondo le modalità stabilite dall'art. 8, comma 1.

12. Le varianti di cui al comma 9 devono risultare specificatamente nel consuntivo dei lavori, redatto ai sensi e con le modalità di cui al comma 2 bis, punto 3, dell'art. 9.”

Ordinanza commissariale n. 138/1999 Art. 1, commi 1, 2, 3 e 4
Modifica l'art. 7, commi 1, 2, 3 e 6 bis

Art. 1

(Modifiche all'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 61/97)

1. Al comma 1 dell'art. 7 le parole da “Alle abitazioni” fino a “fondo perduto” sono sostituite con le seguenti: “Il contributo di cui al comma 1 dell'art. 1 è”
2. Al comma 2 dell'art. 7 è soppresso il primo periodo e nel secondo periodo sono sopprese le parole “in esercizio alla data del sisma e oggetto di ordinanza di sgombero sindacale”.
3. Il comma 3 dell'art. 7 è soppresso.
4. Al comma 6 bis dell'art. 7 il penultimo periodo è così sostituito: “per le unità immobiliari destinate a ospitare comunità, dichiarate inagibili con provvedimenti, la minore somma non può eccedere i sessanta milioni; nel caso di agibilità, la minore somma non può eccedere i quarantadue milioni.”.

**Ordinanza commissariale n. 100/1999 Art. 1, comma 1,
Sostituisce il comma 3 ter, dell'art. 7**

Art. 1

1. Il comma 3 ter dell'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni ed integrazioni, così come aggiunto dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 96 del 20 aprile 1999, è sostituito dal seguente:
“3 ter. L'erogazione del saldo del contributo di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione, a cura del direttore dei lavori, della documentazione prevista dal comma 2 bis del successivo art. 9, nonché di una dichiarazione attestante la conformità dei lavori realizzati alle specifiche prescrizioni dettate dal Comune”.

Ordinanza commissariale n. 96/1999 Art. 1, comma 1
Modifica l'art. 7, aggiunge i commi 3 bis e 3 ter

Art. 1

1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:
"3 bis. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 2 riguardino immobili ricompresi nei programmi di recupero di cui all'art. 3 della legge 61/98 e comportino maggiori oneri, conseguenti a specifiche prescrizioni del Comune per l'adeguamento igienico-sanitario, per il ripristino degli elementi architettonici esterni, le rifiniture esterne e le parti comuni dell'intero edificio, al contributo determinato applicando le modalità di calcolo previste dai precedenti commi, è aggiunto, per la copertura dei predetti effettivi maggiori oneri, un ulteriore contributo che sommato al precedente non può superare l'importo derivante dall'applicazione alla superficie complessiva del livello di costo L₂ della tabella 7.1.A dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180 del 14 settembre 1998, senza le maggiorazioni di cui alla tabella 8 dello stesso allegato B). Il contributo così determinato può eccedere i limiti di sessanta e centoventi milioni di cui ai precedenti commi 1 e 2. Il contributo sulle rifiniture e gli impianti interni viene calcolato secondo le modalità stabilite dal comma 6 bis.
3 ter. L'erogazione del saldo del contributo di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione, a cura del direttore dei lavori, della documentazione prevista dal comma 2 bis dell'art. 9 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 così come integrato dal comma 1 dell'art. 3 della presente ordinanza, nonché di una dichiarazione attestante la conformità dei lavori realizzati alle specifiche prescrizioni dettate dal Comune".

Ordinanza commissariale n. 271/1998 Art. 2, comma 1
Modifica l'art. 7, commi 2, 3 e 6 ter

Art. 2

1. All'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole “in esercizio alla data del sisma” sono aggiunte le parole “e oggetto di ordinanza di sgombero sindacale”;
 - b) al comma 3 le parole “e ridotto del 30 per cento” sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Il costo convenzionale di lire quattrocentoottantamila per metro quadrato è ridotto del 30 per cento ed il contributo non può eccedere la somma di lire quarantaduemilioni”;
 - c) al comma 6 ter, nel secondo periodo, le parole “ad eccezione dell'applicazione delle” sono sostituite con le parole “applicando le” e le parole “del prezzario regionale vigente” sono sostituite con le parole “dei prezzi effettivamente applicati”.

Ordinanza commissariale n. 136/1998 Art. 4 commi 1, 2, 3, 4 e 5
Modifica l'art. 7, commi 1, 2 e 6, abroga i commi 4 e 9 aggiunge i commi 6 bis e 6 ter

Art. 4
(Modifiche all'art. 7)

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 7 è così sostituito:
"Il contributo non può eccedere la somma di lire sessanta milioni".
2. Al comma 2 dell'art. 7 è aggiunto il seguente periodo: "per le unità immobiliari comprese nell'edificio di cui al comma 1, sede di comunità o attività turistico ricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo, in esercizio alla data del sisma, il contributo, calcolato con le stesse modalità di cui al comma 1 è elevato a lire centoventi milioni".
3. I commi 4 e 9 dell'art. 7 sono abrogati.
4. Al comma 6 dell'art. 7, dopo le parole "riparazione dei danni" sono aggiunte "e al miglioramento sismico" e dopo le parole "igienico-funzionale" sono aggiunte "ad accezione di quanto stabilito al successivo comma 6 bis".
5. All'art. 7 dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:
"6 bis. Sono ammesse a contributo le opere di rifinitura e gli impianti interni per i soggetti di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modifiche in legge 30 marzo 1998, n. 61, e nei limiti di cui allo stesso articolo. Il contributo aggiuntivo rispetto a quello di cui al comma 1, è determinato applicando le percentuali individuate al soprarichiamato art. 4, comma 5, alla minore somma tra il costo dell'intervento così come risulta dal computo metrico estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale vigente al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., e l'importo ottenuto moltiplicando la superficie complessiva, in metri quadrati, delle unità immobiliari per lire duecentoquarantamila. La minore somma così ottenuta non può comunque eccedere l'importo di lire trenta milioni nel caso di unità immobiliari dichiarate inagibili o agibili con provvedimenti e l'importo di lire ventuno milioni nel caso di unità immobiliari agibili. Per le unità immobiliari destinate ad ospitare comunità la minore somma non può eccedere sessanta milioni. Il contributo concesso ai sensi del presente comma non può comunque eccedere il cinquanta per cento dell'ammontare del contributo spettante ai sensi del comma 1".
"6 ter. Il contributo di cui al comma 6 bis, può essere richiesto anche successivamente alla presentazione del progetto o a fine lavori. In tal caso il contributo è calcolato con le stesse modalità di cui al comma 6 bis ad eccezione dell'applicazione delle percentuali di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 alla minore somma tra il costo dell'intervento così come risulta dal conto consuntivo, redatto, sulla base del prezzario regionale vigente al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., e l'importo ottenuto moltiplicando la superficie complessiva, in metri quadrati, delle unità immobiliari per lire duecentoquarantamila".
"6 quater. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di proprietà di più soggetti, il contributo di cui al comma 6 bis è calcolato sulla base delle singole quote di proprietà."

Ordinanza commissariale n. 4/1998 Art. 2, comma 1, lett. d)
Modifica l'art. 7, commi 1, 4 e 9

Art. 2

1. All'ordinanza commissariale n. 61/97 sono apportate le seguenti modifiche e integrazione:

d) ALL'ART. 7:

d1) il comma 1 è così sostituito:

“1. Alle abitazioni principali, occupate dai residenti, come specificato dall'art. 1, dichiarate inagibili o agibili con provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 3 dell'O.M. n. 2728/97, è concesso un contributo a fondo perduto pari alla minore somma tra il costo dell'intervento di riparazione del danno e di miglioramento sismico, così come risulta dal computo metrico-estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo dell'I.V.A. e delle spese tecniche e l'importo ottenuto moltiplicando quattrocentottantamila lire per la superficie complessiva delle unità immobiliari in metri quadrati. La superficie complessiva delle unità immobiliari a destinazione abitativa e non abitativa è determinata secondo quanto previsto per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria dall'art. 6, comma 3, del D.M. LL.PP. 5 agosto 1994. I garage, i magazzini o assimilati costituiscono autonome unità immobiliari a destinazione non abitativa quando appartengono a soggetti che non siano proprietari di altre unità immobiliari nello stesso edificio. Il contributo non può eccedere, in via di anticipazione, la somma di lire quaranta milioni.”;

d2) il comma 4 è così sostituito:

“4. Nella determinazione dell'ammontare del danno si applica una franchigia di lire 3 milioni per i soggetti privati, per gli artigiani e per i piccoli imprenditori, così come definiti nella raccomandazione della Commissione europea del 3 aprile 1996, recepita con decreto del Ministro dell'industria del 18 settembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, che operano nei settori turistici, agricoli, zootecnici e agroindustriali e di lire 5 milioni per le restanti attività produttive.”;

d3) il comma 9 è così sostituito:

“9. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazione su eventuali future provvidenze previste per gli interventi di cui alla presente ordinanza.”;

Art. 7 bis Ordinanza commissariale n. 61/97

Ordinanza commissariale n. 4/1998 Art. 3, comma 1
Aggiunge l'art. 7 bis

Art. 3

1. Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 7 bis

1. Per consentire la riparazione di edifici nei quali sono comprese anche unità immobiliari di proprietà della Regione, degli enti locali, nonché dei soggetti da questi derivati o partecipati, il Commissario delegato provvede a inserire gli interventi sulle predette unità immobiliari nei piani relativi a opere pubbliche.
2. Qualora le quote millesimali di maggioranza dell'edificio siano di proprietà dei soggetti di cui al comma 1, la realizzazione degli interventi di riparazione dell'intero edificio è effettuata con le procedure previste per la riparazione degli edifici pubblici”.

Art. 8 Ordinanza commissariale n. 61/97

Il testo originario risulta così formulato:

Art. 8

- 1. Il Sindaco verificata la completezza della documentazione progettuale e amministrativa nonché l'ammissibilità a contributo, trasmette il progetto in duplice copia alla Provincia che ne restituisce una con l'attestazione dell'avvenuto deposito.*
- 2. Il Sindaco acquisisce preventivamente tutte le necessarie autorizzazioni o approvazioni delle competenti amministrazioni, anche tramite conferenze di servizi. Acquisita l'attestazione di cui al comma 1 e, ove necessario, il parere della commissione edilizia integrata ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 39, nonché le eventuali autorizzazioni o approvazioni delle competenti amministrazioni, il Sindaco autorizza l'inizio dei lavori.*

Ordinanza commissariale n. 4/1998 – Art. 2, comma 1, lett. e)
Modifica l'art. 8, comma 2

Art. 2

1. All'ordinanza commissariale n. 61/97 sono apportate le seguenti modifiche e integrazione:
 - e) ALL'ART. 8, COMMA 2, le parole “n. 39” sono sostituite dalle parole “n. 31”;

Art. 9 Ordinanza commissariale n. 61/97

Il testo originario risulta così formulato:

Art. 9

1. *I contributi sono determinati e concessi dal Sindaco secondo le priorità di cui ai successivi commi 3 e 4.*
2. *I contributi sono erogati, nei limiti della disponibilità dei fondi assegnati, nei tempi e nei modi di seguito specificati:*
 - a) *40% alla comunicazione di inizio lavori da parte del direttore dei lavori;*
 - b) *60% a fine lavori dietro presentazione, a cura del direttore dei lavori, della seguente documentazione:*
 - 1) *comunicazione di fine lavori;*
 - 2) *attestazione di regolare esecuzione dei lavori;*
 - 3) *rendicontazione delle spese sostenute;*
 - 4) *documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;*
 - 5) *dichiarazione del direttore dei lavori rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 1982 n. 25 finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio;*
3. *Le concessioni dei contributi debbono essere effettuate nel rispetto delle seguenti priorità:*
 - a) *edifici totalmente costituiti da abitazioni principali occupate da proprietari o affittuari residenti nelle stesse e che siano stati oggetto di provvedimento di sgombero totale;*
 - b) *edifici costituiti come al punto a), ma oggetto di provvedimento di sgombero parziale;*
 - c) *edifici che siano stati oggetto di provvedimento di sgombero totale ma che sono soltanto parzialmente costituiti da abitazioni principali occupate da proprietari o affittuari residenti nelle stesse;*
 - d) *edifici solo in parte costituiti da abitazioni principali occupate da proprietari o da affittuari residenti nelle stesse, che siano stati oggetto di provvedimento di sgombero parziale dei residenti.*
4. *All'interno di ogni raggruppamento di priorità costituisce precedenza per la concessione dei contributi la presenza nel nucleo familiare, accertata dal Sindaco, di:*
 - a) *portatori di handicap;*
 - b) *anziani con età superiore a 65 anni.*
5. *Ai soli fini delle priorità di cui al comma 3 le unità immobiliari comprese nell'edificio, adibite al momento del sisma alle attività di cui all'articolo 8 dell'ordinanza ministeriale n. 2668/97 e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparate alle unità abitative utilizzate come abitazioni principali, purché esercitate in forma continuativa.*

Ordinanza commissariale n. 43/2004 – Art. 1, comma 1
Modifica l'art. 9, comma 2 bis punto 4

Art. 1

1. All'art. 9, comma 2bis, punto 4 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni e integrazioni, il primo periodo è così sostituito: “ rendicontazione delle spese sostenute da documentarsi a mezzo fatture, quietanzate almeno per l'ammontare del contributo concesso, da prodursi in copia conforme. ”.

Ordinanza commissariale n. 11/2002 – Art. 1, commi 2 e 3
Modifica l'art. 9, comma 2 bis punti 1 e 3 e aggiunge i commi 2 ter e 2 quater

Art. 1

(Integrazione all'ordinanza n. 61/97)

2. Al comma 2 bis dell'art. 9 sono apportate le seguenti integrazioni:
 - al punto 1, dopo le parole “comunicazione di fine lavori” sono aggiunte le parole “da inoltrare al Comune, alla Provincia ed alla Regione entro il termine di dieci giorni dalla data di ultimazione degli stessi”;
 - al punto 3, dopo le parole “dei prezzi effettivamente applicati” sono aggiunte le parole “al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera previste dai commi 8 e 9 dell'art. 7, un quadro di raffronto fra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori”.
3. Dopo il comma 2 bis dell'art. 9 sono aggiunti i seguenti commi:

“2 ter. Il termine per la presentazione della documentazione di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7) del comma 2 bis è stabilito in novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori;

2 quater. Il Comune, in caso di mancato rispetto del termine stabilito al comma 2 ter, previa diffida ad adempiere entro un termine comunque non superiore a giorni trenta, applica nei confronti dei soggetti inadempienti le seguenti sanzioni:

 - a) relativamente alla documentazione di cui ai punti 2), 3), 5) e 6) del comma 2 bis, comunica alla Regione il nominativo del direttore dei lavori per la sua pubblicazione nell'elenco previsto dall'art. 13 bis, comma 2, della L.R. n. 30/98;
 - b) relativamente alla documentazione di cui ai punti 4) e 7) del comma 2 bis, pronuncia la decadenza dal contributo dei soggetti beneficiari. Non costituisce motivo di decadenza la mancata presentazione, nei termini stabiliti:
 - del documento unico di regolarità contributiva qualora richiesto dal committente allo “Sportello unico” entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e purchè lo stesso venga presentato al Comune, anche per le finalità di cui all'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 102/2000, entro il termine di quindici giorni dal suo rilascio;
 - delle fatture quietanzate in dipendenza di impedimenti oggettivi che dovranno essere debitamente documentati al Comune.”

Ordinanza commissariale n. 102/2000 – Art. 3, comma 1
Modifica l'art. 9, comma 2

Art. 3

1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 61/97 così come sostituito dal comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 271/98 sono soppresse le parole da “a) per contributi di importo non superiore a 200 milioni:” a “b) per contributi di importo superiore a 200 milioni:”.

Ordinanza commissariale n. 218/1999 – Art. 2, comma 1
Comma 2 ter dell'art. 9 è soppresso

Art. 2

1. Il comma 2 ter dell'art. 9 dell'ordinanza commissariale n. 61/97, come introdotto dal comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 138/99, è soppresso.

Ordinanza commissariale n. 138/1999 – Art. 2, commi 1 e 2
Modifica l'art. 9, comma 2 bis, punto 4 e aggiunge il comma 2 ter

Art. 2

(Modifiche all'art. 9 dell'ordinanza commissariale n. 61/97)

1. Al punto 4 del comma 2 bis dell'art. 9 dopo le parole “a mezzo fatture” è aggiunta la parola “quietanzate” e dopo le parole “da prodursi in copia” sono aggiunte le parole “conforme. Le fatture originali debbono essere conservate ed esibite a richiesta degli Organi di controllo”.
2. Dopo il comma 2 bis dell'art. 9 dell'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997 è successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
“2 ter. In caso di mancata presentazione della documentazione indicata al punto 7) del comma 2 bis, il Comune opera una ritenuta di garanzia pari al 10 per cento dell'importo del contributo concesso da versare all'atto della integrazione”.

Ordinanza commissariale n. 96/1999 – Art. 3, comma 1
Aggiunge il punto 7) all'art. 9 comma 2 bis

Art. 3

1. Dopo il punto 6 del comma 2 bis dell'art. 9 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente punto:
“7) Documento unico di regolarità contributiva attestante l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dovuti all'I.N.P.S., I.N.A.I.L. e alla Cassa edile, ovvero certificati liberatori di cui al comma 12 dell'art. 14, L. n. 61/1998”.

Ordinanza commissariale n. 45/1999 – Art. 8, comma 2
Modifica l'art. 9, comma 2 bis

Art. 8

(Integrazione all'ordinanza n. 61/97)

2. All'art. 9, comma 2 bis, dopo le parole “agibilità dell'edificio” sono aggiunte le seguenti, “nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati”.

Ordinanza commissariale n. 271/1998 – Art. 3, commi 1 e 2
Sostituisce il comma 2 dell'art. 9, e aggiunge il comma 2 bis

Art. 3

1. Il comma 2 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:
“2. I contributi sono erogati, nei limiti delle disponibilità dei fondi assegnati, nei tempi e nei modi di seguito specificati:
 - a) per contributi di importo non superiore a 200 milioni:
 - 1) 40 per cento alla comunicazione di inizio lavori da parte del direttore dei lavori;
 - 2) saldo alla ultimazione dei lavori;
 - b) per contributi di importo superiore a 200 milioni:
 - 1) 40 per cento alla comunicazione di inizio lavori;
 - 2) 40 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per importi pari almeno al 90 per cento dell'ammontare del contributo concesso;
 - 3) saldo alla ultimazione dei lavori.”
 2. Dopo il comma 2 dell'art. 9 è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. L'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione, a cura del direttore dei lavori, delle seguente documentazione:
 - 1) comunicazione di fine lavori;
 - 2) attestazione di regolare esecuzione dei lavori;
 - 3) consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati;
 - 4) rendicontazione delle spese sostenute da documentarsi a mezzo fatture da prodursi in copia;
 - 5) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
 - 6) dichiarazione del direttore lavori rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25, finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio”.

Ordinanza commissariale n. 4/1998 – Art. 2, comma 1, lett. f)
Modifica l'art. 9 commi 3 e 4

Art. 2

2. All'ordinanza commissariale n. 61/97 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

f) :ALL'ART. 9:

f1) alla lett. b) del comma 3, dopo la parola “parziale” sono aggiunte le seguenti parole “ovvero di dichiarazione di agibilità con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 2728/97”;

f2) alla lett. d) del comma 3, dopo le parole “dei residenti” sono aggiunte le parole “ovvero di dichiarazione di agibilità con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 2728/97”;

f3) al comma 4, la lettera a), è così sostituita:

“a) soggetti inabili, come individuati all'art. 3, comma 6, lettera d)”;

Art. 10 Ordinanza commissariale n. 61/97

Il testo originario risulta così formulato:

Art. 10

- 1) I lavori devono essere ultimati entro 12 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo a pena di decadenza.*
- 2) Nel caso di dichiarazione di decadenza dal contributo, le eventuali anticipazioni erogate dovranno essere restituite con la maggiorazione degli interessi legali.*

Ordinanza commissariale n. 129/2000 – Art. 1, commi 1, 2, 3 e 4

Art. 1

1. Qualora, alla data di scadenza del termine per l'ultimazione degli interventi da eseguirsi ai sensi dell'ordinanza n. 61/97 e successive modificazioni e integrazioni, i lavori non risultino completati, il proprietario o suo delegato presenta al Comune, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, una dettagliata relazione redatta dal direttore dei lavori sullo stato delle opere, con particolare riferimento a quelle che restano da eseguire rapportandole a quelle previste nel computo metrico in base al quale è stata rilasciata la concessione contributiva. In tale relazione, sottoscritta per accettazione dalla impresa o dalle imprese esecutrici, sono individuati i termini ritenuti necessari per la conclusione dei lavori.
2. Nel caso in cui il termine per l'ultimazione dei lavori sia già scaduto, la relazione di cui al comma 1 è presentata al Comune entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
3. Il Comune, esaminata la relazione di cui al comma 1, entro trenta giorni, assegna con apposito provvedimento, un termine per la fine dei lavori di norma non superiore:
 - a mesi tre per gli edifici nei quali risiedevano nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi, ovvero nuclei familiari, diversi da quello del proprietario, che beneficiano o hanno beneficiato del contributo per l'autonoma sistemazione;
 - a mesi sei per gli altri edifici.
4. Nel caso in cui l'impresa, o le imprese, non sottoscrivano la relazione di cui al comma 1 non ritenendo congruo il periodo in essa previsto, ovvero dalla relazione risulti la necessità di un termine superiore a quello di cui al precedente comma 3, il Comune, valutata la relazione e verificato lo stato del cantiere, anche in relazione al computo metrico, può assegnare, con apposito e motivato provvedimento, un termine diverso e comunque non superiore a mesi dieci.

Ordinanza commissariale n. 8/2000 – Art. 2, comma 1
Aggiunge all'art. 10 commi 1 bis, 1 ter, 1 quater

Art. 2

(Proroga del termine di ultimazione dei lavori)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 sono aggiunti i seguenti commi:
 - “1 bis. A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono autorizzare per giustificati motivi la proroga fino a sei mesi del termine di ultimazione dei lavori.
 - 1 ter. Qualora il termine dei cui al comma 1 del presente articolo risulti scaduto, i Comuni, su richiesta dei proprietari interessati, da prodursi a pena di decadenza entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, della presente ordinanza sul B.U.R., procedono all'adozione del provvedimento di proroga di cui al comma 1 bis.
 - 1 quater. Nel caso in cui nel corso dei lavori si verificano cause di sospensione dei lavori stessi, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione dei lavori accertato dal Comune non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione dei lavori previsto dal comma 1”.

Art. 11 Ordinanza commissariale n. 61/97

Il testo originario risulta così formulato:

Art. 11

- 1. I proprietari possono eseguire in anticipazione i lavori prima della concessione contributiva e conservare il diritto al contributo purché rispettino le procedure previste dalla presente ordinanza e previa l'autorizzazione del Sindaco.*
- 2. Il rilascio dell'autorizzazione ad eseguire i lavori ai sensi del comma 1 non costituisce alcuna aspettativa, né criterio di priorità in ordine ad eventuali concessioni di contributo.*

Ordinanza commissariale n. 4/1998 – Art. 2, comma 1, lett. g1) e g2)
Modifica l'art. 11 comma 1 e sopprime il comma 2

Art. 2

1. All'ordinanza commissariale n. 61/97 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - g) ALL'ART. 11:
 - g1) al comma 1, le parole “previa autorizzazione del sindaco” sono sostituite con le parole “nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche. L'esecuzione dei lavori non dà luogo ad alcuna aspettativa, né costituisce criterio di priorità per la concessione di eventuali contributi”;
 - g2) il comma 2 è soppresso.

Art. 12 Ordinanza commissariale n. 61/97

Il testo originario risulta così formulato:

Art. 12

- 1) Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.*
- 2) Gli uffici tecnici della Regione e della Provincia, ognuno per le proprie competenze, provvedono ad attuare specifiche attività di controllo sugli interventi di riparazione e miglioramento sismico. Tali attività si attuano attraverso controlli da effettuarsi a campione prima, durante e a fine lavori. Il campione, per ognuna delle fasi previste, non può essere inferiore al 10%.*
- 3) Gli uffici di cui al comma 2 si riservano di effettuare ulteriori verifiche a loro discrezione.*
- 4) Le attività di cui ai commi 2 e 3 sono coordinate dal Commissario delegato che, avvalendosi del Comitato Tecnico-Scientifico, ne definisce strutture e modalità operative.*
- 5) Per consentire l'attività di controllo prevista dal presente articolo, i direttori dei lavori sono tenuti a trasmettere le comunicazioni di inizio e fine lavori al Sindaco, al Commissario delegato e alla Provincia.*

Ordinanza commissariale n. 136/1998 – Art. 6, commi 1 e 2
Aggiunge l'art. 12 il comma 2 bis e integra il comma 6

Art. 6
(Modifiche all'art. 12)

1. All'art. 12, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. L'attività di controllo della Provincia è estesa alla verifica della conformità degli interventi alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato A) all'ordinanza commissariale n. 61/97, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 59 del 24 novembre 1997 e all'allegato 1) all'ordinanza commissariale n. 4/98 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 30 gennaio 1998 e si esplica sul dieci per cento dei progetti depositati prima dell'inizio dei lavori e sul dieci per cento degli interventi iniziati e non soggetti a controllo prima dell'inizio dei lavori”.
2. Al comma 6 dell'art. 12 dopo le parole “articoli 1, 2, 3 e 4” sono aggiunte “fermo restando quanto stabilito all'art. 8, comma 1”.

Ordinanza commissariale n. 4/1998 – Art. 2, comma 1 lett.h)
Aggiunge il comma 6 all'art. 12

Art. 2

1. All'ordinanza commissariale n. 61/97 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - h) ALL'ART. 12 È AGGIUNTO IL SEGUENTE COMMA:
“6. I progetti per la riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 12 maggio 1997 e del settembre 1997 sono soggetti alle procedure di cui alla legge regionale 14 maggio 1982, n. 25, articoli 1, 2, 3 e 4.”.

Art. 13 Ordinanza commissariale n. 61/97

Il testo originario risulta così formulato:

Art. 13

- 1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono cumulabili con quelli concessi per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza 2668/97. Quest'ultimo contributo cessa al momento della presentazione della comunicazione di fine lavori di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b).*

Ordinanza commissariale n. 4/1998 – Art. 2, comma 1 lett. i)
Aggiunge il comma 2 all'art. 13

Art. 2

1. All'ordinanza commissariale n. 61/97 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - i) ALL'ART. 13 È AGGIUNTO IL SEGUENTE COMMA:
“2. Non è consentita la cumulabilità con altri contributi disposti da leggi nazionali o regionali non attinenti ad interventi di riparazione dei danni derivanti da eventi sismici.”.

Ordinanza commissariale 23 gennaio 1998, n. 4

Modifiche e integrazioni della Ordinanza del Commissario delegato n. 61 del 18 novembre 1997 - Proroga del termine per la presentazione delle domande.

(B.U.R. n. 8 del 30.01.1998)

Vista l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato al coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata Ordinanza ministeriale n. 2668/97, come modificato dall'art. 4 dell'O.M. n. 2694/97, dall'art. 8 dell'O.M. n. 2706/97 e dall'art. 3 dell'O.M. n. 2728/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili ovvero agibili con provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 2728/97, al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni principali dei nuclei familiari residenti;

Richiamata l'Ordinanza del Commissario delegato 18 novembre 1997, n. 61 con la quale sono state definite le modalità le procedure per accedere alle provvidenze dalla stessa previste;

Visto il comma 5 dell'articolo 6 della predetta Ordinanza commissariale con il quale è stata rinviata a successiva Ordinanza la definizione della scheda tecnica da presentare a corredo dei progetti;

Rilevato che il Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza ministeriale n. 2668/97, nella riunione del 08.01.1998, ha predisposto le relative schede tecniche;

Preso atto del disposto di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato al Coordinamento della protezione civile n. 2728 del 22.12.1997 con il quale è stato disposto tra l'altro, che il contributo a fondo perduto di lire 40 milioni "costituisce anticipazione su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste per gli interventi" di cui alle succitate Ordinanze ministeriali e commissariali;

Considerato che alcuni Comuni hanno rappresentato la necessità di apportare talune modifiche all'Ordinanza commissariale n. 61/97 finalizzate ad una più efficace applicazione della stessa e l'opportunità di prorogare il termine di presentazione delle domande stabilito al 23.01.1998 con Ordinanza commissariale n. 77 del 19.12.1997;

ORDINA

Art. 1

1. E' approvato l'**allegato 1** contenente le istruzioni per la redazione dei progetti e le schede di accompagnamento agli stessi, predisposte dal comitato tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 6, comma 5, dell'Ordinanza commissariale n. 61/97, così come sotto specificate:

scheda 1: dati identificativi dell'edificio e dei proprietari e affittuari dello stesso;

scheda 2: dati di vulnerabilità e danno dell'edificio;

scheda 3: determinazione delle soglie di danno e vulnerabilità dell'edificio;

scheda 4: descrizione degli interventi proposti;

scheda 5: quadro economico dell'intervento e delle opere ammissibili a contributo, con la determinazione dello stesso.

Art. 2

1. All'Ordinanza commissariale n. 61/97 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) ALL'ART. 1, COMMA 1:
 - a1) alla lett. b), le parole "di pubblicazione della presente ordinanza" sono sostituite dalle parole "del 23 gennaio 1998";
 - a2) alla lett. c), le parole "entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;" sono sostituite con le parole "ovvero di dichiarazione di agibilità con provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 2728/97 entro il 23 febbraio 1998";
 - b) ALL'ART. 3:
 - b1) al comma 1, le parole fino a "sgombero" sono sostituite dalle parole "Entro il 23 febbraio 1998, ovvero entro trenta giorni dalla notifica della ordinanza di sgombero o della dichiarazione di agibilità con provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 2728/97";
 - b2) al comma 3, le parole "munito di specifica delega" sono sostituite dalle parole "munito di procura, la quale è resa in forma libera per la presentazione della domanda, ovvero, qualora contenga specifiche attribuzioni connesse all'attuazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, è resa dalle parti dinanzi al notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato";
 - b3) il comma 4 è così modificato:

"4. Nei casi di cui al comma 3, alla domanda è allegato il verbale dell'assemblea condominiale, ovvero l'atto di procura.";
 - b4) la linea del comma 6 è così sostituita:

"6. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge 15/68 e successive modificazioni, deve essere riferita a tutte le unità immobiliari comprese nell'edificio e deve attestare la:";
 - b5) al comma 6, la lettera d) è così sostituita:

"d) eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti dichiarati inabili in misura pari al cento per cento o equiparato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;";
 - c) ALL'ART. 6, IL COMMA 6 È COSÌ SOSTITUITO:

"6. I lavori sono equiparati agli interventi di straordinaria manutenzione o restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.";
 - d) ALL'ART. 7:
 - d1) il comma 1 è così sostituito:

"1. Alle abitazioni principali, occupate dai residenti, come specificato dall'art. 1, dichiarate inagibili o agibili con provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 2728/97, è concesso un contributo a fondo perduto pari alla minore somma tra il costo dell'intervento di riparazione del danno e di miglioramento sismico, così come risulta dal computo metrico-estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo dell'I.V.A. e delle spese tecniche e l'importo ottenuto moltiplicando quattrocentottantamila lire per la superficie complessiva delle unità immobiliari in metri quadrati. La superficie complessiva delle unità immobiliari a destinazione abitativa e non abitativa è determinata secondo quanto previsto per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria dall'art. 6, comma 3, del D.M. LL.PP. 5 agosto 1994. I garage, i magazzini o assimilati costituiscono autonome unità immobiliari a destinazione non abitativa quando appartengono a soggetti che non siano proprietari di altre unità immobiliari nello stesso edificio. Il contributo non può eccedere, in via di anticipazione, la somma di lire quaranta milioni.";

- d2) il comma 4 è così sostituito:
"4. Nella determinazione dell'ammontare del danno si applica una franchigia di lire 3 milioni per i soggetti privati, per gli artigiani e per i piccoli imprenditori, così come definiti nella raccomandazione della Commissione Europea del 3 aprile 1996, recepita con decreto del Ministro dell'industria del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.229 del 1° ottobre 1997, che operano nei settori turistici, agricoli, zootecnici e agroindustriali, e di lire 5 milioni per le restanti attività produttive.";
- d3) il comma 9 è così sostituito:
"9. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazione su eventuali future provvidenze previste per gli interventi di cui alla presente ordinanza.";
- e) ALL'ART.8, COMMA 2, le parole "n. 39" sono sostituite dalle parole "n. 31";
- f) ALL'ART. 9:
f1) alla lett. b) del comma 3, dopo la parola "parziale" sono aggiunte le seguenti parole "ovvero di dichiarazione di agibilità con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 2728/97";
f2) alla lett. d) del comma 3, dopo le parole "dei residenti" sono aggiunte le parole "ovvero di dichiarazione di agibilità con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 2728/97";
f3) al comma 4, la lettera a) è così sostituita:
"a) soggetti inabili, come individuati all'art. 3, comma 6, lettera d);";
- g) ALL'ART. 11:
g1) al comma 1, le parole "previa autorizzazione del Sindaco" sono sostituite con le parole "nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche. L'esecuzione dei lavori non dà luogo ad alcuna aspettativa, né costituisce criterio di priorità per la concessione di eventuali contributi.";
g2) il comma 2 è soppresso;
- h) ALL'ART. 12 È AGGIUNTO IL SEGUENTE COMMA:
"6. I progetti per la riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 12 maggio 1997 e del settembre 1997 sono soggetti alle procedure di cui alla legge regionale 14 maggio 1982, n. 25, articoli 1, 2, 3 e 4.";
- i) ALL'ART. 13 È AGGIUNTO IL SEGUENTE COMMA:
"2. Non è consentita la cumulabilità con altri contributi disposti da leggi nazionali o regionali non attinenti ad interventi di riparazione dei danni derivanti da eventi sismici.".

Art. 3

1. Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 7 bis

1. Per consentire la riparazione di edifici nei quali sono comprese anche unità immobiliari di proprietà della Regione, degli Enti locali, nonché dei soggetti da questi derivati o partecipati, il Commissario delegato provvede a inserire gli interventi sulle predette unità immobiliari nei piani relativi a opere pubbliche.
2. Qualora le quote millesimali di maggioranza dell'edificio siano di proprietà dei soggetti di cui al comma 1, la realizzazione degli interventi di riparazione dell'intero edificio è effettuata con le procedure previste per la riparazione degli edifici pubblici.".

Art. 4

1. Lo schema di domanda di cui all'art. 3, comma 1, dell'Ordinanza commissariale n. 61/97, ALLEGATO B, è sostituito con quello riportato nell'allegato 2 alla presente ordinanza

[Torna al Testo Coordinato](#)

Ordinanza commissariale 10 luglio 1998, n. 136

Crisi sismiche del 12 maggio e del 26 settembre 1997. Modifiche e integrazioni all'ordinanza commissariale n. 61/97.

(B.U.R. n. 45 del 17.07.1998)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata Ordinanza ministeriale n. 2668/97, come modificato dall'art. 4 dell'O.M. n. 2694/97 e dall'art. 8 dell'O.M. n. 2706/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

Vista l'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997, così come modificata dall'ordinanza commissariale n. 4 del 23 gennaio 1998;

Visto l'articolo 4, commi 3, 4 e 5 del D.L. n. 6/98, convertito con legge n.61/98;

Ritenuto di dover adeguare i contenuti della Ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni con le citate disposizioni di legge, dando atto che, per quanto attiene alle necessità della presenza del danno significativo ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 6/98, la stessa è superata dalla dichiarazione di inagibilità totale, parziale o di agibilità con provvedimenti così come esplicitato dal Sottosegretario di Stato Prof. Franco Barberi con nota 12 giugno 1998, prot. 1895;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 97 del 7 maggio 1998, con la quale è stato consentito a chi aveva subito danni, con ordinanza di inagibilità o di agibilità con provvedimenti, di poter accedere ai contributi previsti dall'ordinanza commissariale n. 61/97;

Ritenuto, al fine di non creare discriminazioni tra i cittadini evacuati dalle loro abitazioni a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, di riaprire i termini per i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 che si trovino in un edificio con almeno una abitazione principale oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità o dichiarata agibile con provvedimenti entro il 1 giugno 1998;

Rilevata infine la necessità di apportare alcuni emendamenti alla citata Ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modifiche e integrazioni, dovuti in parte ad errori materiali e in parte all'esigenza, da più parti rappresentata, di chiarire e integrare talune disposizioni della stessa ordinanza, al fine di renderle conformi alla normativa vigente;

ORDINA

Art. 1

Modifiche all'art. 1

1. All'art. 1, comma 1, dopo le parole "abitazioni danneggiate dagli eventi sismici" sono aggiunte le parole "del 12 maggio 1997 e", le parole "quaranta milioni" sono sostituite dalle parole "sessanta milioni", alla lett. b) sono soppresse le parole "alla data del 23 gennaio 1998" e alla lett. c) le parole "23 febbraio 1998" sono sostituite con "1° giugno 1998".

Art. 2

Modifiche all'art.3

1. Al comma 1 le parole da "23 febbraio" a "O.M. n. 2728/97" sono sostituite con "10 agosto"

2. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Qualora in sede istruttoria vengano accertate dal Comune carenze documentali, il Comune può richiedere le necessarie integrazioni alla documentazione originariamente presentata, da prodursi entro e non oltre novanta giorni dalla data della richiesta a pena di decadenza."

Art.3

Modifiche all'art.6

1. Il comma 5 dell'art. 6 della Ordinanza commissariale n. 61/97 è sostituito dal seguente:
"5. Ai sensi dell'art. 7 della Ordinanza ministeriale n. 2668/97, così come modificato dall'art. 4, comma 1, della Ordinanza ministeriale 2694/97 e dall'art. 8 della Ordinanza ministeriale n. 2706/97, i progetti sono corredati dalle schede tecniche di cui all'art. 1 della Ordinanza commissariale 23 gennaio 1998, n. 4, pubblicata nel B.U.R. n. 8 del 30 gennaio 1998."
2. Al comma 7, lett. d), le parole "e abitabili" sono sostituite con "ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25."

Art. 4

Modifiche all'art. 7

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 7 è così sostituito: "Il contributo non può eccedere la somma di lire sessanta milioni".
2. Al comma 2 dell'art. 7 è aggiunto il seguente periodo: "Per le unità immobiliari comprese nell'edificio di cui al comma 1, sede di comunità o attività turistico ricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo, in esercizio alla data del sisma, il contributo, calcolato con le stesse modalità di cui al comma 1 è elevato a lire centoventi milioni."
3. I commi 4 e 9 dell'art. 7 sono abrogati.
4. Al comma 6 dell'art. 7, dopo le parole "riparazione dei danni" sono aggiunte "e al miglioramento sismico" e dopo le parole "igienico-funzionale" sono aggiunte "ad eccezione di quanto stabilito al successivo comma 6 bis".
5. All'art. 7 dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:
"6 bis. Sono ammesse a contributo le opere di rifinitura e gli impianti interni per i soggetti di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modifiche in legge 30 marzo 1998, n. 61, e nei limiti di cui allo stesso articolo. Il contributo aggiuntivo rispetto a quello di cui al comma 1, è determinato applicando le percentuali individuate al soprarichiamato art. 4, comma 5, alla minore somma tra il costo dell'intervento così come risulta dal computo metrico estimativo, redatto sulla base del prezario regionale vigente al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, e l'importo ottenuto moltiplicando la superficie complessiva, in metri quadrati, delle unità immobiliari per lire duecentoquarantamila. La minore somma così ottenuta non può comunque eccedere l'importo di lire trenta milioni nel caso di unità immobiliari dichiarate inagibili o agibili con provvedimenti e l'importo di lire ventuno milioni nel caso di unità immobiliari agibili. Per le unità immobiliari destinate ad ospitare comunità la minore somma non può eccedere sessanta milioni. Il contributo concesso ai sensi del presente comma non può comunque eccedere il cinquanta per cento dell'ammontare del contributo spettante ai sensi del comma 1."
"6 ter Il contributo di cui al comma 6 bis, può essere richiesto anche successivamente alla presentazione del progetto o a fine lavori. In tal caso il contributo è calcolato con le stesse modalità di cui al comma 6 bis ad eccezione dell'applicazione delle percentuali di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, alla minore somma tra il costo dell'intervento

così come risulta dal conto consuntivo, redatto sulla base del prezzario regionale vigente al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, e l'importo ottenuto moltiplicando la superficie complessiva, in metri quadrati, delle unità immobiliari per lire duecentoquarantamila. ".

"6 quater. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di proprietà di più soggetti, il contributo di cui al comma 6 bis è calcolato sulla base delle singole quote di proprietà.".

Art.5

Modifiche all'art.9

1. All'art. 9, comma 2, il punto 3) della lettera b) è così sostituito:
"3) rendicontazione delle spese sostenute da documentarsi a mezzo fatture da prodursi in copia;".

Art. 6

Modifiche all 'art. 12

1. All'art. 12, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. L'attività di controllo della Provincia è estesa alla verifica della conformità degli interventi alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato A) all'ordinanza commissariale n. 61/97, pubblicata sul B.U.R. n. 59 del 24 novembre 1997 e all'allegato 1) all'ordinanza commissariale n. 4/98 pubblicata sul B.U.R. n. 8 del 30 gennaio 1998 e si esplica sul dieci per cento dei progetti depositati prima dell'inizio dei lavori e sul dieci per cento degli interventi iniziati e non soggetti a controllo prima dell'inizio dei lavori.".
2. Al comma 6 dell'art. 12 dopo le parole "articoli 1, 2, 3 e 4 " sono aggiunte "fermo restando quanto stabilito all'art. 8, comma 1".

Art. 7

Modifiche all 'allegato 1) dell 'Ordinanza commissariale n. 4/98

1. All'allegato 1) dell'ordinanza commissariale n. 4/98, pubblicata sul B.U.R. n. 8 del 30 gennaio 1998, nel paragrafo "Istruzioni relative agli elaborati ed ai contenuti dei progetti di cui all'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997", il contenuto del secondo capoverso titolato "Unitarietà del progetto e definizione di edificio" è così sostituito: "Per ogni edificio, così come definito all'art. 1, comma 1,- dell'ordinanza n. 61 del 18 novembre 1997, dovrà essere presentato un progetto unitario firmato da un tecnico abilitato e iscritto all'Albo professionale, nei limiti delle competenze allo stesso attribuite dalla normativa vigente.".
2. All'allegato D) dell'allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 4/98, pubblicata sul B.U.R. n. 8 del 30 gennaio 1998, concernente il Fac-simile della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del progettista, le parole "e abitabili" sono sostituite con "ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25.".

Art. 8

Interpretazione sulle quote millesimali

1. Le quote millesimali di cui alla scheda 5b dell'allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 4/98, pubblicata sul B.U.R. n. 8 del 30 gennaio 1998, in assenza di regolamento condominiale, possono essere calcolate sulla base delle superfici di ciascuna unità immobiliare.

Art. 9

Sostituzione allegato C) dell'allegato 1) dell'Ordinanza commissariale n.4/98

1. L'allegato C) dell'allegato 1) dell'ordinanza commissariale n.4/98, pubblicata sul B.U.R. n. 8 del 30 gennaio 1998, è sostituito con il prospetto allegato alla presente Ordinanza.

[Torna al Testo Coordinato](#)

Ordinanza commissariale 27 novembre 1998, n. 271

Crisi sismiche del 12 maggio e del 26 settembre 1997. Ulteriori modifiche e integrazioni all'ordinanza commissariale 61/97.

(B.U.R. n. 73 del 09.12.1998)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata ordinanza ministeriale n. 2668/97, come modificato dall'art. 4 dell'O.M. n. 2694/97 e dall'art. 8 dell'O.M. n. 2706/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili o agibili con provvedimento, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

Vista l'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997, così come modificata dall'ordinanza commissariale n. 4 del 23 gennaio 1998 e n. 136 del 10 luglio 1998;

Visto l'art. 3, comma 5, della predetta ordinanza n. 61/98 che rinvia a successiva ordinanza la disciplina dei danni in aggravamento rispetto a quelli subiti in conseguenza di precedenti eventi sismici;

Visto l'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 che regola le fattispecie sopra richiamate, riconducibili alla stessa legge regionale n. 30/98;

Ritenuto di dover applicare le stesse procedure anche per le fattispecie rapportabili all'ordinanza n. 61/97;

Ritenuto altresì, in analogia con quanto disposto dall'art. 10 delle procedure approvate dalla Giunta Regionale con atto n. 5180 del 14 settembre 1998, di dover prevedere, per importi contributivi concessi sullo stesso edificio superiori a 200 milioni, l'erogazione degli stessi in tre rate;

Rilevata infine la necessità di apportare alcune modifiche alla citata ordinanza n. 61/97 e successive modificazioni e integrazioni al fine di facilitarne la corretta applicazione;

ORDINA

Art. 1

1. Il comma 5 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

"5. Per i danni che costituiscono un aggravamento di quelli subiti in conseguenza di altri eventi sismici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 in quanto compatibili ad eccezione del termine di presentazione della perizia giurata da parte del direttore dei lavori che è fissato dal Comune durante la fase istruttoria".

Art. 2

1. All'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "in esercizio alla data del sisma" sono aggiunte le parole "e oggetto di ordinanza di sgombero sindacale";
- b. al comma 3 le parole "e ridotto del 30 per cento" sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il costo convenzionale di lire quattrocentoottantamila per metro quadrato è ridotto del 30 per cento ed il contributo non può eccedere la somma di lire quarantaduemilioni";

- c. al comma 6 ter, nel secondo periodo, le parole "ad eccezione dell'applicazione delle" sono sostituite con le parole "applicando le" e le parole "del prezzario regionale vigente" sono sostituite con le parole "dei prezzi effettivamente applicati".

Art. 3

1. Il comma 2 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

"2. I contributi sono erogati, nei limiti della disponibilità dei fondi assegnati, nei tempi e nei modi di seguito specificati:

 - a. per contributi di importo non superiore a 200 milioni:
 1. 40 per cento alla comunicazione di inizio lavori da parte del direttore dei lavori;
 2. saldo alla ultimazione dei lavori;
 - b. per contributi di importo superiore a 200 milioni:
 1. 40 per cento alla comunicazione di inizio lavori;
 2. 40 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per importi pari almeno al 90 per cento dell'ammontare del contributo concesso;
 3. saldo alla ultimazione dei lavori."

2. Dopo il comma 2 dell'art. 9 è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. L'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione, a cura del direttore dei lavori, della seguente documentazione:

 1. comunicazione di fine lavori;
 2. attestazione di regolare esecuzione dei lavori;
 3. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati;
 4. rendicontazione delle spese sostenute da documentarsi a mezzo fatture da prodursi in copia;
 5. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
 6. dichiarazione del direttore lavori rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25, finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio."

[Torna al Testo Coordinato](#)

Ordinanza commissariale 26 febbraio 1999, n. 45

Disposizioni per la rapida realizzazione degli interventi previsti dall'Ordinanza commissariale n. 61/97.

(B.U.R. n. 13 del 05.03.1999)

Vista l'Ordinanza del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata Ordinanza ministeriale n. 2668/97, come modificato dall'art. 4 dell'O.M. n. 2694/97 e dall'art. 8 dell'O.M. n. 2706/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili o agibili con provvedimento, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

Visto l'articolo 4, commi 3 e 5, del D.L. n. 6/98 convertito con legge n. 61/98;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997, così come modificata dalle ordinanze commissariali n. 4 del 23 gennaio 1998 e n. 136 del 10 luglio 1998;

Visto lo schema di contratto di appalto-tipo approvato con atto di Giunta regionale n. 6417 del 23 dicembre 1998, pubblicato nel BUR del 30 dicembre 1998;

Preso atto che, nonostante i ripetuti inviti rivolti alle Amministrazioni comunali, ai tecnici progettisti, e alle Associazioni di Imprese al fine di accelerare l'avvio delle opere di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici sopra richiamati e oggetto di concessioni contributive rilasciate ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 61/97, gli stessi non hanno ottenuto i risultati attesi;

Considerato che fra le varie cause che hanno impedito e tuttora impediscono un rapido avvio della ricostruzione vanno annoverate anche la difficoltà di reperire imprese, nonché la mancanza, nelle procedure approvate con l'Ordinanza n. 61/97 e successive modificazioni e integrazioni, del termine di inizio lavori, che indurrebbe i privati e le imprese a procrastinare l'inizio degli stessi con il rischio poi di non poter rispettare il termine finale e di perdere conseguentemente il contributo;

Preso atto della necessità, scaturita anche dai numerosi incontri tenutisi con le Istituzioni, le Associazioni di categoria, e gli Ordini Professionali interessati, di assumere provvedimenti idonei a superare le difficoltà sopra descritte;

Ritenuto necessario per il raggiungimento delle finalità sopra indicate stabilire un termine per l'inizio dei lavori di cui trattasi, disciplinando altresì una procedura che consenta di superare le difficoltà sopra descritte e di prestare adeguata assistenza al soggetto beneficiario, al fine di realizzare con la massima rapidità, gli interventi previsti dalla citata ordinanza n. 61/97;

Vista l'Ordinanza Ministeriale n. 2947 del 24 febbraio 1999, volta anch'essa ad imprimere una ulteriore accelerazione al processo di ricostruzione in corso;

ORDINA

Art. 1

(Termine per il rilascio della concessione contributiva)

1. I Comuni sono tenuti a rilasciare la concessione contributiva prevista dall'ordinanza n. 61/97 e successive modificazioni e integrazioni, entro il 23 marzo 1999.
2. Il Comune di Foligno, in ragione dell'elevato numero di domande presentate, provvede al rilascio della concessione contributiva entro il 15 aprile 1999.

3. Le integrazioni ai progetti di cui alle ordinanze commissariali n. 97/98 e n. 136/98 debbono essere presentate entro e non oltre il 30 marzo e le relative concessioni contributive sono rilasciate entro e non oltre il 30 aprile 1999.
4. La concessione contributiva rilasciata deve essere comunicata al beneficiario entro e non oltre i successivi dieci giorni.

Art. 2

(Adempimenti dei Comuni)

1. Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini indicati all'art.1, i Comuni trasmettono al Commissario delegato l'elenco dei procedimenti di concessione ancora pendenti, indicandone i motivi.
2. Il Commissario delegato, sulla base delle motivazioni indicate dal Comune, adotta i conseguenti provvedimenti, ivi comprese la nomina di un commissario ad acta per il rilascio delle concessioni contributive e la proposta alla Giunta Regionale di revoca, anche parziale, del finanziamento concesso ai sensi dell'art.14, comma 14, della legge 30 marzo 1998, n.61.
3. Al fine di accedere ai benefici previsti dalla misura comunitaria per gli interventi sugli immobili destinati a residenza principale degli agricoltori, i Comuni ricompresi nell'area dell'Obiettivo 5b trasmettono al Commissario delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, l'elenco delle predette unità immobiliari adibite ad abitazione principale dell'agricoltore, con l'indicazione della partita IVA e degli estremi della iscrizione alla Camera di Commercio, ove dovuta. Si intende agricoltore chi gestisce un'azienda agricola in possesso di partita IVA e di iscrizione alla Camera di Commercio, ove dovuta, o chi svolge attività agricola in qualità di salariato.

Art. 3

(Termine per l'inizio dei lavori)

1. I lavori per gli interventi di cui all'Ordinanza n. 61/97 e successive modificazioni e integrazioni, devono avere inizio entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione del contributo, ovvero entro il termine stabilito dal comune in un apposito programma che disciplina l'organizzazione degli interventi nel centro urbano del capoluogo. Il direttore dei lavori, nei 5 giorni dall'inizio dei lavori, ne dà comunicazione al Comune ed alla Regione.
2. Qualora i lavori non abbiano avuto inizio nel termine di cui al comma 1 o non sia stata depositata presso il Comune competente copia del contratto di appalto stipulato, il Comune, entro i successivi dieci giorni, può convocare dinanzi a sé, anche a mezzo telegramma, il delegato ai sensi dell'art.3, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 61/97 e le associazioni imprenditoriali del settore edile, al fine di agevolare quanto più possibile il reperimento di una o più imprese disponibili ad eseguire i lavori nel rispetto dei termini stabiliti e a sottoscrivere il contratto per l'affidamento dei lavori entro i successivi quindici giorni. Copia del contratto sottoscritto è depositato presso il Comune, a cura del committente.
3. Il termine di dodici mesi per la ultimazione dei lavori, stabilito all'art. 10 dell'ordinanza n.61/1997 decorre comunque dalla comunicazione della concessione contributiva.

Art. 4

(Intervento comunale)

1. Decorso inutilmente il termine per l'inizio dei lavori, fissato all'art. 3, comma 1, o quello stabilito all'art.3, comma 2, per l'iniziativa del Comune, il soggetto delegato, entro i successivi quindici giorni può dare mandato irrevocabile al Comune per la realizzazione degli interventi, senza che ciò comporti oneri per lo stesso Comune.
2. Il Comune si sostituisce al proprietario, ai sensi del comma 1, entro 30 giorni senza altra formalità e provvede alla esecuzione degli interventi, avvalendosi del contributo già concesso e del progetto già presentato e disponendo, ove opportuno, l'accorpamento di più interventi, affidandone l'esecuzione a trattativa privata con ricerca di mercato, nel rispetto del termine stabilito per la fine dei lavori. Ai sensi dell'art.4 dell'ordinanza ministeriale n.2997 del 24 febbraio 1999, non si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. Restano a carico dell'avente diritto gli oneri eccedenti l'importo del contributo, che debbono essere liquidati al Comune entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di inadempienza il Comune esercita l'azione di rivalsa per il recupero delle somme eccedenti l'entità del contributo concesso e utilizzato.
4. Il Comune, nell'esercizio dei poteri delegati ai sensi del comma 1, nomina il direttore dei lavori.

Art. 5

(Fondo per gli interventi sostitutivi comunali)

1. Il fondo istituito a favore dei Comuni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n.30/98, è integrato con apposito atto per far fronte alle eventuali anticipazioni dovute a maggiori costi degli interventi comunali di cui all'art.4 rispetto all'entità del contributo concesso.

Art.6

(Revoca dei contributi)

1. Qualora i soggetti delegati ai sensi dell'art.3, comma 3, dell'ordinanza commissariale n.61/1997 non abbiano dato tempestivo inizio ai lavori, ovvero non abbiano conferito mandato ai sensi dell'art.4 della presente ordinanza, il Comune procede alla revoca del contributo concesso.
2. L'inutile decorso del termine per la ultimazione dei lavori, stabilito all'art.10 della ordinanza commissariale n.61/1997, comporta la revoca del contributo concesso per l'autonoma sistemazione, previsto all'art.7, comma 2, dell'Ordinanza ministeriale 28 settembre 1997, n.2668.

Art. 7

(Procedimenti relativi a precedenti eventi sismici)

1. La rinuncia espressa richiesta dall'art.11, comma 1, della legge regionale 12 agosto 1998, n.30 deve essere presentata entro e non oltre il 30 marzo 1999. L'inutile decorso del termine determina l'inammissibilità ai contributi previsti dalla citata legge regionale n. 30/98.
2. Entro e non oltre il 15 aprile 1999, i Comuni trasmettono alla Regione l'elenco degli aventi diritto ai benefici previsti per gli eventi sismici del 1979, 1984 e 1985 che hanno presentato l'espressa rinuncia ai sensi dell'art.11, comma 1, legge regionale 12 agosto 1998, n.30.

Art. 8

(Integrazione all'Ordinanza n. 61/97)

1. All'Art.6, comma 7, lett. d), dell'Ordinanza commissariale n. 61/97, dopo le parole "dell'intervento" sono aggiunte le seguenti "nonché a garantire il rientro nell'abitazione del nucleo familiare sgomberato".
2. All'art.9, comma 2 bis, dopo le parole "agibilità dell'edificio" sono aggiunte le seguenti, "nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati".

Art. 9

(Norma transitoria)

1. Nel caso di concessioni contributive già comunicate alla data di pubblicazione della presente ordinanza, i lavori devono aver inizio od il contratto deve essere depositato, entro e non oltre il 23 marzo 1999.

[Torna al Testo Coordinato](#)

Ordinanza commissariale 20 aprile 1999, n. 96

Crisi sismiche del 12 maggio e del 26 settembre 1997. Ulteriori modifiche e integrazioni all'ordinanza commissariale n. 61/97. Ammissibilità delle domande ai benefici previsti dall'art. 4 della L.R. n. 30/98.

(Supplemento ordinario n. 5 al B.U.R. n. 24 del 28.04.1999)

Vista l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata Ordinanza ministeriale n. 2668/97, come modificato dall'art. 4 dell'O.M. n. 2694/97 e dall'art. 8 dell'O.M. n. 2706/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili o agibili con provvedimento, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

Visto l'articolo 4, commi 3 e 5, del D.L. n. 6/98 convertito con legge n. 61/98;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997, così come modificata dalle ordinanze commissariali n. 4 del 23 gennaio 1998 e n. 136 del 10 luglio 1998;

Preso atto che numerosi Comuni hanno rappresentato la necessità di regolamentare l'ammissibilità ai benefici previsti dall'art. 4 della L.R. 12 agosto 1998, n. 30 delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni ed integrazioni qualora, essendo già scaduto il termine per le presentazioni delle domande, previsto dall'art. 3, comma 1, della D.G.R. n. 5180/98, sia stato verificato, in sede progettuale, che il grado di danneggiamento degli edifici o la loro vulnerabilità sono superiori alle soglie di cui all'allegato A) all'Ordinanza commissariale n. 61/97 non consentendo pertanto ai proprietari degli stessi di poter usufruire delle provvidenze previste dalla stessa Ordinanza;

Considerato che con deliberazione n. 194 del 17 febbraio 1999, la Giunta regionale ha, tra l'altro, definito al punto 2, lett. e), le modalità di determinazione del contributo per gli interventi su edifici con danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia di cui all'allegato A) alla legge n. 61/98, ricompresi nei programmi di recupero di cui all'art. 3 della stessa legge n. 61/98, in considerazione dei maggiori oneri derivanti da specifiche prescrizioni del Comune in ordine all'adeguamento igienico sanitario, al ripristino degli elementi architettonici esterni, alle rifiniture esterne ed alle parti comuni dell'intero edificio;

Rilevata la necessità di applicare le medesime modalità di determinazione del contributo anche nel caso di interventi su edifici compresi nell'ambito dei programmi di recupero che usufruiscono delle provvidenze previste dall'Ordinanza commissariale n. 61/98 e che siano oggetto delle sopra richiamate specifiche prescrizioni da parte dei Comuni;

Ritenuto di dover disciplinare l'ammissibilità ai benefici previsti dall'art. 4 della L.R. n. 30/98 delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 61/97 e che non possono essere ammesse alle provvidenze di cui all'Ordinanza stessa per le motivazioni sopra enunciate o per mancanza di requisiti accertata dal Comune in sede di istruttoria;

Ritenuto altresì di dover adeguare le disposizioni dettate dall'Ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni ed integrazioni a quanto stabilito dall'art. 14 della legge n. 61/98 in merito alle attività di controllo finalizzate ad assicurare il rispetto delle norme sul trattamento dei lavoratori e sulla sicurezza dei cantieri;

ORDINA

Art. 1

1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 dell'Ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:

"3 bis. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 2 riguardino immobili ricompresi nei programmi di recupero di cui all'art. 3 della legge 61/98 e comportino maggiori oneri, conseguenti a specifiche prescrizioni del Comune per l'adeguamento igienico-sanitario, per il ripristino degli elementi architettonici esterni, le rifiniture esterne e le parti comuni dell'intero edificio, al contributo determinato applicando le modalità di calcolo previste dai precedenti commi, è aggiunto, per la copertura dei predetti effettivi maggiori oneri, un ulteriore contributo che sommato al precedente non può superare l'importo derivante dall'applicazione alla superficie complessiva del livello di costo L2 della tabella 7.1.A dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180 del 14 settembre 1998, senza le maggiorazioni di cui alla tabella 8 dello stesso allegato B). Il contributo così determinato può eccedere i limiti di sessanta e centoventi milioni di cui ai precedenti commi 1 e 2. Il contributo sulle rifiniture e gli impianti interni viene calcolato secondo le modalità stabilite dal comma 6 bis".

"3 ter. L'erogazione del saldo del contributo di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione, a cura del direttore dei lavori, della documentazione prevista dal comma 2 bis dell'art. 9 dell'Ordinanza commissariale n. 61/97 così come integrato dal comma 1 dell'art. 3 della presente Ordinanza, nonché di una dichiarazione attestante la conformità dei lavori realizzati alle specifiche prescrizioni dettate dal Comune".

Art. 2

1. Le domande presentate ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 61/97, non ammesse a beneficiare delle provvidenze previste dalla citata Ordinanza per mancanza di requisiti accertata dal Comune in sede di istruttoria, o in quanto riferite ad edifici che presentano un livello di danneggiamento o vulnerabilità superiori alle soglie riportate nell'allegato A alla stessa Ordinanza, valgono quali domande presentate ai sensi dell'art. 3 della deliberazione della Giunta regionale n. 5180 del 14 settembre 1998.
2. I Comuni, entro il termine del 30 maggio 1999, provvedono a richiedere agli interessati la documentazione integrativa necessaria a rendere la domanda conforme alle disposizioni di cui al citato art. 3 della D.G.R. n. 5180/98.
3. La documentazione integrativa deve essere presentata entro dieci giorni dalla data della richiesta.
4. Entro e non oltre il 30 maggio 1999, i Comuni trasmettono alla Regione l'elenco delle domande utilizzando l'apposito modulo contenuto nell'allegato D alla D.G.R. n. 5110/91 ed il supporto informatico fornito dalla Regione.

Art. 3

1. Dopo il punto 6 del comma 2 bis dell'art. 9 dell'Ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente punto:
"7) Documento unico di regolarità contributiva attestante l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dovuti all'I.N.P.S., I.N.A.I.L. e alla Cassa edile, ovvero certificati liberatori di cui al comma 12 dell'art. 14, L. n. 61/1998".

Art. 4

1. Il comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 45 del 25 febbraio 1999, è così sostituito:
“Per la riparazione di edifici nei quali sono comprese unità abitative occupate da nuclei familiari sgomberati e alloggiati in moduli abitativi o in autonoma sistemazione, decorso inutilmente il termine per l'inizio dei lavori fissato all'art. 3, comma 1, o quello stabilito all'art. 3, comma 2, per l'iniziativa del Comune, il soggetto delegato, entro i successivi quindici giorni può dare mandato irrevocabile al Comune per la realizzazione degli interventi, senza che ciò comporti oneri per lo stesso Comune”.
2. Al comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza commissariale n. 45 del 25 febbraio 1999, dopo le parole “n. 61/1997” è inserita la seguente frase: “, per la riparazione di immobili nei quali sono comprese unità abitative occupate da nuclei familiari sgomberati e alloggiati in moduli abitativi o in autonoma sistemazione,”.

[Torna al Testo Coordinato](#)

Ordinanza commissariale 26 aprile 1999, n. 100

Parziale modifica dell'Ordinanza n. 96 del 20 aprile 1999, recante ulteriori modifiche e integrazioni all'Ordinanza n. 61/97 e successive.

(Supplemento ordinario n. 5 al B.U.R. n. 24 del 28.04.1999)

Vista la propria precedente Ordinanza n. 96 del 20 aprile 1999, avente per oggetto: "Crisi sismiche iniziate il 12 maggio 1997 e il 26 settembre 1997. Ulteriori modifiche ed integrazioni all'Ordinanza commissariale n. 61/97. Ammissibilità delle domande ai benefici previsti dall'art. 4 della L.R. n. 30/98.";

Rilevato che per agevolarne la consultazione da parte di tutti i soggetti interessati si rende necessario provvedere alla redazione del testo coordinato dell'Ordinanza n. 61/97 e successive, che la suddetta Ordinanza n. 96/99 ulteriormente modifica e integra;

Ritenuto che al fine di garantire linearità e chiarezza di esposizione all'articolato del redigendo testo coordinato dell'Ordinanza n. 61/97 è opportuno procedere alla parziale modificazione dell'art. 1 della citata Ordinanza n. 96/99, eliminando nel testo di quest'ultimo provvedimento la presenza di riferimenti normativi superflui e di non chiara lettura;

ORDINA

Art. 1

1. Il comma 3 ter dell'art. 7 dell'Ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni ed integrazioni, così come aggiunto dall'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 96 del 20 aprile 1999 è sostituito dal seguente:
"3 ter. L'erogazione del saldo del contributo di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione, a cura del direttore dei lavori, della documentazione prevista dal comma 2 bis del successivo art. 9, nonché di una dichiarazione attestante la conformità dei lavori realizzati alle specifiche prescrizioni dettate dal Comune".

Ordinanza commissariale 4 giugno 1999, n. 138

Crisi sismiche iniziate il 12 maggio 1997 e il 26 settembre 1997. Ulteriori modifiche ed integrazioni all'Ordinanza commissariale n. 61/97.

(B.U.R. n. 34 del 09.06.1999)

Vista l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata Ordinanza ministeriale n. 2668/97, come modificato dall'art. 4 dell'O.M. n. 2694/97 e dall'art. 8 dell'O.M. n. 2706/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili o agibili con provvedimento, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

Visto l'articolo 4, commi 3 e 5, del D.L. n. 6/98 convertito con legge n. 61/98;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997, così come successivamente modificata e integrata;

Visto, in particolare, l'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni ed integrazioni, con cui sono state stabilite le modalità di calcolo del contributo concedibile;

Visto altresì l'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 96 del 20 aprile 1999 con il quale, al fine di adeguare le disposizioni dettate dalla O.C. n. 61/97 e successive modificazioni e integrazioni a quanto stabilito dall'art. 14 della legge n. 61/98, è stato fatto obbligo al Direttore dei lavori di presentare, prima dell'erogazione del saldo del contributo, il documento unico di regolarità contributiva attestante l'adempimento agli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi da parte delle imprese esecutrici;

Considerato che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della O.C. n. 61/97 così come modificato dall'art. 2 della O.C. n. 271 del 26 novembre 1998, per l'unità immobiliari ricomprese nell'edificio che non abbiano i requisiti elencati nei commi 1 e 2 dello stesso art. 7 il contributo, calcolato secondo le modalità del predetto comma 1, è ridotto del 30 per cento;

Rilevato che, da parte dei Comuni, è stato più volte evidenziato come la citata riduzione del 30 per cento risulti fortemente penalizzante per i soggetti interessati, in relazione sia alle modalità di esecuzione degli interventi di riparazione del danno e di miglioramento sismico e delle finiture connesse che interessano l'intero edificio, sia alle conseguenti modalità di riparto della spesa, che viene generalmente distribuita tra le unità immobiliari interessate sulla base delle quote millesimali o delle superficie delle stesse;

Preso atto del parere favorevole espresso dai Comitati Tecnico-Scientifici dell'Umbria e delle Marche, rispettivamente nelle sedute del 18 maggio 1999 e del 25 maggio 1999, in ordine alla richiesta formulata dai Comuni di eliminare dal calcolo del contributo concedibile la suddetta riduzione del 30 per cento;

Rilevato inoltre che ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 12, della legge n. 61/98 si rende necessario precisare che, nel caso in cui non venga prodotta la documentazione di cui al punto 7) del comma 2 bis dell'art. 9 dell'ordinanza n. 61/97 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune opera una ritenuta di garanzia pari al 10% del contributo concesso;

Ritenuto, pertanto, di dover apportare le conseguenti modifiche all'ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Art. 1

(Modifiche all'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 61/97)

1. Al comma 1 dell'art. 7 le parole da "Alle abitazioni" fino a "fondo perduto" sono sostituite con le seguenti: "Il contributo di cui al comma 1 dell'art. 1 è".
2. Al Comma 2 dell'art. 7 è soppresso il primo periodo e nel secondo periodo sono sopprese le parole "in esercizio alla data del sisma e oggetto di ordinanza di sgombero sindacale".
3. Il comma 3 dell'art. 7 è soppresso.
4. Al comma 6 bis dell'art. 7 il penultimo periodo è così sostituito: "Per le unità immobiliari destinate a ospitare comunità, dichiarate inagibili con provvedimenti, la minore somma non può eccedere i sessanta milioni; nel caso di agibilità, la minore somma non può eccedere i quarantadue milioni.".

Art. 2

(Modifiche all'art. 9 dell'ordinanza commissariale n. 61/97)

1. Al punto 4 del comma 2 bis dell'art. 9 dopo le parole "a mezzo fatture" è aggiunta la parola "quietanzate" e dopo le parole "da prodursi in copia" sono aggiunte le parole "conforme. Le fatture originali debbono essere conservate ed esibite a richiesta degli Organi di controllo".
2. Dopo il comma 2 bis dell'art. 9 dell'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"2 ter. In caso di mancata presentazione della documentazione indicata al punto 7) del comma 2 bis, il Comune opera una ritenuta di garanzia pari al 10 per cento dell'importo del contributo concesso da versare all'atto della integrazione.".

[Torna al Testo Coordinato](#)

Ordinanza commissariale 28 settembre 1999, n. 218

Crisi sismiche iniziate il 12 maggio 1997 e il 26 settembre 1997. Ulteriori modifiche all'Ordinanza commissariale n. 61/97.

(B.U.R. n. 54 del 13.10.1999)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata ordinanza ministeriale n. 2668/97, come modificato dall'art. 4 dell'O.M. n. 2694/97 e dall'art. 8 dell'O.M. n. 2706/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili o agibili con provvedimento, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

Visto l'articolo 4, commi 3 e 5, del D.L. n. 6/98 convertito con legge n. 61/98;

Vista l'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997, così come successivamente modificata ed integrata;

Visto in particolare l'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 96 del 20 aprile 1999 con il quale, al fine di adeguare le disposizioni dettate dall'ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni ed integrazioni a quanto stabilito dall'art. 14 della legge n. 61/98, è stato fatto obbligo al direttore dei lavori di presentare, prima dell'erogazione del saldo del contributo, il documento unico di regolarità contributiva attestante l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi;

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 ter dell'art. 9 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni ed integrazioni, la mancata presentazione del documento unico di regolarità contributiva comporta l'applicazione di una ritenuta di garanzia pari al 10 per cento dell'importo del contributo concesso da versare all'atto dell'integrazione;

Rilevato che la citata ritenuta di garanzia appare del tutto inadeguata rispetto ai pericoli derivanti dai fenomeni di evasione contributiva e lavoro nero, che, se non adeguatamente contrastati, potrebbero trovare spazi sempre più significativi nell'ambito della complessa e vasta attività di ricostruzione con grave pregiudizio per la qualità stessa degli interventi;

Preso atto della necessità di porre in essere ogni misura atta a garantire il massimo della legalità negli interventi di ricostruzione post-terremoto con particolare riguardo al problema della sicurezza sui cantieri, nonché alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa delle imprese esecutrici dei lavori;

Ravvisata pertanto l'opportunità di subordinare l'erogazione della rata iniziale del contributo, per coloro che non abbiano ancora iniziato i lavori, oltre alla presentazione della comunicazione di inizio lavori, all'accertamento da parte del Comune della avvenuta notifica preliminare di cui all'art. 11 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;

Ravvisata altresì la necessità di subordinare l'erogazione del saldo del contributo, alla presentazione, oltre che della documentazione di rendicontazione, anche del certificato di regolarità contributiva di cui al punto 7 del comma 2 bis dell'art. 9 dell'ordinanza commissariale n. 61/97;

ORDINA

Art. 1

1. Qualora i lavori non abbiano ancora avuto inizio, l'erogazione della rata iniziale del contributo di cui al comma 2 dell'art. 9 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 è subordinata alla presentazione, a cura del direttore dei lavori, della comunicazione di inizio lavori, nonché all'accertamento, da parte del Comune, dell'avvenuta notifica preliminare di cui all'art. 11 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494.

Art. 2

1. Il comma 2 ter dell'art. 9 dell'ordinanza commissariale n. 61/97, come introdotto dal comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 138/99, è soppresso.

[Torna al Testo Coordinato](#)

Ordinanza commissariale 19 gennaio 2000, n. 8

Crisi sismiche iniziate il 12 maggio 1997 e il 26 settembre 1997. Ulteriori modifiche e integrazioni all'Ordinanza commissariale n. 61/97. Disposizioni per la definizione dei procedimenti concessori pendenti. Proroga del termine di ultimazione dei lavori.

(B.U.R. n. 4 del 26.01.2000)

Vista l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata Ordinanza ministeriale n. 2668/97, come modificato dall'art. 4 dell'O.M. n. 2694/97 e dall'art. 8 dell'O.M. n. 2706/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili o agibili con provvedimento, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

Visto l'articolo 4, commi 3 e 5, del D.L. n. 6/98 convertito con legge n. 61/98;

Vista l'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997, così come modificata dalle ordinanze commissariali n. 4 del 23 gennaio 1998 e n. 136 del 10 luglio 1998;

Vista infine l'Ordinanza commissariale n. 45 del 26 febbraio 1999 con la quale sono state dettate specifiche disposizioni al fine di garantire una rapida realizzazione degli interventi previsti dalla predetta ordinanza n. 61/97;

Atteso che gli obiettivi stabiliti con la citata Ordinanza commissariale n. 45/99, consistenti essenzialmente in una ulteriore accelerazione delle procedure per l'avvio delle opere di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici sopra richiamati, oggetto di concessioni contributive ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 61/97, devono considerarsi nella sostanza raggiunti;

Preso atto che da parte dei Comuni interessati sono stati segnalati alcuni limitati casi di procedimenti concessori definiti oltre i termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 1 dell'Ordinanza commissariale n. 45/97 o comunque ancora pendenti, indicandone altresì le relative motivazioni;

Visto l'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza commissariale n. 45/99 che riconosce al Commissario delegato la facoltà di adottare i conseguenti necessari provvedimenti;

Considerato inoltre che ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, dell'Ordinanza commissariale n. 61/97 il termine per l'ultimazione dei lavori di cui trattasi è stato stabilito, a pena di decadenza, in 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione al beneficiario della concessione stessa;

Rilevato che numerosi Comuni hanno rappresentato con varie motivazioni la necessità di una proroga del suddetto termine;

Preso atto della validità delle motivazioni addotte dai Comuni riconducibili spesso all'entità delle opere da realizzare e ai termini stabiliti per l'inizio dei lavori nei contratti di appalto depositati presso i Comuni, che di fatto hanno ridotto in maniera significativa il tempo utile per la realizzazione dei previsti interventi di riparazione, oltreché a specifiche particolari situazioni;

Ritenuto di dover emanare ulteriori disposizioni che consentano il rilascio delle concessioni contributive previste dall'Ordinanza n. 61/97 e successive modificazioni ed integrazioni per i procedimenti che non si sono conclusi entro i termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 1 dell'Ordinanza commissariale n. 45/99;

Ritenuto inoltre di dover prevedere una proroga del termine di ultimazione dei lavori così come stabilito dall'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 61/97;

ORDINA

Art. 1

(Definizione dei procedimenti concessori pendenti)

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sul BUR, i Comuni debbono rilasciare le concessioni contributive relative ai procedimenti ancora pendenti alla data di scadenza dei termini stabiliti dall'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 45/99.
2. Alle concessioni contributive rilasciate ai sensi del comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'Ordinanza commissariale n. 45/99, in quanto compatibili.
3. Il mancato rilascio delle concessioni contributive entro il termine di cui al comma 1, dovuto a inadempienze dei proprietari interessati, comporta la decadenza degli stessi dalle provvidenze, fatta salva l'applicazione delle procedure previste dall'art. 12 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98.

Art. 2

(Proroga del termine di ultimazione dei lavori)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 sono aggiunti i seguenti commi:
"1 bis. A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono autorizzare per giustificati motivi la proroga fino a sei mesi del termine di ultimazione dei lavori.
1 ter. Qualora il termine di cui al comma 1 del presente articolo risulti scaduto, i Comuni, su richiesta dei proprietari interessati, da prodursi a pena di decadenza entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul B.U.R., procedono all'adozione del provvedimento di proroga di cui al comma 1 bis.
1 quater. Nel caso in cui nel corso dei lavori si verificano cause di sospensione dei lavori stessi, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione dei lavori accertato dal Comune non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione dei lavori previsto dal comma 1."

Art. 3

(Decadenza contributo per l'autonoma sistemazione)

1. Decorso il termine di dodici mesi dalla comunicazione dell'avvenuta concessione contributiva senza che i lavori siano ultimati, fatto salvo il periodo di sospensione dei lavori accertato dal Comune di cui al precedente art. 2, gli aventi diritto decadono dal contributo per l'autonoma sistemazione previsto dall'art. 7 dell'Ordinanza ministeriale n. 2908/98.

[Torna al Testo Coordinato](#)

Ordinanza commissariale 28 luglio 2000, n. 102

Disposizioni in ordine al “documento di regolarità contributiva” – D.U.R.C..

(B.U.R. n. 42 del 04.08.2000)

Visto l'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 96 del 20 aprile 1999, con il quale è stata introdotta la norma che subordina l'erogazione del saldo del contributo alla presentazione da parte dei proprietari aventi diritto del documento unico di regolarità contributiva, di seguito D.U.R.C., "attestante l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dovuti all'I.N.P.S., I.N.A.I.L. e alla Cassa edile";

Vista l'ordinanza commissariale n. 138 del 4 giugno 1999, con la quale a parziale modifica di quanto stabilito con la precedente ordinanza n. 96/99 è stato specificato che in caso di mancata presentazione del D.U.R.C., "il Comune opera una ritenuta di garanzia pari al 10 per cento dell'importo del contributo concesso da versare all'atto dell'integrazione";

Vista infine l'ordinanza n. 218 del 28 settembre 1999, con la quale è stato ripristinato il disposto di cui all'art. 3 della citata ordinanza n. 96/99 e, pertanto, il saldo del contributo viene erogato solo previa presentazione del D.U.R.C.;

Rilevato che da parte di molti Comuni e cittadini interessati è stato nel frattempo rappresentato come in numerosi casi l'erogazione del saldo del contributo è stata bloccata a causa della impossibilità per il committente di produrre il D.U.R.C., provocando gravissimi disagi agli aventi diritto che debbono indebitarsi per poter fare fronte alle obbligazioni assunte;

Considerato che la mancata produzione del D.U.R.C. ha tra le cause più ricorrenti le seguenti fattispecie:

- a. il committente ha affidato i lavori prima della disposizione introdotta dall'ordinanza n. 96/99 e pertanto, non essendo a conoscenza dell'obbligo della presentazione del D.U.R.C., non ha potuto sufficientemente tutelarsi a livello contrattuale nei confronti dell'impresa, i cui corrispettivi sono stati pagati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori la cui emissione non coincide con gli stati di avanzamento presentati ai Comuni ai fini dell'erogazione dei contributi;
- b. il committente, pur essendo a conoscenza della predetta disposizione, riceve un documento negativo che preclude la possibilità di accedere al saldo del contributo;

Considerato inoltre che sono state rappresentate da vari Comuni e da cittadini le difficoltà economiche che gli aventi diritto debbono affrontare soprattutto quando gli interventi, essendo inferiori a 200 milioni di contributo, prevedono le erogazioni dei contributi stessi in solo due rate: 40% in anticipazione, all'inizio dei lavori, e 60% a saldo, alla conclusione degli stessi;

Ritenuto opportuno e necessario emanare disposizioni affinché, al fine di evitare eccessive penalizzazioni nei confronti degli aventi diritto ingiustamente colpiti e di raggiungere comunque l'obiettivo della trasparenza nei confronti delle imprese, vengano introdotte idonee soluzioni per ogni singola fattispecie sopra rappresentata;

O R D I N A

Art. 1

1. Per quanto riguarda l'erogazione del saldo del contributo previsto per gli interventi da eseguirsi ai sensi dell'ordinanza n. 61/97 vengono individuate le seguenti procedure:
 - a) *per i lavori affidati prima dell'ordinanza n. 96 del 20 aprile 1999*
Il Comune eroga il saldo del contributo agli aventi diritto, fatto salvo il soddisfacimento di ogni altra condizione riportata all'art. 9 dell'ordinanza n. 61/97, così come successivamente modificato e integrato, anche in presenza del D.U.R.C. che evidenzia irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori;

b) *per i lavori affidati dopo l'ordinanza n. 96 del 20 aprile 1999*

Qualora il D.U.R.C rilasciato evidenzi irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori, il committente può presentarlo al Comune unitamente alla documentazione prevista dall'art. 9 dell'ordinanza n. 61/97, così come successivamente modificato e integrato, per ottenere l'erogazione del saldo.

Il Comune chiede allo "Sportello unico" la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti di ogni singolo Ente e provvede a liquidare direttamente allo Sportello stesso le somme dovute, avvalendosi del contributo concesso agli aventi diritto. Il Comune procede successivamente alla erogazione del saldo del contributo agli stessi aventi diritto, detratte le somme direttamente liquidate allo Sportello. Gli aventi diritto detraggono dall'importo dovuto all'impresa, quello erogato dal Comune allo Sportello, esercitando l'azione di rivalsa qualora abbiano già saldato il loro debito con la impresa stessa.

Art. 2

1. L'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e la Cassa Edile perseguono le imprese inadempienti ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Lo sportello unico comunica alla Regione, che provvede alla sua pubblicazione, l'elenco delle imprese per le quali sono state evidenziate le irregolarità contributive di cui all'art. 1, comma 1.
3. I Comuni e gli Enti pubblici sono tenuti ad escludere dalle gare di appalto le imprese ricomprese nell'elenco di cui al comma 2.

Art. 3

1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 61/97 così come sostituito dal comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 271/98 sono soppresse le parole da "a) per contributi di importo non superiore a 200 milioni:" a "b) per contributi di importo superiore a 200 milioni:".

[Torna al Testo Coordinato](#)

Ordinanza commissariale 8 novembre 2000, n. 129

Crisi sismiche iniziate il 12 maggio 1997 e il 26 settembre 1997 – Ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modifiche ed integrazioni – Disposizioni in ordine alla ultimazione dei lavori.

(B.U.R. n. 60 del 22.11.2000)

Vista l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata Ordinanza ministeriale n. 2668/97, come modificato dall'art. 4 dell'O.M. n. 2694/97 e dall'art. 8 dell'O.M.n. 2706/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili o agibili con provvedimento, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

Visto l'articolo 4, commi 3 e 5, del D.L. n. 6/98 convertito con legge n. 61/98;

Vista l'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista infine l'Ordinanza commissariale n. 8 del 19 gennaio 2000 con la quale sono state dettate specifiche disposizioni al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti dalla predetta ordinanza n. 61/97;

Preso atto che alcuni Comuni hanno rappresentato che, per motivi non direttamente imputabili agli aventi diritto, non è stato possibile in qualche caso terminare i lavori entro i termini stabiliti;

Ritenuto necessario emanare disposizioni per consentire il completamento dei lavori ed il conseguente rientro dei nuclei sgomberati con particolare riferimento a quelli alloggiati nei moduli abitativi mobili, responsabilizzando i direttori dei lavori e le imprese esecutrici;

Preso atto altresì che alcuni Comuni, al fine di dare comunque l'avvio alla ricostruzione, hanno dovuto rilasciare concessioni contributive oltre i termini stabiliti dall'art. 1, comma 1, della soprarichiamata Ordinanza n. 8/00 e che alcune pratiche sono ancora pendenti per motivi che non possono essere imputati ai cittadini interessati;

ORDINA

Art. 1

1. Qualora, alla data di scadenza del termine per l'ultimazione degli interventi da eseguirsi ai sensi dell'ordinanza n. 61/97 e successive modificazioni e integrazioni, i lavori non risultino completati, il proprietario o suo delegato presenta al Comune, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, una dettagliata relazione redatta dal direttore dei lavori sullo stato delle opere, con particolare riferimento a quelle che restano da eseguire rapportandole a quelle previste nel computo metrico in base al quale è stata rilasciata la concessione contributiva. In tale relazione, sottoscritta per accettazione dalla impresa o dalle imprese esecutrici, sono individuati i termini ritenuti necessari per la conclusione dei lavori.
2. Nel caso in cui il termine per l'ultimazione dei lavori sia già scaduto, la relazione di cui al comma 1 è presentata al Comune entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
3. Il Comune, esaminata la relazione di cui al comma 1, entro trenta giorni, assegna, con apposito provvedimento, un termine per la fine dei lavori di norma non superiore:

- a mesi tre per gli edifici nei quali risiedevano nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi, ovvero nuclei familiari, diversi da quello del proprietario, che beneficiano o hanno beneficiato del contributo per l'autonoma sistemazione;
 - a mesi sei per gli altri edifici.
4. Nel caso in cui l'impresa, o le imprese, non sottoscrivano la relazione di cui al comma 1 non ritenendo congruo il periodo in essa previsto, ovvero dalla relazione risulti la necessità di un termine superiore a quello di cui al precedente comma 3, il Comune, valutata la relazione e verificato lo stato del cantiere, anche in relazione al computo metrico, può assegnare, con apposito e motivato provvedimento, un termine diverso e comunque non superiore a mesi dieci.

Art. 2

1. Qualora non vengono rispettati i termini di cui ai commi 3 e 4 dell' art. 1, il Comune, entro quindici giorni dall'accertamento, comunica alla Regione, i nominativi delle imprese e dei direttori dei lavori inadempienti per la pubblicazione nel B.U.R..
2. I Comuni e gli Enti pubblici sono tenuti ad escludere dall'affidamento di opere ed incarichi professionali connessi alla ricostruzione le imprese ed i tecnici inseriti nell'elenco formato ai sensi del comma 1.

Art. 3

1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine assegnato il Comune si sostituisce per il completamento dell'intervento, anche in danno dei proprietari, limitatamente ai casi in cui negli edifici risiedevano nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi, ovvero nuclei familiari, diversi da quello del proprietario, che beneficiano o hanno beneficiato del contributo per l'autonoma sistemazione .

Art. 4

1. Sono valide le concessioni contributive rilasciate oltre la scadenza dei termini fissati dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 8/2000 ed entro la data di pubblicazione della presente ordinanza.
2. I Comuni valutano la sussistenza di situazioni eccezionali dovute a motivi non direttamente imputabili agli aventi diritto, al fine del rilascio di nuove concessioni contributive.

[Torna al Testo Coordinato](#)

Ordinanza commissariale 13 febbraio 2002, n. 11

Eventi sismici 1997 – Ordinanza 61/97 – Disposizioni in ordine alle varianti in corso d'opera e alla presentazione della documentazione di rendicontazione.

(B.U.R. n. 9 del 27.02.2002)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata ordinanza ministeriale n. 2668/97, come modificato dall'art. 4 dell'O.M. n. 2694/97 e dall'art. 8 dell'O.M. n. 2706/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili o agibili con provvedimento, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

Visto l'articolo 4, commi 3 e 5, del D.L. n. 6/98 convertito con legge n. 61/98;

Vista l'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che le varianti in corso d'opera dei lavori di riparazione degli edifici danneggiati a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 sono disciplinate, per ciò che concerne la concedibilità delle provvidenze previste dall'ordinanza commissariale n. 61/97, dall'art. 7, comma 8, della medesima ordinanza;

Atteso che in virtù delle predette disposizioni l'ammissibilità delle varianti è subordinata al rispetto delle procedure previste dalla citata ordinanza, che, tra l'altro, prevedono all'art. 8 il rilascio da parte del Sindaco della preventiva autorizzazione alla loro esecuzione;

Considerato che da parte dei Comuni e delle Associazioni di categoria è stata più volte segnalata l'esigenza di una semplificazione delle citate procedure;

Rilevato che una applicazione generalizzata delle suddette disposizioni che non tenga conto dell'entità quantitativa e qualitativa delle varianti proposte può incidere in maniera negativa sul rispetto dei termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori dall'art. 10 dell'ordinanza commissariale n. 61/97, così come modificato ed integrato dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 8/2000 con un conseguente sostanziale rallentamento dell'attività di ricostruzione;

Rilevato inoltre che, tra i diversi motivi che non consentono ai Comuni di procedere con tempestività alla definizione degli atti di erogazione del saldo dei contributi concessi, particolare rilevanza va attribuita ai ritardi dei direttori dei lavori nella presentazione della documentazione di cui all'art. 9, comma 2 bis, dell'ordinanza commissariale n. 61/97;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere ad una semplificazione delle modalità di autorizzazione delle varianti in corso d'opera in relazione alle caratteristiche delle stesse, fatto comunque salvo l'obbligo dell'acquisizione da parte del Comune dell'attestazione dell'avvenuto deposito del progetto di variante ai sensi della legge n. 64/74, ove necessario, nonché delle eventuali ulteriori autorizzazioni da rilasciarsi da parte delle competenti amministrazioni;

Vista la deliberazione n. 1028 del 29 agosto 2001 con cui la Giunta regionale ha dettato specifiche disposizioni in ordine alla semplificazione delle procedure di autorizzazione delle varianti in corso d'opera riferite agli interventi che beneficiano delle provvidenze di cui all'art. 4 della L.R. n. 30/98;

Ritenuto di dover estendere tale semplificazione anche agli interventi da realizzare ai sensi e con i benefici di cui all'ordinanza commissariale n. 61/97;

Ritenuto infine di dover stabilire un termine entro cui i direttori dei lavori devono produrre ai Comuni la documentazione di rendicontazione prevista dall'art. 9, comma 2 bis, della predetta ordinanza;

ORDINA

Art. 1

(Integrazioni all'Ordinanza n. 61/97)

1. Dopo il comma 8 dell'art. 7 sono aggiunti i seguenti commi:

"9. Fatte salve le procedure abilitative disposte dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale e monumentale, nonché dalla legge n. 64/74 in materia di edilizia antisismica, non sono soggette al rilascio della preventiva autorizzazione, prevista ai soli fini della concessione delle provvidenze dal comma 2 dell'art. 8, le varianti in corso d'opera di lavori già autorizzati che:

a) siano ricomprese tra quelle elencate nel comma 1 dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e, nei limiti tipologici previsti dallo stesso art. 15, comma 1, per gli interventi ricompresi nei programmi di recupero approvati dalla Regione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 61/1998, non siano in contrasto con le indicazioni e le prescrizioni dei programmi medesimi (aventi valore di norme tecniche di attuazione) e con le eventuali specifiche prescrizioni comunali connesse alla determinazione del contributo aggiuntivo di cui al comma 3 bis dell'art. 7;

b) non alterino le caratteristiche strutturali principali del progetto depositato (a titolo esemplificativo devono intendersi alterazioni alle caratteristiche strutturali i seguenti interventi: modifica alla disposizione spaziale delle strutture verticali e degli orizzontamenti; sostituzione di elementi strutturali con altri totalmente diversi per tipologia e funzione; variazione superiore al 20% dei carichi di esercizio; formazione di consistenti aperture per numero e dimensione su strutture portanti; interventi di placcaggio generalizzati in sostituzione di altri interventi non invasivi; etc.), nel rispetto comunque delle norme e delle disposizioni in materia antisismica;

c) non comportino aumento del contributo concesso.

10. Le varianti di cui al comma 9 sono disposte dal direttore dei lavori e comunicate preventivamente al Comune secondo gli schemi riportati negli allegati modelli 1 e 2 che si approvano con il presente atto, sottoscritti da tutti i soggetti ivi indicati.

11. I lavori previsti dalle varianti di cui al comma 9 possono avere inizio, nel possesso da parte dei soggetti interessati degli atti abilitativi in materia edilizia, ambientale e monumentale, qualora necessari, contestualmente all'invio al Comune delle comunicazioni di cui agli allegati modelli 1 e 2, fatto salvo il caso dei lavori per i quali è richiesto il preventivo deposito ai sensi della legge n. 64/74. In tale ipotesi gli stessi potranno avere inizio soltanto dopo l'acquisizione da parte del Comune dell'attestazione di avvenuto deposito del progetto dell'intervento presso la Provincia competente per territorio secondo le modalità stabilite dall'art. 8, comma 1.

12. Le varianti di cui al comma 9 devono risultare specificatamente nel consuntivo dei lavori, redatto ai sensi e con le modalità di cui al comma 2 bis, punto 3, dell'art. 9."

2. Al comma 2 bis dell'art. 9 sono apportate le seguenti integrazioni:

- al punto 1, dopo le parole "comunicazione di fine lavori" sono aggiunte le parole "da inoltrare al Comune, alla Provincia ed alla Regione entro il termine di dieci giorni dalla data di ultimazione degli stessi."
- al punto 3, dopo le parole "dei prezzi effettivamente applicati" sono aggiunte le parole "al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera previste dai commi 8 e 9 dell'art. 7, un quadro di raffronto fra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori."

3. Dopo il comma 2 bis dell'art. 9 sono aggiunti i seguenti commi:

"2 ter. Il termine per la presentazione della documentazione di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7) del comma 2 bis è stabilito in novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori;

2 quater. Il Comune, in caso di mancato rispetto del termine stabilito al comma 2 ter, previa diffida ad adempiere entro un termine comunque non superiore a giorni trenta, applica nei confronti dei soggetti inadempienti le seguenti sanzioni:

- a) relativamente alla documentazione di cui ai punti 2), 3), 5) e 6) del comma 2 bis, comunica alla Regione il nominativo del direttore dei lavori per la sua pubblicazione nell'elenco previsto dall'art. 13 bis, comma 2, della L.R. n. 30/98;
- b) relativamente alla documentazione di cui ai punti 4) e 7) del comma 2 bis, pronuncia la decadenza dal contributo dei soggetti beneficiari. Non costituisce motivo di decadenza la mancata presentazione, nei termini stabiliti:
 - del documento unico di regolarità contributiva qualora richiesto dal committente allo "Sportello unico" entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e purché lo stesso venga presentato al Comune, anche per le finalità di cui all'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 102/2000, entro il termine di quindici giorni dal suo rilascio;
 - delle fatture quietanzate in dipendenza di impedimenti oggettivi che dovranno essere debitamente documentati al Comune."

Art. 2

(Norme transitorie)

1. Qualora alla data di pubblicazione della presente ordinanza siano stati effettuati lavori in variante riconducibili ai casi previsti dall'art. 7, comma 9, dell'ordinanza commissariale n. 61/97 in assenza della prescritta autorizzazione, i soggetti interessati devono comunicare al comune competente, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, le varianti realizzate mediante l'utilizzo degli schemi riportati negli allegati modelli 1 e 2, nonché il quadro di raffronto fra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori nel caso in cui i lavori stessi risultino ultimati;
2. Nel caso in cui i lavori siano stati ultimati prima della pubblicazione della presente ordinanza, il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 9, comma 2 ter, dell'ordinanza commissariale n. 61/97, per la presentazione da parte del direttore dei lavori della documentazione di rendicontazione finale, decorre dalla data di pubblicazione dell'ordinanza stessa.

[Torna al Testo Coordinato](#)

Ordinanza commissariale 30 maggio 2002, n. 61

Eventi sismici 1997 – Ordinanza 61/97 – Opere di rifinitura e impianti interni – Concedibilità del contributo a favore degli enti religiosi e morali senza fini di lucro.

(B.U.R. n. 27 del 19.06.2002)

Vista l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata Ordinanza ministeriale n. 2668/97, come modificato dall'art. 4 dell'O.M. n. 2694/97 e dall'art. 8 dell'O.M. n. 2706/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili o agibili con provvedimento, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

Visto l'articolo 4, commi 3 e 5, del D.L. n. 6/98 convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61;

Vista l'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che, ai sensi dell'art.4, comma 5, della legge n. 61/97, sono ammesse a beneficiare delle provvidenze previste dalla medesima legge le opere di finitura e gli impianti da realizzare all'interno delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale al momento in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Rilevato che, ai sensi della suddetta norma, potevano accedere ai predetti contributi le sole persone fisiche proprietarie degli immobili danneggiati, in funzione dell'ammontare del reddito complessivo del proprio nucleo familiare riferito all'anno 1996;

Visto l'art. 6 quinquies, lettera c), del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 convertito con modificazioni in legge 11 dicembre 2000, n. 365 con il quale viene riconosciuto anche agli enti religiosi e morali senza fini di lucro il diritto di accedere ai contributi per le opere di finitura e gli impianti interni previsti dall'art. 4, comma 5, della legge n. 61/98;

Richiamato l'art. 7, comma 6 bis, dell'ordinanza commissariale n. 61/97 con il quale sono state definite le modalità di calcolo del suddetto contributo;

Ravvisata la necessità di recepire le disposizioni dettate dall'art. 6 quinquies della legge n. 365/2000;

O R D I N A

Art. 1

(Integrazioni all'Ordinanza n. 61/97)

1. All'art. 7 dell'ordinanza commissariale 18 novembre 1997, n. 61 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
 - a) dopo il quarto periodo del comma 6 bis è aggiunto il seguente: "Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro la percentuale da applicare per la determinazione del contributo di cui al presente comma è fissata, indipendentemente dal reddito dichiarato, nella misura del cinquanta per cento.";
 - b) al comma 6 ter, dopo le parole "decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6" sono aggiunte le seguenti: "convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61, integrato dall'art. 6 quinquies, lettera c), della legge 11 dicembre 2000, n. 365".

Art. 2
(Norma transitoria)

1. Qualora alla data di pubblicazione della presente ordinanza risultino ultimati i lavori relativi alle opere di rifinitura e agli impianti interni, il Comune procede al calcolo del contributo spettante agli enti religiosi e morali senza fini di lucro con le modalità di cui al comma 6 ter dell'ordinanza commissariale n. 61/97.
2. Se non presentato, il conto consuntivo dovrà essere inoltrato ai Comuni, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla predetta data di pubblicazione.

[Torna al Testo Coordinato](#)

Ordinanza commissariale 17 dicembre 2002, n. 133

Crisi sismiche iniziate il 12 maggio 1997 e il 26 settembre 1997 – Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza commissariale n. 61/97 – disposizioni in ordine alla ultimazione dei lavori e alla concessione dei contributi straordinari di cui all D.G.R. n. 691/2002.

(B.U.R. n. 59 del 31.12.2002)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata ordinanza ministeriale n. 2668/97, come modificato dall'articolo 4 dell'O.M. n. 2694/97 e dall'articolo 8 dell'O.M. n. 2706/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili o agibili con provvedimento, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

Visto l'articolo 4, commi 3 e 5, del D.L. n. 6/98 convertito con legge n. 61/98;

Vista l'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti infine l'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 8 del 19 gennaio 2000 e l'articolo 1 dell'ordinanza commissariale n. 129 del 8 novembre 2000 con i quali sono state dettate specifiche disposizioni volte a favorire il completamento degli interventi attivati ai sensi e con i benefici previsti dall'ordinanza commissariale n. 61/97;

Rilevato che, sebbene le predette disposizioni abbiano nella sostanza consentito di raggiungere l'obiettivo prefissato del completamento degli interventi e del conseguente rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati, continuano ad essere segnalati da parte di alcuni comuni casi sporadici di interventi la cui mancata ultimazione entro i termini stabiliti non è direttamente imputabile ai proprietari aventi diritto;

Atteso che il regime sanzionatorio previsto per la mancata ultimazione dei lavori entro i termini stabiliti con le richiamate disposizioni normative comporta, secondo il combinato disposto dall'articolo 10 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 e dall'articolo 3 dell'ordinanza commissariale n. 129/2000, la decadenza dal contributo per i proprietari inadempienti ovvero l'attivazione da parte dei comuni interessati dei poteri sostitutivi, limitatamente ai soli edifici nei quali risiedevano nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi o anche nuclei familiari, diversi da quello del proprietario, che beneficino o hanno beneficiato del contributo per l'autonoma sistemazione;

Ravvisata l'opportunità di subordinare l'emissione dei provvedimenti di decadenza dei contributi, previsti dall'articolo 10, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 61/97, nonché l'attivazione, ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza commissariale n. 129/2000, dei poteri sostitutivi da parte dei Comuni ad una preventiva diffida ad adempiere entro un congruo termine;

Vista infine la deliberazione della Giunta regionale n. 691 del 29 maggio 2002 con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi straordinari a fondo perduto, previsti dall'articolo 52, comma 27, della legge n. 448/2001, per il finanziamento del maggiore costo degli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili privati rispetto al contributo concesso ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza commissariale n. 61/97;

Ritenuto di dover adeguare le disposizioni dettate dall'ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni ed integrazioni a quanto stabilito al punto 2, lettera f), della sopracitata D.G.R. n. 691/2002;

ORDINA

Art. 1

1. Qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini stabiliti ai sensi del combinato disposto dall'articolo 10 dell'ordinanza commissariale n. 61/97, così come modificato ed integrato dall'articolo 2 dell'ordinanza n. 8/2000, e dall'articolo 1 dell'ordinanza commissariale n. 129/2000, il Comune procede alla revoca del contributo concesso, ovvero all'attivazione dei poteri sostitutivi nei casi espressamente previsti dall'articolo 3 dell'ordinanza commissariale n. 129/2000, previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti interessati, entro un termine comunque non superiore a mesi sei stabilito dal Comune stesso in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
2. Nel caso in cui il termine di ultimazione dei lavori risulti scaduto alla data di pubblicazione della presente ordinanza, il Comune procede alla diffida dei soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza stessa.
3. Nel caso di lavori ultimati oltre i termini stabiliti, ma comunque prima della data di pubblicazione della presente ordinanza, non si procede all'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'articolo 10 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 e dall'articolo 3 dell'ordinanza commissariale n. 129/2000.

Art. 2

1. Sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni all'articolo 7 dell'ordinanza commissariale n.61 del 18 novembre 1997:
 - 1.1 Dopo il comma 3ter sono aggiunti i seguenti commi:

"3quater. A favore dei proprietari aventi diritto delle unità immobiliari danneggiate aventi superficie superiore rispettivamente a 200, 300 e 350 mq., è concesso un contributo straordinario che non può superare:

 - a) Euro 125.000,00 per le unità immobiliari destinate ad abitazione, con superficie superiore a 200 mq.;
 - b) Euro 250.000,00 per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello abitativo, con superficie superiore a 300 mq.;
 - c) Euro 250.000,00 per le unità immobiliari destinate a fienili e rimesse attrezzi o mezzi agricoli, con superficie superiore a 350 mq.

Tale contributo è calcolato, con le modalità di cui al comma 1, sulle superfici eccedenti i limiti sopra stabiliti.

3quinquies. Al solo scopo di ridurre le maggiori spese necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è concesso ai proprietari aventi diritto delle unità immobiliari destinate al momento dell'evento sismico ad abitazione principale un contributo straordinario calcolato applicando alle predette maggiori spese le aliquote percentuali di cui alla tabella 10 allegata alla D.G.R. n. 691 del 29 maggio 2002. Tale contributo non può comunque eccedere il limite massimo del 50 per cento del contributo determinato ai sensi dei commi 1 e 2. Per gli edifici di proprietà di enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo è pari al 50 per cento della maggiori spese indipendentemente dal reddito dichiarato."
 - 1.2 Il comma 8 è così sostituito:

"8. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori nel rispetto delle procedure previste nella presente ordinanza, fermo restando il limite del contributo massimo concedibile per ogni unità immobiliare."

[Torna al Testo Coordinato](#)

Ordinanza commissariale 25 febbraio 2003, n. 18

Eventi sismici 1997 - Interventi su edifici privati - Ulteriori disposizioni in ordine alla concessione dei contributi straordinari di cui alla D.G.R. n. 691/02.

(B.U.R. n. 18 del 12.03.2003)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata ordinanza ministeriale n. 2668/97, come modificato dall'articolo 4 dell'o.m. n. 2694/97 e dall'articolo 8 dell'o.m. n. 2706/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili o agibili con provvedimento, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

Visto l'art. 4, commi 3 e 5, d.l. n. 6/98 convertito con legge n. 61/98;

Vista l'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista infine la deliberazione della Giunta regionale n. 691 del 29 maggio 2002 con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi straordinari a fondo perduto previsti dall'articolo 52, comma 27, della legge n. 448/2001, per il finanziamento del maggiore costo degli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili privati rispetto al contributo concesso ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza commissariale n. 61/97;

Atteso che con ordinanza commissariale n. 133 del 17 dicembre 2002 le disposizioni dettate dall'ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni ed integrazioni sono state adeguate a quanto stabilito al punto 2, lettera f), della sopracitata D.G.R. n. 691/2002;

Rilevato:

- che la modifica dei parametri economici introdotta con i predetti atti comporta, nella sostanza, una tendenziale riduzione della differenza tra l'importo del contributo concedibile, determinato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza commissariale n. 61/97, e il costo effettivo dell'intervento;
- che, in considerazione di ciò, alcuni proprietari aventi diritto che avevano in precedenza rinunciato alle provvidenze previste dalla citata ordinanza ministeriale, stante l'entità delle maggiori spese da sostenere per la realizzazione degli interventi, hanno successivamente manifestato la volontà di essere riammessi a beneficiare delle predette provvidenze;

Richiamato il punto 6) della deliberazione della Giunta regionale n. 1112 del 31.07.2002 con il quale sono state dettate disposizioni volte a consentire ai proprietari aventi diritto di accedere alle provvidenze di cui all'art. 4 della legge n. 61/98 per i casi analoghi verificatisi nell'ambito delle attività di ricostruzione disciplinate dalla D.G.R. n. 5180/98;

Ravvisata la necessità di garantire uniformità nelle procedure, nonché di evitare situazioni di possibile discriminazione tra i diversi soggetti beneficiari delle provvidenze;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare gli opportuni provvedimenti atti a consentire ai proprietari interessati, nelle fattispecie sopra descritte, di accedere ai contributi previsti dall'ordinanza commissariale n. 61/97;

ORDINA

Art. 1

1. I proprietari aventi diritto che hanno prodotto espressa rinuncia ai benefici previsti dall'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997 in data antecedente alla pubblicazione nel B.U.R. della D.G.R. n. 691/2002, possono chiedere ai Comuni, con istanza da prodursi a pena di improcedibilità entro il termine del 30 aprile 2003, la riapertura dell'istruttoria delle relative pratiche.
2. I Comuni, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, richiedono le eventuali integrazioni documentali che debbono essere prodotte, a pena di decadenza, entro i successivi sessanta giorni.

[Torna al Testo Coordinato](#)

Ordinanza commissariale 27 gennaio 2004, n. 8

Crisi sismiche iniziate il 12 maggio 1997 e il 26 settembre 1997 – Ordinanza commissariale n. 61/97 – Disposizioni in ordine alla definizione delle pratiche in assenza di fatture.

(B.U.R. n. 6 del 11.02.2004)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata ordinanza ministeriale n. 2668/97, come modificato dall'articolo 4 dell'o.m. n. 2694/97, dall'articolo 8 dell'o.m. n. 2706/97 e da ultimo dall'art. 3, comma 1 dell'o.m. n. 2728/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili o agibili con provvedimento, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

Vista l'ordinanza commissariale del 18 novembre 1997, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che in particolare l'art. 9 dell'o.c. n. 61/97 subordina l'erogazione del saldo del contributo alla presentazione della documentazione di seguito elencata:

1. comunicazione fine lavori;
2. attestazione regolare esecuzione dei lavori;
3. consuntivo dei lavori eseguiti;
4. rendicontazione delle spese sostenute da documentarsi a mezzo fatture quietanzate;
5. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
6. dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta agibilità dell'edificio nonché a garantire il rientro nell'abitazione dei nuclei familiari sgomberati;
7. documento unico di regolarità contributiva attestante l'adempimento, da parte delle imprese esecutrici, degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dovuti all'INPS, INAIL e Cassa Edile ovvero certificati liberatori di cui al comma 12 dell'art. 14, l. 61/1998;

Rilevato che, sebbene le predette disposizioni abbiano nella sostanza consentito di raggiungere l'obiettivo prefissato del completamento degli interventi e del conseguente rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati, continuano ad essere segnalati da parte di alcuni comuni casi di interventi in cui la mancata presentazione delle fatture per cause non imputabili ai proprietari aventi diritto non consente la definizione dell'iter amministrativo della pratica;

Rilevato infatti che nel lasso di tempo intercorrente tra l'inizio e la fine dei lavori possono insorgere eventi patologici tali da rendere impossibile a fronte di lavori ultimati e regolarmente eseguiti, per irreperibilità dell'impresa o per rifiuto della stessa, l'acquisizione delle fatture necessarie per l'erogazione del saldo finale e che, in ragione di ciò, il committente è costretto a sopportare senza alcuna responsabilità gravosi oneri;

Preso atto del parere espresso dal Gruppo di lavoro istituito con D.G.R. n. 421/2001 che, nella seduta del 20 settembre 2002, ha affrontato il problema relativo alla omessa presentazione della fattura finale per irreperibilità dell'impresa o rifiuto da parte della stessa di emettere fattura, esprimendosi così come segue: "Il Gruppo di lavoro distingue la natura del beneficiario tra soggetti con partita IVA e soggetti privati. Nel primo caso a norma dell'art. 6, comma 8 del DL n. 471/1997 il cessionario committente, che nell'esercizio di impresa, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, deve procedere alla regolarizzazione presentando entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice

esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'art. 21 del DPR n. 633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni. Presentando tale documento al Comune competente è possibile procedere all'erogazione del contributo. Nel caso in cui il committente sia un soggetto privato senza partita IVA si consiglia di presentare regolare denuncia o segnalazione alla Guardia di Finanza o all'Agenzia delle Entrate competente per territorio e di presentare tali documenti al Comune che potrà così procedere all'eventuale liquidazione della somma dovuta”;

Atteso che, da diversi soggetti interessati alla ricostruzione è stato evidenziato che detto parere risulta rilevante limitatamente ai casi in cui il soggetto beneficiario sia titolare di partita IVA, mentre lascia irrisolte tutte le problematiche inerenti alla gestione del contributo nel caso di soggetti privati non titolari di partita IVA;

Rilevato altresì che, il Gruppo di lavoro istituito con D.G.R. n. 10/2001 al fine di risolvere le problematiche giuridico – amministrative in materia di ricostruzione post sisma nella seduta del 27 giugno 2001, in materia di pignorabilità del contributo per la ricostruzione ha affermato che: “Il contributo per la ricostruzione può essere pignorato, esclusivamente, nei casi e nella misura in cui il credito del privato risulti maturato a seguito di lavori effettivamente eseguiti.”;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla integrazione delle disposizioni vigenti in materia al fine di tutelare l'incolpevole committente, garantendo altresì che il contributo pubblico venga correttamente utilizzato per la copertura delle spese relative ai lavori di ricostruzione effettivamente e regolarmente eseguiti;

ORDINA

Art. 1

1. Fatti salvi gli aspetti civilistici intercorrenti tra committente, direttore dei lavori e l'impresa esecutrice dei lavori, qualora l'avente diritto non sia in grado, per irreperibilità o rifiuto dell'impresa, di documentare con fatture le spese sostenute per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione, regolarmente ultimati, sugli edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, il Comune, acquisita tutta la documentazione, escluse le fatture mancanti, prevista dall'art. 9, comma 2 bis dell'ordinanza commissariale 18 novembre 1997, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni, procede all'erogazione a saldo del contributo di cui all'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 61/98, subordinatamente alla acquisizione della ulteriore documentazione di seguito indicata:
 - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'avente diritto, in cui si dia atto che i prezzi riportati nel consuntivo dei lavori sono quelli pattuiti con l'impresa;
 - b) copia autenticata del bonifico bancario emesso in favore dell'impresa o assegno bancario intestato dall'avente diritto all'impresa con l'indicazione da parte della banca della data di incasso. Qualora l'assegno non risulti intestato all'impresa, l'avente diritto deve produrre prova certa che lo stesso è stato incassato e che tra i giranti dell'assegno vi sia anche la stessa impresa;
 - c) copia autenticata della denuncia o della segnalazione alla Guardia di finanza o all'Agenzia delle Entrate circa la mancata emissione della fattura da parte dell'impresa.

Art. 2

1. Fatti salvi gli aspetti civilistici intercorrenti tra committente, direttore dei lavori e l'impresa esecutrice dei lavori, qualora l'avente diritto non sia in grado, a causa della irreperibilità dell'impresa esecutrice dei lavori, di effettuare i pagamenti a copertura dell'importo dei lavori eseguiti e regolarmente ultimati, sugli edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, il Comune procede, a titolo di saldo, alla liquidazione del contributo nei limiti

dei pagamenti effettuati, previa acquisizione della documentazione, escluse le fatture mancanti, prevista dall'art. 9, comma 2 bis dell'ordinanza commissariale 18 novembre 1997, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni, nonché della ulteriore documentazione di seguito indicata:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'avente diritto, in cui si dia atto che i prezzi riportati nel consuntivo dei lavori sono quelli pattuiti con l'impresa;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal beneficiario con la quale da atto di aver notificato all'impresa esecutrice l'atto con il quale la stessa impresa viene intimata di ricevere il pagamento dei lavori eseguiti sulla base dello stato finale predisposto dalla direzione dei lavori e contestualmente avvertita che il mancato ricevimento del pagamento comporta, in capo al committente, l'eventuale riduzione del contributo. Nella predetta dichiarazione dovrà essere dichiarata la somma offerta in pagamento;
 - c) copia autenticata della relazione resa, ai sensi dell'art. 148 del codice di procedura civile, dall'ufficiale giudiziario addetto alla notificazione dell'atto di intimazione di cui alla lettera b), da cui si evinca che la mancata notifica dell'intimazione è dovuta all'irreperibilità dell'impresa;
2. Nel caso previsto dal precedente comma, l'eventuale quota residua di contributo viene accantonata sul finanziamento previsto dalla lettera f) dell'ordinanza commissariale, 10 gennaio 2003, n. 4, "Contributi ai privati per la riparazione di unità immobiliari destinate ad abitazioni", contabilità speciale n. 1926, tramite apposito ordinanza commissariale per la durata di anni uno per consentire al Comune di procedere alla erogazione di successive quote di contributo, qualora l'avente diritto sia in grado di documentarne le relative spese.

Art. 3

1. Qualora, a seguito di atto di pignoramento presso terzi, il contributo spettante al proprietario per lavori effettivamente eseguiti e ammissibili a contributo sia stato erogato, anche in parte, dal Comune o dall'avente diritto a favore dei creditori della impresa, il Comune procede, a saldo, alla liquidazione della restante quota di contributo, previa acquisizione della documentazione, prevista dall'art. 9, comma 2 bis dell'ordinanza commissariale 18 novembre 1997, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni nonché, nel caso di erogazione da parte dell'avente diritto, della copia autenticata del documento attestante il pagamento effettuato, a seguito del pignoramento, a favore dei creditori pignoranti.

[Torna al Testo Coordinato](#)

Ordinanza commissariale 29 marzo 2004, n. 43

Crisi sismiche iniziate il 12 maggio 1997 e il 26 settembre 1997 – Ordinanza commissariale n. 61/97 – Disposizioni in ordine alla presentazione della documentazione di rendicontazione.

(B.U.R. n. 14 del 07.04.2004)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata ordinanza ministeriale n. 2668/97, come modificato dall'articolo 4 dell'ordinanza ministeriale n. 2694/97 e dall'articolo 8 dell'ordinanza ministeriale n. 2706/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili o agibili con provvedimento, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

Vista l'ordinanza commissariale del 18 novembre 1997, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che ai sensi di quanto disposto dall'art.9, comma 2bis, dell'ordinanza commissariale n. 61/97 l'erogazione del saldo del contributo spettante ai proprietari aventi diritto è subordinata alla presentazione della documentazione di seguito elencata:

1. comunicazione fine lavori da inoltrare al Comune, alla Provincia ed alla Regione entro il termine di 10 giorni dalla data di ultimazione degli stessi;
2. attestazione di regolare esecuzione dei lavori;
3. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera previste dai commi 8 e 9 dell'art. 7, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;
4. rendicontazione delle spese sostenute da documentarsi a mezzo fatture quietanzate da prodursi in copia conforme. Le fatture originali debbono essere conservate ed esibite a richiesta degli organi di controllo;
5. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
6. dichiarazione del direttore dei lavori rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 28, finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nell'abitazione dei nuclei familiari sgomberati;
7. documento unico di regolarità contributiva attestante l'adempimento, da parte delle imprese esecutrici, degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dovuti all'INPS, INAIL e Cassa edile, ovvero certificati liberatori di cui al comma 12 dell'art. 14, l. 61/1998;

Visti i commi 2 ter e 2 quater dell'art.9 della predetta ordinanza commissariale n. 61/97 con i quali sono stati stabiliti termini perentori per la presentazione ai comuni della documentazione di rendicontazione finale prevista dal citato comma 2 bis dello stesso art.9;

Atteso che il comma 2quater dell'art. 9, della predetta ordinanza commissariale n. 61/97 prevede la decadenza dal contributo quale sanzione da comminarsi al beneficiario che non produce nei termini stabiliti dallo stesso comma il documento unico di regolarità contributiva o le fatture quietanzate in mancanza di impedimenti oggettivi;

Rilevato che le predette disposizioni hanno sostanzialmente consentito, nella maggioranza dei casi, di cogliere l'obiettivo prefissato di una rapida definizione delle pratiche pendenti attraverso la acquisizione, da parte dei Comuni, entro i termini stabiliti della documentazione sopra richiamata;

Preso atto che alcuni Comuni hanno fatto presente che, a fronte di lavori ultimati e regolarmente eseguiti, si sono verificati casi in cui sono stati presentati oltre i termini indicati dal succitato comma 2quater, spesso per cause non direttamente imputabili ai beneficiari, il documento unico di regolarità contributiva o le fatture quietanzate e che comunque la documentazione di rendicontazione di tali interventi risulta attualmente completa di ogni suo allegato;

Ravvisata pertanto la necessità di dettare specifiche disposizioni che consentano la regolarizzazione dei casi in esame al fine di non penalizzare eccessivamente i beneficiari del contributo che hanno regolarmente eseguito i lavori di ripristino degli edifici danneggiati e che, seppure in ritardo, hanno prodotto la documentazione più volte citata;

ORDINA

Art. 1

2. All'art. 9, comma 2bis, punto 4 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni e integrazioni, il primo periodo è così sostituito: “ rendicontazione delle spese sostenute da documentarsi a mezzo fatture, quietanzate almeno per l'ammontare del contributo concesso, da prodursi in copia conforme. ”.

Art. 2

1. La causa di decadenza dal contributo di cui all'art. 9, comma 2quater, lettera b) dell'ordinanza commissariale n. 61/97, non opera nei confronti dei soggetti aventi diritto che, alla data di pubblicazione del presente atto, hanno presentato il documento unico di regolarità contributiva o le fatture delle spese sostenute, quietanzate per almeno l'ammontare del contributo concesso, seppure oltre il termine stabilito dallo stesso comma 2 quater dell' articolo 9.

[Torna al Testo Coordinato](#)

Ordinanza commissariale 18 novembre 1997, n. 61

Contributi per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico degli edifici. Art. 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, come modificato dall'art. 4 dell'O.M. 2694/97 e dall'art. 8 dell'O.M. 2706/97.

(B.U.R. n. 59 del 24.11.1997)

Vista l'Ordinanza del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata Ordinanza ministeriale n. 2668/97, come modificato dall'art. 4 dell'O.M. n. 2694/97 e dall'art. 8 dell'O.M. n. 2706/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

Ritenuto di dover definire le modalità per accedere al suddetto contributo e per la determinazione dell'entità del contributo stesso, nel limite previsto dalle Ordinanze ministeriali sopra richiamate, stabilendo contestualmente le norme procedurali per la presentazione, l'esame, l'approvazione dei progetti e per lo svolgimento dei successivi lavori ai fini dell'ottenimento della piena funzionalità strutturale dell'edificio interessato;

Visto che i Comitati tecnico-scientifici delle Marche e dell'Umbria di cui all'art. 2 dell'Ordinanza ministeriale n. 2668/97, nella riunione congiunta tenutasi a Foligno l'11 novembre 1997 hanno predisposto d'intesa le direttive tecniche per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico degli edifici privati che possono usufruire dei contributi;

O R D I N A

Art. 1

1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi, è concesso un contributo massimo a fondo perduto di lire 40 milioni per unità immobiliare, per interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico a favore dei proprietari, comproprietari, usufruttuari o titolari di altro diritto reale su unità immobiliari comprese in un edificio¹ dichiarato inagibile totalmente o parzialmente a seguito di accertamento effettuato dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico del Gruppo nazionale di difesa dai terremoti, del Servizio sismico nazionale o della Regione e che presenti almeno una unità immobiliare che soddisfi contestualmente le seguenti condizioni:
 - a) era adibita ad abitazione principale occupata da un nucleo familiare residente nella stessa unità immobiliare al momento del sisma;

¹ Ai fini della presente ordinanza si intende per edificio un fabbricato con continuità strutturale, delimitato da cielo a terra da pareti verticali portanti cieche, tranne che per aperture su strade e spazi liberi. Possono comportare eccezioni pareti con modeste aperture, quando le porzioni del fabbricato ad esso adiacenti abbiano caratteristiche strutturali diverse (non configurandosi l'edificio come unico organismo statico che realizza una completa solidarietà strutturale), ad esempio:

- a) fabbricati costruiti in epoche diverse;
- b) fabbricati costruiti con materiali diversi;
- c) fabbricati con solai posti a quota diversa;
- d) fabbricati aderenti solo in minima parte.

- b) sia stata oggetto di segnalazione di danni ai Comuni o ai Centri Operativi Regionali alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
 - c) sia stata oggetto di ordinanza sindacale di sgombero entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;
2. Per la concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale dei Sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 2668/97.

Art. 2

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi per interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico degli edifici compresi entro le soglie di danneggiamento e vulnerabilità riportate nell'ALLEGATO A alla presente ordinanza, che consentano la piena funzionalità strutturale dell'edificio.

Art. 3

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di sgombero, i soggetti legittimati individuati all'articolo 1 devono inoltrare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicata l'unità immobiliare danneggiata. La domanda è redatta, in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'ALLEGATO B alla presente ordinanza.
2. I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.
3. Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari la domanda è presentata per i proprietari delle singole unità immobiliari dall'amministratore del condominio, ove esistente, ovvero da altro soggetto all'uopo individuato, munito di specifica delega.
4. In ogni caso alla domanda deve essere allegato il verbale dell'assemblea condominiale ovvero l'atto di delega dai quali risultino le specifiche attribuzioni connesse all'attuazione degli interventi oggetto della presente ordinanza.
5. Qualora i danni costituiscano un aggravamento di quelli subiti in conseguenza di altri eventi sismici, la domanda deve precisare se i danni precedenti siano stati oggetto di provvidenze e per quali opere sono state richieste le provvidenze medesime e lo stato di utilizzo degli eventuali contributi già concessi. Tali situazioni verranno disciplinate con successiva ordinanza.
6. La domanda deve essere inoltre corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, riferita a tutte le unità immobiliari comprese nell'edificio, nella quale è attestata:
- a) residenza dei proprietari e degli affittuari delle singole unità immobiliari;
 - b) destinazione d'uso delle unità immobiliari al momento del sisma;
 - c) numero e data dell'ordinanza sindacale di sgombero;
 - d) eventuale presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap;
 - e) eventuale presenza nel nucleo familiare di anziani di età superiore a 65 anni.
7. Le deliberazioni condominiali relative a tutti gli adempimenti connessi con la presentazione dei progetti e con i conseguenti interventi sono valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile.

Art. 4

1. I Sindaci, entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande, trasmettono al Commissario delegato il riepilogo delle domande presentate indicando, per ogni edificio, la previsione di massima del contributo concedibile e le relative priorità di cui al successivo articolo 9, comma 3, utilizzando l'apposito modulo riportato nell'ALLEGATO C alla presente ordinanza.
2. Nei successivi 15 giorni il Commissario Delegato, sulla base dei riepiloghi di cui al comma 1 e sulla base delle priorità territoriali definite dal Commissario, sentito il Comitato tecnico-scientifico, provvede ad una prima assegnazione ai Sindaci dei fondi disponibili.

Art. 5

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito, durante un biennio dalla ultimazione dei lavori, il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma a pena di decadenza del contributo, salvo gravi e sopravvenuti motivi e dietro autorizzazione del Sindaco del comune.
2. In pendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione rimangono sospesi i contratti di locazione e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo l'ultimazione dei lavori eseguiti.

Art. 6

1. A seguito dall'assegnazione dei finanziamenti da parte del Commissario Delegato, i Sindaci provvedono a pubblicare l'elenco dei soggetti finanziabili.
2. Nei successivi 120 giorni, a pena di decadenza del contributo, i soggetti di cui al comma 1 provvedono a presentare al Sindaco i progetti degli interventi in quattro copie.
3. Per ogni edificio deve essere presentato un progetto unico ed i lavori dovranno essere realizzati contestualmente e in maniera unitaria, pena la decadenza del contributo.
4. I progetti devono prevedere la riparazione dei danni prodotti dal sisma nonché il miglioramento sismico dell'edificio secondo quanto disposto nelle direttive tecniche riportate nell'ALLEGATO A alla presente ordinanza.
5. I progetti dovranno essere corredati di una scheda tecnica, ai sensi dell'articolo 7 della ordinanza ministeriale n. 2668/97, così come modificato dall'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2694/97 e dall'articolo 8 dell'ordinanza n. 2706/97, da definire con successiva ordinanza.
6. I lavori sono equiparati agli interventi di straordinaria manutenzione così come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
7. Al progetto va altresì allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista attestante:
 - a) che sussista il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico;
 - b) che i prezzi utilizzati non siano superiori a quelli del prezzario regionale vigente;
 - c) che i progetti dei lavori previsti siano conformi alle direttive tecniche approvate con la presente ordinanza;
 - d) che i lavori previsti siano sufficienti per rendere agibili e abitabili le unità immobiliari ricomprese nell'edificio oggetto dell'intervento.

Art. 7

1. Alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e occupate dai residenti come specificato all'articolo 1, è concesso un contributo a fondo perduto pari alla minore somma tra il costo dell'intervento di riparazione del danno e di miglioramento sismico, così come risulta dal

computo metrico-estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo dell'IVA e delle spese tecniche e l'importo ottenuto moltiplicando 400.000 lire per la superficie complessiva delle unità immobiliari in metri quadrati. La superficie complessiva è costituita dalla somma della superficie utile abitabile e delle superfici nette non residenziali, così come definite dall'articolo 6 del D.M. LL.PP. 5 agosto 1994. Il contributo non può comunque eccedere la somma di lire 40 milioni.

2. Alle unità immobiliari, ricomprese nell'edificio di cui al comma 1, destinate alle attività di cui all'articolo 8 dell'ordinanza 2668/97 e successive modificazioni e integrazioni in esercizio al momento del sisma e oggetto di ordinanza di sgombero sindacale, è concesso un contributo calcolato con le stesse modalità di cui al comma 1.
3. Alle altre unità immobiliari ricomprese nell'edificio di cui all'articolo 1 a qualunque uso adibite, è concesso un contributo calcolato secondo le modalità di cui al comma 1 e ridotto del 30%.
4. Nella determinazione dell'ammontare del contributo si applica una franchigia di lire 3 milioni per i soggetti privati, per gli artigiani e per i piccoli imprenditori turistici, agricoli, zootecnici e agroindustriali e di lire 5 milioni per le restanti attività produttive;
5. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.
6. I contributi sono destinati per almeno il 70% alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse alla riparazione dei danni. Restano a carico dei beneficiari tutte le altre opere di finitura e di eventuale adeguamento igienico-funzionale.
7. Le opere ammesse a finanziamento dovranno riguardare esclusivamente l'edificio interessato con l'esclusione dal computo degli elementi accessori esterni all'edificio anche se ad esso pertinenti quali cantine, autorimesse, etc.
8. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori nel rispetto delle procedure previste nella presente ordinanza, fermo restando il limite del contributo massimo concesso per ogni unità immobiliare.
9. Relativamente alle opere ammesse a finanziamento non è consentita la cumulabilità con altri contributi concessi allo stesso titolo da pubbliche amministrazioni.

Art. 8

1. Il Sindaco verificata la completezza della documentazione progettuale e amministrativa nonché l'ammissibilità a contributo, trasmette il progetto in duplice copia alla Provincia che ne restituisce una con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
2. Il Sindaco acquisisce preventivamente tutte le necessarie autorizzazioni o approvazioni delle competenti amministrazioni, anche tramite conferenze di servizi. Acquisita l'attestazione di cui al comma 1 e, ove necessario, il parere della commissione edilizia integrata ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 39, nonché le eventuali autorizzazioni o approvazioni delle competenti amministrazioni, il Sindaco autorizza l'inizio dei lavori.

Art. 9

1. I contributi sono determinati e concessi dal Sindaco secondo le priorità di cui ai successivi commi 3 e 4.
2. I contributi sono erogati, nei limiti della disponibilità dei fondi assegnati, nei tempi e nei modi di seguito specificati:
 - a) 40% alla comunicazione di inizio lavori da parte del direttore dei lavori;

- b) 60% a fine lavori dietro presentazione, a cura del direttore dei lavori, della seguente documentazione:
 - 1) comunicazione di fine lavori;
 - 2) attestazione di regolare esecuzione dei lavori;
 - 3) rendicontazione delle spese sostenute;
 - 4) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
 - 5) dichiarazione del direttore dei lavori rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 1982 n. 25 finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio;
3. Le concessioni dei contributi debbono essere effettuate nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) edifici totalmente costituiti da abitazioni principali occupate da proprietari o affittuari residenti nelle stesse e che siano stati oggetto di provvedimento di sgombero totale;
 - b) edifici costituiti come al punto a), ma oggetto di provvedimento di sgombero parziale;
 - c) edifici che siano stati oggetto di provvedimento di sgombero totale ma che sono soltanto parzialmente costituiti da abitazioni principali occupate da proprietari o affittuari residenti nelle stesse;
 - d) edifici solo in parte costituiti da abitazioni principali occupate da proprietari o da affittuari residenti nelle stesse, che siano stati oggetto di provvedimento di sgombero parziale dei residenti.
4. All'interno di ogni raggruppamento di priorità costituisce precedenza per la concessione dei contributi la presenza nel nucleo familiare, accertata dal Sindaco, di:
 - a) portatori di handicap;
 - b) anziani con età superiore a 65 anni.
5. Ai soli fini delle priorità di cui al comma 3 le unità immobiliari comprese nell'edificio, adibite al momento del sisma alle attività di cui all'articolo 8 dell'ordinanza ministeriale n. 2668/97 e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparate alle unità abitative utilizzate come abitazioni principali, purché esercitate in forma continuativa.

Art. 10

1. I lavori devono essere ultimati entro 12 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo a pena di decadenza.
2. Nel caso di dichiarazione di decadenza dal contributo, le eventuali anticipazioni erogate dovranno essere restituite con la maggiorazione degli interessi legali.

Art. 11

1. I proprietari possono eseguire in anticipazione i lavori prima della concessione contributiva e conservare il diritto al contributo purché rispettino le procedure previste dalla presente ordinanza e previa l'autorizzazione del Sindaco.
2. Il rilascio dell'autorizzazione ad eseguire i lavori ai sensi del comma 1 non costituisce alcuna aspettativa, né criterio di priorità in ordine ad eventuali concessioni di contributo.

Art. 12

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.

2. Gli uffici tecnici della Regione e della Provincia, ognuno per le proprie competenze, provvedono ad attuare specifiche attività di controllo sugli interventi di riparazione e miglioramento sismico. Tali attività si attuano attraverso controlli da effettuarsi a campione prima, durante e a fine lavori. Il campione, per ognuna delle fasi previste, non può essere inferiore al 10%.
3. Gli uffici di cui al comma 2 si riservano di effettuare ulteriori verifiche a loro discrezione.
4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 sono coordinate dal Commissario delegato che, avvalendosi del Comitato Tecnico-Scientifico, ne definisce strutture e modalità operative.
5. Per consentire l'attività di controllo prevista dal presente articolo, i direttori dei lavori sono tenuti a trasmettere le comunicazioni di inizio e fine lavori al Sindaco, al Commissario delegato e alla Provincia.

Art. 13

1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono cumulabili con quelli concessi per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 7 comma 2 dell'ordinanza 2668/97. Quest'ultimo contributo cessa al momento della presentazione della comunicazione di fine lavori di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b).

Art. 14

1. Le autorizzazioni concesse ai sensi della presente ordinanza non sanano eventuali illeciti urbanistici

[Torna al Testo Coordinato](#)

Ordinanza commissariale 19 dicembre 1997, n. 77

Ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997, concernente i contributi per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico degli edifici. Sostituzione dell'art. 3, comma 1, relativo ai termini per la presentazione delle domande.

(B.U.R. n. 67 del 24.12.1997)

Vista la propria precedente Ordinanza n. 61 del 18 novembre 1997, recante: "Contributi per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico degli edifici. Art. 7 dell'Ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, come modificato dall'art. 4 dell'O.M. 2694/97 e dall'art. 8 dell'O.M. 2706/97.", con la quale sono state tra l'altro definite le modalità per accedere ai suddetti contributi e per la determinazione dell'entità del contributo stesso, stabilendo contestualmente le norme procedurali per la presentazione, l'esame, l'approvazione dei progetti e per lo svolgimento dei successivi lavori ai fini dell'ottenimento della piena funzionalità strutturale dell'edificio interessato;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera c) della predetta Ordinanza n. 61/97, ai sensi del quale condizione necessaria per l'accesso ai contributi di cui trattasi è che l'unità immobiliare interessata sia stata oggetto di ordinanza sindacale di sgombero entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della stessa Ordinanza n. 61/97;

Visto inoltre l'art. 3, comma 1, della citata Ordinanza n. 61/97, il quale dispone che i soggetti legittimati a richiedere il contributo devono inoltrare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicata l'unità immobiliare danneggiata e che tale domanda debba essere inoltrata: a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero b) entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di sgombero;

Atteso che la richiamata Ordinanza n. 61/97 è stata pubblicata nell'Edizione Straordinaria del Bollettino Ufficiale della Regione n. 59 - Parte prima del 24 novembre 1997 e che, pertanto, il termine di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) per il rilascio da parte dei Sindaci dell'ordinanza di sgombero e quello per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1 scadono il 24 dicembre 1997;

Rilevato che da parte di alcuni Comuni interessati ed Ordini professionali sono pervenute richieste finalizzate alla concessione di un periodo di tempo maggiore per il completamento delle diverse attività previste dall'ordinanza medesima;

Considerato opportuno, al fine di consentire la più ampia e migliore diffusione possibile dei benefici previsti dalla richiamata ordinanza n. 61/97, in maniera da ridurre sia sotto il profilo temporale che quantitativo, l'inagibilità del patrimonio edilizio sinistrato dal sisma, prorogare i termini previsti dagli artt. 1, comma 1, lett. c) e 3, comma 1, primo alinea, dell'ordinanza medesima per un periodo di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria;

ORDINA

Art. 1

1. I termini previsti dagli artt. 1, comma 1, lett. c) e 3, comma 1, primo alinea, dell'ordinanza n. 61 del 18 novembre 1997 sono prorogati di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

[Torna al Testo Coordinato](#)

Ordinanza commissariale 7 maggio 1998, n. 97

Contributi di cui all'art. 7, comma 1 e all'art. 8 dell'Ordinanza ministeriale n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni. Assegnazione termine per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi a seguito degli ulteriori danni causati dagli eventi sismici del 3 e 5 aprile 1998.

(B.U.R. n. 32 del 13.05.1998)

Vista l'Ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata Ordinanza ministeriale n. 2668/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

Visto altresì l'art. 8 della medesima Ordinanza ministeriale n. 2668/97, recante disposizioni per la concessione di contributi finalizzati a favorire l'immediata ripresa delle attività produttive industriali, artigianali, commerciali, turistiche, di servizi, agricole, zootecniche e agroindustriali danneggiate;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997, pubblicata nel B.U.R. n. 59 del 24 novembre 1997, così come modificata dall'Ordinanza commissariale n. 4 del 23 gennaio 1998, pubblicata nel B.U.R. n. 8 del 30 gennaio 1998, concernente la concessione dei contributi di cui al richiamato art. 7, comma 1, O.M. n. 2668/97;

Vista inoltre l'Ordinanza commissariale n. 40 del 23 ottobre 1997, pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 27 ottobre 1997, come modificata dall'Ordinanza commissariale n. 51 del 6 novembre 1997, pubblicata nel B.U.R. n. 55 del 10 novembre 1997, contenente disposizioni in ordine alla concessione dei contributi a favore delle attività produttive industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi, previsti dal citato art. 8, O.M. n. 2668/97;

Vista, infine, l'Ordinanza n. 41 del 23 ottobre 1997, pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 27 ottobre 1997, come modificata dall'Ordinanza commissariale n. 52 del 6 novembre 1997, pubblicata nel B.U.R. n. 55 del 10 novembre 1997, e dall'Ordinanza commissariale n. 80 del 23 dicembre 1997, pubblicata nel B.U.R. n. 2 del 7 gennaio 1998, contenente disposizioni in ordine alla concessione dei contributi a favore delle attività produttive agricole, zootecniche e agroindustriali, previsti dal citato art. 8, O.M. n. 2668/97;

Preso atto che a seguito degli eventi sismici del 3 e 5 aprile 1998 sono stati registrati in Umbria ulteriori danni al patrimonio edilizio e alle strutture economiche e produttive;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla emanazione di ulteriori disposizioni finalizzate alla concessione dei contributi previsti dall'art. 7, comma 1 e dall'art. 8, della Ordinanza ministeriale n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente agli ulteriori danni registrati a seguito degli eventi sismici del 3 e 5 aprile 1998;

ORDINA

Art. 1

(Riparazione e miglioramento sismico degli edifici danneggiati)

1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 3 e 5 aprile 1998, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza commissariale n. 61/97

possono presentare al Sindaco competente per territorio apposita domanda per la concessione dei contributi di cui alla citata Ordinanza n. 61/97 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La presentazione della domanda di cui al comma 1, redatta sullo base dello schema riportato nell'Allegato 1, deve avvenire entro il 1° giugno 1998, ovvero entro 15 giorni dalla notifica dell'ordinanza di sgombero o della dichiarazione di agibilità con provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 2728/97. Costituisce requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo aver inoltrato all'Autorità competente richiesta di sopralluogo entro la data di pubblicazione della presente ordinanza.
3. L'ordinanza di sgombero o la dichiarazione di agibilità con provvedimenti di cui al comma 2 deve essere emessa esplicitamente in conseguenza degli eventi sismici del 3 e 5 aprile 1998 ed essere comunque notificata dal Comune agli interessati entro il 1° giugno 1998.

Art. 2

(Attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi)

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi danneggiate a seguito degli eventi sismici del 3 e 5 aprile 1998, entro il 1° giugno 1998 le imprese individuate ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza commissariale n. 40/97 e successive modificazioni e integrazioni, possono presentare, utilizzando lo schema di cui all'Allegato 2, domanda di accesso ai contributi previsti dall'art. 8, O.M. n. 2668/97 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La presentazione della domanda di cui al comma 1 è effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della citata Ordinanza commissariale n. 40/97 e l'autocertificazione di cui alla lett. a) dello stesso art. 2 deve contenere esplicita dichiarazione che il danno subito è conseguente agli eventi sismici del 3 e 5 aprile 1998.

Art. 3

(Attività agricole, zootecniche e agroindustriali)

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività agricole, zootecniche e agroindustriali danneggiate a seguito degli eventi sismici del 3 e 5 aprile 1998, entro il 1° giugno 1998 le imprese individuate ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza commissariale n. 41/97 e successive modificazioni e integrazioni, possono presentare, utilizzando lo schema di cui all'Allegato 3, domanda di accesso ai contributi previsti dall'art. 8, O.M. n. 2668/97 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La presentazione della domanda di cui al comma 1 è effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della citata Ordinanza commissariale n. 41/97. La domanda, redatta in forma di autocertificazione ai sensi della legge n. 15/68, deve contenere esplicita dichiarazione che il danno subito è conseguente agli eventi sismici del 3 e 5 aprile 1998.

Art. 4

1. Per quanto non espressamente disciplinato con la presente ordinanza restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nelle Ordinanze commissariali n. 40/97, n. 41/97, n. 61/97, e loro rispettive modificazioni e integrazioni.

[Torna al Testo Coordinato](#)

Ordinanza commissariale 12 febbraio 2000, n. 18

Rettifica di errore materiale contenuto nell'ordinanza commissariale n. 8 del 19 gennaio 2000.

(B.U.R. n. 8 del 23.02.2000)

Vista la propria precedente ordinanza n. 8 del 19 gennaio 2000, recante: "Crisi sismiche iniziate il 12 maggio 1997 e il 26 settembre 1997. Ulteriori modifiche e integrazioni all'ordinanza commissariale n. 61/97. Disposizioni per la definizione dei procedimenti concessori pendenti. Proroga del termine di ultimazione dei lavori";

Rilevato che la predetta ordinanza n. 8/2000 contiene un errore materiale di trascrizione dal supporto informatico originale che viene qui di seguito indicato:

- al comma 1 dell'art. 3 della parte dispositiva le parole "Ordinanza ministeriale n. 2908/98" sono da intendersi come "Ordinanza ministeriale n. 2668/97";

Ritenuto di dover provvedere alla immediata rettifica del suddetto errore materiale;

ORDINA

Art. 1

1. Fermo restando quanto altro disposto con la propria precedente ordinanza n. 8 del 19 gennaio 2000, lo stesso provvedimento è così rettificato:
 - il comma 1 dell'art. 3 della parte dispositiva è sostituito dal seguente:
"1. Decorso il termine di dodici mesi dalla comunicazione dell'avvenuta concessione contributiva senza che i lavori siano ultimati, fatto salvo il periodo di sospensione dei lavori accertato dal Comune di cui al precedente art. 2, gli aventi diritto decadono dal contributo per l'autonoma sistemazione previsto dall'art. 7 dell'Ordinanza ministeriale n. 2668/97".

Ordinanza commissariale 18 settembre 1998, n. 191

Modifica art. 3, comma 3 bis, dell'Ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni.

(B.U.R. n. 59 del 30.09.1998)

Vista l'Ordinanza del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista in particolare l'Ordinanza commissariale n. 136 del 10 luglio 1998, con la quale è stato aggiunto all'art. 3 dell'Ordinanza n. 61/97 il comma 3 bis recante: "Qualora in sede istruttoria vengano accertate dal Comune carenze documentali, il Comune può richiedere le necessarie integrazioni alla documentazione originariamente presentata, da prodursi entro e non oltre 90 giorni dalla data di richiesta a pena di decadenza";

Ritenuto necessario, al fine di dare certezze ai cittadini interessati circa i tempi di predisposizione della progettazione e dell'avvio dell'opera di ricostruzione, individuare scansioni temporali ben definite per consentire le necessarie integrazioni dovute a carenze documentali;

ORDINA

Art. 1

1. Il comma 3 bis dell'Ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni e integrazioni è così modificato: "Art. 3 bis. Qualora in sede istruttoria vengano accertate dal Comune carenze documentali, il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni, che debbono essere prodotte entro e non oltre i successivi 60 giorni, a pena di decadenza".

Art. 2

1. Per le carenze documentali inerenti alle pratiche presentate ai sensi delle Ordinanze commissariali nn. 61/97, 4/98, 72/98 e 97/98, il Comune richiede entro il 15 ottobre 1998 le necessarie integrazioni, che debbono essere prodotte, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 novembre 1998.

**COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI
ISTITUITI A SEGUITO DEL TERREMOTO
DEL 26.9.97**

Direttive tecniche per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico delle costruzioni private danneggiate dal sisma del 26.9.1997 e giorni successivi in Umbria e Marche.
Rev. 7. Foligno 11.11.1997

1 . Obiettivo

L'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, all'art. 8 ha stabilito modalità di finanziamento degli interventi necessari per consentire il rapido recupero di agibilità degli edifici che hanno subito danni non rilevanti a seguito del sisma del 26.9.1997 e giorni seguenti.

Le presenti direttive riguardano gli interventi minimi che devono essere eseguiti per conseguire la riparazione dei danni ed il miglioramento sismico di tali edifici.

Potranno essere eseguiti anche interventi alternativi della stessa natura, purché di maggiore efficacia, con particolare riferimento a quelli indicati nelle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica emanate il 16.1.1996 e nelle relative istruzioni.

In ogni caso si dovrà garantire che gli interventi progettati non aggravino la situazione degli edifici adiacenti né quella delle porzioni di edificio nelle quali non si eseguono interventi strutturali.

2 . Edifici ammessi a contributo per gli interventi minimi previsti nell'art. 9 dell'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997

Gli interventi ammessi a contributo riguardano sia edifici in muratura, sia in cemento armato sia in acciaio, che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di seguito specificate:

2 . 1 . Edifici in muratura

2 . 1 . 1 . Soglie massime di danno

1. Pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore a 5 centimetri sull'altezza di un piano, o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;
2. crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti;
3. lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
4. lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5% delle murature portanti;
5. cedimenti delle fondazioni e fenomeni di dissesto idrogeologico.

2.1.2 Soglia di massima vulnerabilità

- a) La resistenza convenzionale alle azioni orizzontali delle murature, valutata al piano terra dell'edificio, ed espressa attraverso il parametro C - calcolato come specificato nell'allegato 1 - pari al rapporto fra forze orizzontali e peso dell'edificio, è inferiore ai valori limite:

C=0.14 per i comuni classificati con S=9

C=0.08 per i comuni attualmente non classificati

- b) la resistenza convenzionale ai piani superiori è inferiore a valori di C ottenuti moltiplicando il valore al comma a) per i coefficienti di maggiorazione definiti nella tabella 3 dell'allegato 1.

2.2. Edifici in cemento armato e in acciaio

Gli edifici ammessi a contributo non devono aver subito danni alla struttura portante e non devono essere interessati da cedimenti delle fondazioni.

2.3. Edifici in struttura mista (muratura e cemento armato oppure muratura e acciaio)

Per gli edifici in struttura mista valgono le soglie massime di danno di cui al punto 2.1.1. per la parte in muratura e al punto 2.2 per la parte in cemento armato o in acciaio. Ove il sistema costruttivo al quale è affidato prevalentemente il compito di resistere alle forze orizzontali sia in muratura, la soglia massima di vulnerabilità dovrà essere valutata come specificato al punto 2.1.2 comma a)

3. Tipologie di intervento

Tutte le opere faranno riferimento alle prescrizioni di cui al D.M. 16.1.1996 e dovranno rispettare il seguente ordine di priorità.

3.1. Edifici in muratura

1. Interventi di somma urgenza;
2. riparazione dei danni, riduzione dei vuoti nei maschi murari, effettuata mediante la tecnica del cucì e scuci o mediante iniezione di malta cementizia ovvero cuciture armate iniettate con malta cementizia localizzate nelle connessioni tra pareti o in prossimità di irregolarità strutturali.
3. collegamenti fra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, attuato mediante interventi poco invasivi con catene e profili metallici, da privilegiarsi rispetto ad altri più invasivi come cordoli in breccia;
4. riduzione delle spinte generate dalle coperture e, se necessario, dalle strutture voltate (tiranti).

Gli interventi di cui sopra sono da considerarsi obbligatori nel rispetto dell'ordine di priorità detto.

Al fine della realizzazione degli interventi costituiscono utile suggerimento le indicazioni contenute nella circolare Min. LL.PP. n. 65/AAGG del 10.4.1997.

Sono consentiti, ove necessario, gli interventi di irrigidimento degli orizzontamenti, da ancorare comunque in maniera efficace alle murature perimetrali.

Nel caso di esecuzione di cordoli in breccia su parte dello spessore di muri a sacco è necessario collegare i due paramenti, anche in modo localizzato (code di rondine) ed evitare di sovraccaricare uno solo dei due.

Nel caso di realizzazione di cordoli di tetti o di tetti in c.a. occorre che il cordolo sia efficacemente collegato alla muratura sottostante affinché possa funzionare da vincolo per la stessa.

Nel caso di sostituzione di orizzontamenti occorre controllare che non si abbia un peggioramento delle condizioni di sicurezza causato dall'eventuale aumento di peso.

3.2. Edifici in cemento armato e acciaio.

1. Interventi di somma urgenza;
2. riparazione dei danni;
3. interventi di ripristino della resistenza originaria delle tamponature e verifica dei collegamenti delle stesse alla struttura nei casi in cui non siano inserite nelle maglie dei telai;
4. interventi di spostamento, creazione e irrobustimento di tamponature per migliorare il comportamento sismico, sia in pianto che in elevazione.

Il quarto tipo di intervento è raccomandato negli edifici che abbiano subito i maggiori danni e che non siano stati progettati in accordo alle norme sismiche; per tali edifici va comunque attentamente valutata l'opportunità di approfondire la ragioni del danno e prevedere eventuali ulteriori provvedimenti.

3.3. Edifici in struttura mista

Valgono le tipologie di intervento e le priorità elencate per la parte in muratura (par. 3.1) e per quella in cemento armato ed in acciaio (par 3.2). Particolare attenzione deve essere posta ai

collegamenti fra le due tipologie strutturali ed alla compatibilità delle deformazioni conseguenti alla diversa deformabilità dei due sistemi.

**VALUTAZIONE SEMPLIFICATA DELLA
RESISTENZA CONVENZIONALE ALLE
FORZE SISMICHE ORIZZONTALI**

La valutazione è effettuata con riferimento alla resistenza a taglio dei maschi murari.

La resistenza tangenziale di riferimento da utilizzare è riportata nella tabella seguente in funzione della tipologia della muratura.

**TAB. 1
TENSIONE TANGENZIALE DI RIFERIMENTO
PER IL CALCOLO DELLA RESISTENZA DEI MASCHI
MURARI AD AZIONI NEL PIANO MEDIO DELLA PARETE**

Tipologia della muratura	Resistenza tangenziale di riferimento in KN/m ² (in t/m ² fra parentesi)
Muratura a sacco in pietrame	30 (3)
Muratura in pietrame non squadrato o sbizzato	50 (5)
Muratura in pietrame squadrato e ben organizzato o in blocchi di tufo	80 (8)
Muratura consolidata con iniezioni di miscela cementizia o betoncino armato	110 (11)
Mattoni, blocchi di argilla espansa, blocchi di calcestruzzo, blocchi di laterizio, purché pieni o semipieni con malta bastarda	120 (12)
Mattoni, blocchi di argilla espansa, blocchi di calcestruzzo, blocchi di laterizio, purché pieni o semipieni con malta cementizia	200 (20)

La resistenza viene valutata al piano terra, inteso come quota di spiccato campagna, o, in caso di edificio in pendio, quota del piano a monte. Il calcolo si effettua determinando inizialmente le grandezze riportate in tabella 2.

**Tab. 2
PARAMETRI PER IL CALCOLO DELLA RESISTENZA
CONVENZIONALE C DELL'EDIFICIO
ALLE FORZE ORIZZONTALI**

Numero dei piani al di sopra della quota di verifica	N
Area totale coperta	A _t
Area totale elementi resistenti in direzione x	A _x
Area totale elementi resistenti in direzione y	A _y
Area minima fra A _x e A _y	A
Area massima fra A _x e A _y	B
rapporto fra area minima delle murature ed area coperta A/A _t	a _o
rapporto fra area massima e minima delle murature B/A	
resistenza di riferimento (caratteristica)	
Peso specifico delle murature	p _m
carico permanente per metro quadrato di solaio	p _s
altezza media di interpiano	h

Nel caso in cui l'edificio oggetto di verifica sia adiacente ad altri e ne condivida le murature la valutazione dell'area coperta dovrà comprendere non meno del 50% delle aree degli edifici adiacenti comprese fra le murature condivise e il primo elemento strutturale parallelo.

Nel caso in cui i parametri detti siano ragionevolmente uniformi sull'altezza dell'edificio si determina il peso medio per unità di area coperta di un livello dell'edificio:

$$q = \frac{(A_x + A_y) h p_m}{A_t} + p_s \quad (1)$$

La resistenza convenzionale C assume l'espressione:

$$C = \frac{a_o \tau_\kappa}{qN} \sqrt{1 + \frac{qN}{1,5 a_o \tau_\kappa (1+\gamma)}} \quad (2)$$

nella quale N è il numero di piani sovrastanti quello di riferimento.

Nel caso in cui ci siano forti variazioni in elevato occorrerà calcolare q per ogni livello. Adottare un valore medio da inserire nella formula (1) ed effettuare la determinazione di C nella (2) con valori di riferimento ai valori a_o e γ propri del livello a cui effettua la verifica.

Ai piani superiori la verifica della resistenza convenzionale verrà effettuata con riferimento al numero di piani N sovrastanti quello di verifica e ad un valore di C incrementato secondo la tabella seguente, ottenuta nell'ipotesi di coefficienti di distribuzione delle forze sismiche di piano lineari sull'altezza.

Tab.3

CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI MAGGIORANZA DELLA RESISTENZA CONVENZIONALE C AI PIANI SUPERIORI A QUELLO DI RIFERIMENTO.

	Numero totale di piani dell'edificio				
Piano di verifica	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	-	1.33	1.25	1.2	1.17
3	-	-	1.5	1.4	1.33
4	-	-	-	1.6	1.5
5	-	-	-	-	1.67

[Torna al Testo Coordinato](#)

8												
9												
10												

- che per l'edificio è stata/ non è stata presentata domanda di contributo a seguito del terremoto del 1979 / 1982/84 / 1985 (8)

- che lo stato della pratica inerente all'edificio è : non ancora finanziata

finanziata con concessione contributiva n. _____ del _____ erogazioni ricevute: prima anticipazione / seconda anticipazione / saldo

Allega alla presente domanda il verbale dell'assemblea condominiale ovvero l'atto di delega dai quali risultino le specifiche attribuzioni connesse all'attuazione degli interventi oggetto della citata ordinanza del Commissario Delegato n. _____ del _____.

_____, li _____
 (firma autenticata del richiedente)

Qualora presentata direttamente agli Uffici del Comune.

Firma apposta in mia presenza ai sensi e per gli effetti del comma 11, dell'art. 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 (il funzionario)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

(1) indicare la destinazione d'uso dell'unità immobiliare al momento del sisma: 1 =abitazione 2 = unità destinata ad una delle attività di cui all'art. 8 dell'ordinanza 2668/97 e successive modificazioni 3 = altro

(2) indicare P per ordinanza di sgombero parziale, T per ordinanza di sgombero totale e X per provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 2728/97

(3) indicare il tipo di occupazione della unità immobiliare al momento del sisma: 1= occupata dal proprietario/esercente 2 = occupata dall'affittuario / esercente 3 = non occupata

(4) i dati relativi al cognome, nome, residenza, presenza di portatori di handicap e presenza di anziani con età superiore a 65 anni, vanno riferiti:

a. al proprietario nel caso in cui l'unità immobiliare al momento del sisma era occupata come abitazione principale, ovvero qualora essa risulti utilizzata dallo stesso proprietario per un'attività in servizio fra quelle indicate dall'art. 8 dell'ordinanza n. 2668/97 e successive modificazioni o non era occupata

b. all'affittuario nel caso in cui l'unità immobiliare al momento del sisma era occupata come abitazione principale ovvero qualora essa risulti utilizzata dallo stesso affittuario per un'attività in servizio fra quelle indicate dall'art. 8 dell'ordinanza n. 2668/97 e successive modificazioni.

N.B. al proprietario è equiparato il comproprietario, l'usufruttuario o il titolare di altro diritto reale di godimento

(5) indicare con un SI o con un NO se si era residenti nell'unità immobiliare al momento del sisma.

(6) indicare con un SI o con un NO la presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap al momento del sisma.

(7) indicare con un SI o con un NO la presenza nel nucleo familiare di anziani con età superiore a 65 anni al momento del sisma.

(8) in caso affermativo, va compilato lo stato della pratica.

(8) in caso affermativo, va compilato lo stato della pratica.

[Torna al Testo Coordinato](#)



**REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE**

ALLEGATO 1

Comitato tecnico-scientifico

(istituito con Ordinanza Ministeriale n. 2668/97)

Interventi di riparazione e miglioramento sismico

(Ordinanza Commissariale n. 61/97 art. 6 comma 5)

**ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI E
RELATIVE SCHEDE TECNICHE DI ACCOMPAGNAMENTO**

Istruzioni relative agli elaborati ed ai contenuti dei progetti di cui all'Ordinanza n. 61 del 18/11/1997

Oggetto delle istruzioni

Le presenti istruzioni si riferiscono ai contenuti minimi ed alle modalità di presentazione dei progetti di intervento di riparazione dei danni e di miglioramento sismico previsti dall'Ordinanza n. 61 del 18/11/97.

Unitarietà del progetto e definizione di edificio

Per ogni edificio, così come definito all'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza n. 61 del 18/11/97, dovrà essere presentato un progetto unitario firmato da un tecnico abilitato e iscritto all'Albo professionale, nei limiti delle competenze allo stesso attribuite dalla normativa vigente.

Elaborati richiesti

Per ogni progetto dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- A) Perizia di ammissibilità al contributo
- B) Relazione tecnica generale
- C) Rilievo dello stato di fatto costituito da:
 - C1) planimetrie
 - C2) documentazione fotografica
 - C3) elaborati grafici
 - C4) relazione sulle fondazioni
 - C5) scheda di vulnerabilità e danno
- D) Elaborati dello stato di progetto, composti da:
 - D1) elaborati grafici strutturali
 - D2) relazione di calcolo
 - D3) relazione geologica (ove necessaria)
 - D4) relazione geotecnica (ove necessaria)
- E) Elenco ed analisi nuovi prezzi unitari
- F) Computo metrico estimativo
- G) Calcolo del contributo
- H) Quadro economico riepilogativo
- I) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

Ciascuno elemento della documentazione viene nel seguito descritto e commentato.

A) PERIZIA DI AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO

La perizia dovrà documentare, attraverso la determinazione dei parametri previsti nell'Ordinanza n. 61 del 18/11/97 che l'edificio oggetto dell'intervento rispetta i requisiti indicati nella citata Ordinanza (Scheda n° 3a)

B) RELAZIONE TECNICA GENERALE

La relazione tecnica generale, oltre alla definizione dei dati identificativi dell'edificio (Scheda n° 1a), dovrà fornire, in maniera proporzionata all'entità dell'intervento, le spiegazioni utili alla corretta interpretazione della documentazione relativa allo stato di fatto e alla illustrazione e motivazione dei criteri di scelta progettuali in rapporto ai benefici strutturali attesi.

Occorre ricordare che, secondo il punto C.9.2.3 della Normativa Sismica (DM 16/01/96), è affidato al progettista il compito di determinare le caratteristiche meccaniche dei materiali, il tasso di lavoro degli stessi, lo schema strutturale resistente e, in definitiva, le condizioni di sicurezza degli elementi strutturali interessati dagli interventi.

Il miglioramento dovrà essere qui visto come operazione utile a ridurre o eliminare potenziali pericoli nell'organismo edilizio, avendo quindi anche riguardo all'eventuale degrado dei materiali ed alla presenza di dissesti in atto in fase di progetto.

Sarà perciò necessario che il progettista, in tutti gli elementi strutturali danneggiati o precari e quindi oggetto di intervento, produca un giudizio finalizzato anche alla sicurezza rispetto ai carichi permanenti e di esercizio, utilizzando specifiche precauzioni in presenza di situazioni tensionali pericolose, con particolare riferimento alla tipologia costruttiva dei paramenti murari (ad es. presenza di murature a sacco) e al degrado dei materiali (ad es. presenza di malte fortemente degradate).

Analoghe precauzioni dovranno essere prese in tutte quelle situazioni che comportino un significativo aumento dei carichi sull'edificio.

La relazione tecnica generale sarà articolata, al minimo, nei seguenti punti:

- descrizione della tipologia strutturale e storico costruttiva dell'edificio, con particolare riferimento alla identificazione dei principali elementi costruttivi e dei materiali;
- descrizione dello stato di fatto storico-strutturale, con particolare riguardo alla descrizione ed all'analisi dello stato fessurativo;
- descrizione tecnica dell'intervento progettuale, con indicazione delle motivazioni tecniche e dei risultati che si intendono ottenere;
- descrizione dei saggi eseguiti.

C) RILIEVO DELLO STATO DI FATTO

C1) PLANIMETRIE

Planimetria catastale scala 1:2000 o 1:1000, planimetria generale scala 1:500 dalla quale dovrà risultare l'ubicazione dell'edificio ed il rapporto con gli edifici adiacenti.

C2) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DI FATTO

Sarà fornita documentazione fotografica, costituita da fotografie a colori di formato non inferiore a cm. 10x15, che tenderà essenzialmente a rappresentare lo stato di fatto dell'edificio illustrando nel dettaglio le situazioni che il progettista riterrà significative, con particolare riferimento allo stato fessurativo.

Al fine di documentare le caratteristiche visive del materiale costituente i paramenti murari dovranno obbligatoriamente essere fornite fotografie dei saggi effettuati.

La documentazione sarà prodotta in originale o in fotocopie a colori di buona qualità.

Le fotografie saranno datate e numerate e, per ciascuna di esse, dovrà risultare in modo univoco l'individuazione dell'oggetto cui si riferiscono, la sua ubicazione, ricorrendo eventualmente all'ausilio di planimetrie o estratti planimetrici; il punto di presa di ciascuna foto ed il suo numero saranno sempre riportati sulle piante strutturali.

C3) ELABORATI GRAFICI DELLO STATO DI FATTO:

Gli elaborati saranno costruiti sul rilievo in situ dell'edificio oggetto dell'intervento e dovranno contenere:

- Rilievo delle caratteristiche geometriche dell'edificio, riportando le misure e le quote;
- Destinazione d'uso dei locali.
- Tipologie costruttive degli elementi strutturali portanti;
- Tipologie costruttive degli elementi non strutturali;
- Tipo e qualità dei materiali impiegati;
- Tipo dei collegamenti tra gli elementi strutturali e tra questi e quelli non strutturali;
- Posizione dei saggi eseguiti;
- Indicazioni e il tipo dei principali dissesti e lesioni.

Si farà riferimento negli elaborati alla simbologia riportata nell'Allegato A.

Il rilievo sarà in linea di massima rappresentato in scala 1:50; i particolari saranno invece in scala 1:10 e 1:20.

Gli elaborati comprenderanno le seguenti tavole:

- a) Piante: di tutti i piani;

- b) Sezioni: almeno due (delle quali almeno una longitudinalmente alla scala);
- c) Prospetti;
- d) Particolari costruttivi.

In particolare saranno riportate le indicazioni dei vari tipi di lesioni, degradi, tipologie murarie ed eventuali interventi di consolidamento o elementi di rinforzo presenti ai vari piani, compresa la copertura e le fondazioni. La pianta di ogni piano dovrà illustrare e documentare l'orditura dei solai e le posizioni delle principali travature. La pianta della copertura dovrà illustrare e documentare la natura e l'orientamento della grossa e della piccola orditura nonché del manto di copertura.

Per quanto riguarda i particolari costruttivi - a scala 1:10 e 1:20, riportati con chiaro riferimento alla rappresentazione planimetrico-strutturale di cui sopra, nonché alla legenda in Allegato A - saranno rappresentati i collegamenti di tutti gli orizzontamenti (compresa la copertura) con le murature sottostanti, le scale, gli ammorsamenti murari, ecc., e comunque tutti i dettagli costruttivi ritenuti significativi per il comportamento strutturale dell'insieme e di ogni sua singola parte.

C4) STATO DI FATTO: RELAZIONE SULLE FONDAZIONI

La relazione dovrà descrivere lo stato attuale, con considerazioni sulla tipologia e sullo stato di conservazione delle fondazioni.

C5) SCHEDA DI VULNERABILITA' E DANNO (Scheda n° 2)

La scheda andrà compilata secondo le indicazioni contenute nell'Allegato B "*Descrizione dei Livelli di Danno*".

D) ELABORATI DELLO STATO DI PROGETTO

Gli elaborati progettuali dovranno di norma corrispondere a quelli dello stato di fatto, e consentire una chiara comprensione ed individuazione delle opere previste in progetto. Dette opere, oltre alla rappresentazione grafica di cui ai successivi elaborati di progetto, andranno descritte in modo sintetico mediante la compilazione della Scheda n°4.

D1) ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici, a carattere esecutivo, distingueranno:

- le strutture preesistenti;
- gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico.

Comprenderanno le seguenti tavole:

b) Piante

Saranno fornite per ciascun piano dell'edificio, compreso la copertura, con indicazione degli interventi proposti.

c) Prospetti

Saranno fornite con le indicazioni degli eventuali interventi proposti.

d) Sezioni

Saranno fornite almeno quelle corrispondenti al rilievo dello stato di fatto, con aggiunta di quelle ritenute necessarie ad una adeguata identificazione degli elementi di progetto.

e) Scale ed ascensori

Qualora siano previsti interventi di sostituzione o rinforzo delle strutture attuali, saranno forniti gli elaborati idonei ad individuare in modo chiaro ed univoco gli interventi progettuali.

f) Particolari costruttivi in scala 1:10 e 1:20

Tutti quelli necessari alla illustrazione e comprensione dell'intervento progettuale di miglioramento e alla loro esecuzione.

In ogni tavola vanno indicate le caratteristiche relative ai materiali, le prescrizioni esecutive, i particolari costruttivi e di dettaglio necessari alla corretta esecuzione dell'intervento (Allegato A).

D2) RELAZIONE DI CALCOLO

La relazione di calcolo conterrà gli schemi strutturali, l'analisi dei carichi e quanto altro necessario per effettuare le verifiche ai carichi permanenti e di esercizio degli elementi strutturali oggetto di intervento. Nel caso di significativi incrementi di carico dovranno essere prodotti ulteriori calcoli di verifica per carichi permanenti e di esercizio per tutti gli elementi strutturalmente connessi all'intervento stesso.

D3) RELAZIONE GEOLOGICA

Tale relazione risulta necessaria qualora si intervenga in fondazione modificando l'interazione terreno-struttura.

D4) RELAZIONE GEOTECNICA

Tale relazione è da ritenersi necessaria quando l'intervento, a seguito di significativi incrementi di carico sull'edificio, produca variazioni significative delle tensioni unitarie di contatto con il terreno.

E) ELENCO E ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI

Nel caso in cui siano necessarie opere non previste nel prezzario regionale vigente dovrà essere fornito l'elenco dei nuovi prezzi corredato delle rispettive analisi, facendo riferimento ai costi della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli rilevati dalla Commissione Regionale di cui alla Circolare Min. LL.PP. n.505 del 28/01/77, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria e vigenti alla data di presentazione della documentazione.

F) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il computo metrico estimativo sarà compilato secondo la normale prassi di contabilità delle opere pubbliche, suddiviso nelle voci indicate nella Scheda 5a, e dovrà obbligatoriamente fare riferimento ai prezzi contenuti nel prezzario regionale vigente (Ed. 1995 delibera G.R. n. 1097 del 20/2/95 o successivi aggiornamenti). Ai fini del contributo, le opere di finitura e complementari connesse all'intervento dovranno essere computate con riferimento al prezzo più economico previsto dal prezzario regionale.

G) QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Il Quadro Economico Riepilogativo dovrà essere redatto secondo lo schema riportato nella Scheda n°5a.

Dovranno inoltre essere fornite le indicazioni dei costi complessivi degli interventi previsti, espressi in £/mq e £/mc

CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Verrà esplicitato il calcolo del contributo, così come previsto dall'art. 7 dell'Ordinanza n. 61 del 18/11/97, compilando la Scheda 5b con l'ausilio delle relative note esplicative.

H) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Scheda n° 6)

ALLEGATI:

1. SIMBOLOGIA - ALLEGATO A
2. DESCRIZIONE DEL LIVELLO DI DANNO – ALLEGATO B
3. NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA N° 5b – ALLEGATO C
4. FAC SIMILE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DEL PROGETTISTA (art.6 c.7 Ord.61 del 18/11/97) - ALLEGATO D

5. SCHEDA RIASSUNTIVA DATI IDENTIFICATIVI - SCHEDE N° 1a, 1b
6. SCHEDA DI VULNERABILITA' E DANNO – SCHEDE N° 2a, 2b
7. SCHEDA DI DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE MASSIME DI DANNO E VULNERABILITA' – SCHEDE N° 3a, 3b, 3c , 3d.
8. SCHEDA DI DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO – SCHEDE N° 4a, 4b, 4c.
9. RIEPILOGO ECONOMICO E CALCOLO DEL CONTRIBUTO –SCHEDE N° 5a, 5b.



RILIEVO DELLO STATO DI FATTO Simbologia

Pareti in pietrame

ciottoli	
pietra squad.	
a sacco	

Pareti in muratura mista

pietra laterizio	
pietra cls	
laterizio cls	

Pareti in blocchi cls

pieno	
forato	

Pareti in calcestruzzo

semp. armato	
--------------	--

Pareti in laterizio

Pieno	
Semipieno	
Forato	

Pareti in legno



Orizzontamenti solai e coperture

legno	
laterizio c.a.	
c.a.	
acciaio	
acciaio later.	
volta in later.	
volta in pietra	
volta in c.a.	

Travi

legno	
ferro	
c.a.	

Scale

legno	
ferro	
pietra	
c.a.	

Architravi

pietra	
lat. armato	
c.a.	
legno	
volta in pietra	
volta in lat.	
volta in c.l.s.	

Lesioni

isolata	
diffusa	
a croce	
cantonale	
martello	
incrocio	
strapiombo	
crollo	
architrave	



PROGETTO ESECUTIVO DEL RIPRISTINO STRUTTURALE Simbologia

Ripristino di fondazione

fondazioni in c.a.



fondazione esterna




fondazione interna




Iniezioni di pareti

iniezioni con malta cement.




iniezioni con resina eposs.



Rifacimento di pareti in laterizio


pieno



semipieno




forato



Creazione di cordolo

su parte dello spessore




su tutto lo spessore




Riparazioni

rete sui due lati



risarcitura / CUCI = CUCI



ancoraggio a coda di rondine



tiranti



ancoraggio di nuovi muri ad esist.



muro armato



Perforazioni armate: collegamenti

a martello



a cantonale



a incrocio



Demolizione e rifacimento muratura

in c.a.




in laterizio pieno




Orizzontamenti

irrigidimento di impalcati




Collegamenti orditura

alla muratura esistente



alla nuova muratura



a solai in legno



a solai in legno adiacenti




Ripristino pilastri

iniezioni con malta



iniezioni con resina



incamiciatura parziale



incamiciatura totale



Demolizione → D →

Sostituzione → S

Controsoffitto → CS




DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI DANNO

STRUTTURE PORTANTI MURARIE (v. Fig.1)

LIVELLO DEL DANNO

- A -nessuno
 B - lieve - lesioni di ampiezza fino a 1 mm, comunque distribuite
 C - medio- - lesioni di tipo 1, 5, 6, fino a 1 mm;
 - lesioni di tipo 2,3,7, fino a 2 mm;
 - lesioni di tipo 4,8,9 lievi.
 D - grave - lesioni di tipo 1, 5, 6, fino a 10 mm;
 - lesioni di tipo 2, 3, 7 fino a 5 mm;
 - lesioni di tipo 4, 8, 9 medie.
 E - gravissimo - lesioni e danni di entità superiore a quelle del punto D.
 F - distruzione



E' bene che il rilevatore inizi le operazioni di stima


dell'ampiezza delle lesioni con misura diretta a mezzo di regolo

millimetrico; solo quando sarà sufficientemente allenato converrà che si limiti ad una stima visiva, che sarà divenuta affidabile.

- 1 - lesioni ad andamento verticale sugli architravi di porta e finestra;
 2 - lesioni ad andamento diagonale nei parapetti delle finestre, negli architravi di porte e finestre;
 3 - lesioni ad andamento diagonale negli elementi verticali tra due aperture contigue (maschi murari) ;
 4 - schiacciamento locale della muratura con sgretolamento della malta e/o di elementi lapidei o laterizi, con o senza espulsione di materiale;
 5 - lesioni ad andamento orizzontale per flessione in testa e/o al piede dei maschi murari;
 6 - lesioni ad andamento verticale in corrispondenza degli incroci;
 7 - lesioni ad andamento verticale in corrispondenza degli incroci passanti;
 8 - espulsione di materiale in corrispondenza di travi principali e/o secondarie dei solai, dovuta a martellamento;
 9 - distacco ed espulsione della zona di intersezione tra due pareti formanti tra loro un angolo.

ORIZZONTAMENTI

VOLTE DI MURATURA



- 1 - lesioni in chiave 3 - lesioni al piede
 2 - lesioni all'imposta 4 - schiacciamento al piede

A -nessuno

B - lieve - lesioni visibili di ampiezza fino a 2 mm,

(1° caso) ;

C - medio - lesioni in chiave e/o all'imposta , fino a 3 mm

(1° caso) ;

- come sopra fino a 2 mm;

(2° caso) ;

- sintomi di schiacciamento nei piedritti e/o in chiave;

(1° caso) ;

D - grave - lesioni in chiave e/o all'imposta fino a 1 mm

(1° caso) ;

- come sopra fino a 4 mm;

(2° caso) ;

- rilevanti schiacciamenti con espulsione di materiale

(1° caso) ;

- sintomi di schiacciamento;

(2° caso) ;

E - gravissimo - situazione oltre i limiti indicati.

N.B. Si indicano con (1° caso) gli elementi privi di catena,

con (2° caso) gli elementi con catena.

SOLAI

B - lieve - lesioni sottili (> 1 mm) parallele alle nervature portanti osservabili nell'eventuale intonaco di intradosso ;

C - medio - lesioni come sopra rilevanti (> 1 mm) ; segni di dissesto nel pavimento ; segni di dissesto nell'orditura secondaria e/o terziaria (se presente), nel caso di solai di legno non intonacati;

D - grave - distacchi ben definiti tra solaio e struttura portanti ; dissesti rilevanti, come sopra al punto C; qualche crollo nell'orditura secondaria e/o terziaria;

E - gravissimo - crollo parziale dell'orditura principale; distacchi ampi ed estesi tra solaio e strutture portanti; crolli estesi di orditura secondaria e/o terziaria.

COPERTURE (Tetti di C.A., terrazze) : vedere danni ai solai.

COPERTURE (Volte murarie) : vedere volte in muratura.

COPERTURE (Tetti di legno e di acciaio con manto di tegole)

- B – lieve - caduta di qualche tegola di bordo;
- C – medio - leggere sconnessioni nell’orditura secondaria; sconnessioni nel manto di tegole e/o caduta di tegole (< 10 %); leggeri spostamenti delle travi principali dal loro alloggiamento (< 5 mm);
- D – grave - sconnessioni nell’orditura secondaria; spostamenti delle travi principali (> 5 mm e < 30 mm); notevoli sconnessioni nel manto di tegole e/o caduta di un gran numero di tegole (> 20 %);
- E – gravissimo - scavallamento di travi principali; crolli parziali;
- F – distruzione


SCALE (legno e acciaio)

- A -nessuno
- B - lieve - lesioni fini ad 1 mm sulla muratura in corrispondenza dell’attacco della scala;
- C - medio - come sopra con lesioni fino a 3 mm ed inizi di schiacciamento o sfilamento;
- D - grave - come sopra con lesioni fino a 6 mm e segni evidenti di schiacciamento o sfilamento;
- E - gravissimo - come sopra con lesioni fino a 10 mm, notevoli fenomeni di schiacciamento o sfilamento con crolli parziali della struttura delle scale.

SCALE (muratura)

- A -nessuno
- B - lieve - lesioni fino ad 1 mm nei casi 2,4,6,8 e fino a 2 mm nei rimanenti casi (di corrispondenti lesioni per le strutture portanti murarie;
- C - medio - lesioni fino a 2 mm (casi 2,4,6,8) e 4 mm nei rimanenti casi; sintomi iniziali di schiacciamento all’incastro nei casi 2,4,6,8.
- D - grave - lesioni fino a 4 mm nei casi 2,4,6,8 e fino a 10 mm nei rimanenti casi; schiacciamenti consistenti nei casi 2,4,7,8,9; inizio di schiacciamento nei casi rimanenti;
- E - gravissimo - situazioni più gravi di quelle descritte al punto D; crolli parziali.

TAMPONATURE IN EDIFICI IN C.A. E TRAMEZZI IN EDIFICI IN C.A. O IN MURATURA



LIVELLO DI DANNO	AMPIEZZA LESIONI (mm)				
	tipo 1	tipo 2	tipo 3	tipo 4	tipo 5
A = nessuno	0	0	0	0	0
B = lieve	< = 2	< = 2	< = 2	0	0
C = medio	< = 5	< = 5	< = 2	< = 1	sintomi schiacciamento.
D = grave	< = 10	< = 10	< = 5	2	presenza schiacciamento
E = gravissimo	< 10	< 10	> 5	< 2	notevole schiacciamento
F = totale	danno totale (distruzione) crolli parziali estesi				



NOTE DI COMPILAZIONE DELLA TABELLA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO (Scheda n. 5b)

- (1) vedere comma 1, lett. a), dell'art. 6 D.M. 5/8/94
- (2) superficie utile dell'attività compresi eventuali magazzini (Art. 8; Ord. 2668/97)
- (3) vedere art. 7, comma 1, Ord. 61/97 e successive modificazioni
- (5) millesimi approvati dal condominio o sottoscritti
- (6) vedere comma 1, lett. b), dell'art. 6, D.M. 5/8/94 (pertinenza dell'organismo abitativo)
- (8) barrare casella se utilizzata come abitazione principale al 26/09/97 (Art. 7, comma 1, Ord. 61/97 e successive modificazioni)
- (9) barrare casella se utilizzata come abitazione secondaria
- (10) barrare casella se non ricomprese nelle voci (8), (9) o (12) (Art. 7 comma 3 Ord. 61/97)
- (11) indicare se emessa ordinanza (P=ordinanza di sgombero parziale; T=ordinanza di sgombero totale; X=agibilità con provvedimento)
- (12) barrare casella se unità immobiliare è ad uso attività in esercizio (Art. 7 comma 2 Ord. 61/97)
- (13) il programma indica 1 se vere le condizioni (8) e (11) oppure (11) e (12); negli altri casi indica 0,7
- (14) riportare importo colonna 3 scheda 5a
- (15) riportare importo colonna 3 scheda 5a
- (16) riportare importo colonna 3 scheda 5a
- (17) riportare l'importo colonna 3 scheda 5a
- (18) sommare l'importo delle colonne (14, 15, 16 e 17)
- (19) indicare l'importo dei lavori strutturali ammissibili di competenza, IVA esclusa
- (20) indicare l'importo delle finiture consequenziali ai lavori di competenza ammissibili, IVA esclusa
- (22) calcolo incidenza colonna (19) su colonna (21)
- (23) , (25) aliquote IVA secondo le norme vigenti
- (31) vedere comma 4, art. 7, ordinanza 18.11.97, n. 61
- (33) indicare il minimo tra le colonne (29) e (32)
- (35) se il contributo supera il massimo previsto dai commi 1 o 2 dell'art. 7, dell'ord. 61/97, indicare L. 40.000.000;
per le unità di cui al comma 3 dell'art. 7, indicare L. 28.000.000; tali importi costituiscono anticipazione
- (36) riportare il valore della colonna 26 moltiplicati il valore percentuale della colonna 22
- (39) qualora la percentuale della colonna 38 sia inferiore al 70%, riportare il valore della colonna 36 diviso 0,70

N.B.: tutti gli importi devono essere indicati in Lire



FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' DEL PROGETTISTA
(art. 6, comma 7, Ord. 61)

Interventi di riparazione e miglioramento sismico (Ord. Comm. N.61/97 art.6 comma 5)

Edificio sito in Comune di _____ Foglio _____ Particelle _____
Via / Loc. _____ n. civ. _____
Domanda presentata da _____ in data _____

IL TECNICO PROGETTISTA _____
ISCRITTO ALL'ALBO DI _____ N. _____
RESIDENTE IN _____ VIA/P.ZZA _____ CAP. _____ CITTA' _____

dichiara sotto la sua personale responsabilità, ai sensi della L. 4 Gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, che:

- a) sussiste il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico;
- b) i prezzi utilizzati non sono superiori a quelli del prezzario regionale vigente;
- c) il progetto dei lavori previsti è conforme alle direttive tecniche di cui all'Ordinanza n° 61 del 18/11/97;
- d) i lavori previsti sono sufficienti a rendere agibili ai sensi dell'art.4 della legge regionale 14 maggio 1982, n.25 le unità immobiliari ricomprese nell'edificio oggetto dell'intervento.

Allega:

- Schede tecniche di accompagnamento al progetto
- A) Perizia di ammissibilità al contributo
- B) Relazione tecnica generale
- C) Rilievo dello stato di fatto costituito da:
 - C1) planimetrie
 - C2) documentazione fotografica
 - C3) elaborati grafici
 - C4) relazione sulle fondazioni
 - C5) scheda di vulnerabilità e danno
- D) Elaborati dello stato di progetto composti da:
 - D1) elaborati grafici strutturali
 - D2) relazione di calcolo
 - D3) relazione geologica
 - D4) relazione geotecnica
- E) Elenco ed analisi nuovi prezzi
- F) Computo metrico estimativo
- G) Calcolo del contributo
- H) Quadro economico riepilogativo
- I) Copia domanda di concessione contributo

....., li.....

.....

FIRMA E TIMBRO

(*) Da collegare con lo stesso numero della domanda



Comitato tecnico-scientifico

(istituito con Ordinanza Ministeriale n. 2668/97)

Interventi di riparazione e miglioramento sismico

(Ordinanza Commissariale n. 61/97 art. 6 comma 5)

**SCHEDE TECNICHE DI ACCOMPAGNAMENTO AL
PROGETTO**

Intervento previsto sull'edificio sito in
nel Comune di, Via/Località
..... distinto in Catasto al Foglio n°
Particelle, relativo alla domanda presentata da
..... in qualità
di: proprietario delegato

Il Tecnico Progettista

<i>Riservato al Comune</i>	
N. EDIFICIO (*)	SEZIONE CENSUARIA

**Timbro e Firma
del Tecnico**

* da collegare con lo stesso numero della domanda



<i>Riservato al Comune</i>	
N. EDIFICIO (*)	SEZIONE CENSUARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'EDIFICIO

(per la definizione di "edificio" vedere l'Art. 1, comma 1, Ord. n° 61)

Ubicazione edificio:

COMUNE DI _____ CAT. SISMICA _____

capoluogo Fraz. _____

Via / Loc. _____ n. civ. _____

Localizzazione: centro storico case sparse **Area PRG:** Urbana Agricola Altro

Tipologia: edificio in aggregato edificio isolato

Riferimento catastale : Foglio _____ Particella _____

n. Unità immob.	Part.	Sub	Quota Mill.	USO (1)	SUPERFICIE COMPLESSIVA (mq) (2)	PIANO (3)	ALTEZ. MEDIA INTERPIANO (m)
1							
2							
3							
4							
...							
N.							

(1) 1 = unità ab. principale al 25.9.97 3 = unità ab. secondarie
2 = attività produttive in esercizio al 25.9.97 4 = servizi pubblici
5 = altro

(2) indicare i dati di cui alla colonna
7 - scheda 5b

(3) Riferito alla quota più bassa presa come

ANNO DI COSTRUZIONE A= prima 1919 B= dal 1919-1945 C= dal 1946 al 1960
D= dal 1961 al 1971 E= dal 1972 al 1975 F= dal 1976 al 1982
G= dopo il 1982

ULTIMO INTERVENTO SULL'EDIFICIO (indicare una o più caselle) ANNO _____

nessuno ampliamento sopraelevazione ristrutturazione
 miglioramento adeguamento antisismico

Intervento con contributo Terremoto 1979, Atto n. 290
 Terremoto 1984, Ord. n. 240
 Terremoto 1984, Ord. n. 497
 Terremoto 1985, Ord. n. 1188

L'edificio è soggetto alla tutela della legge : L. 1089/39 SI NO
L. 1497/39 SI NO
L. 64/74 ART. 2 SI NO

(*) Da collegare con lo stesso numero della domanda

Timbro e firma del tecnico



<i>Riservato al Comune</i>	
N. EDIFICIO (*)	SEZIONE CENSUARIA

Timbro e firma del tecnico

(*) *Da collegare con lo stesso numero della domanda*

ELENCO PROPRIETARI / AFFITTUARI PER EDIFICIO

U.I.	PROPRIETARI			AFFITTUARIO	
	COGNOME NOME O RAGIONE SOCIALE	QUOTA PROP. (indicare in frazione)	COD. FISCALE O PARTITA IVA	COGNOME NOME O RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE O PARITA IVA
1					
2					
3					
N					



VULNERABILITA' E DANNO

TIPOLOGIA STRUTTURALE DELL'EDIFICIO

TIPOLOGIA	LIVELLI								
STRUTT. VERTICALI EDIFICIO (1)									
STRUTT. ORIZZONTALI E COPERTURA EDIF. (2)									
SCALE (3)									

QUALITÀ ED EFFICIENZA DELLA MALTA : buona cattiva

(1) STRUTTURE VERTICALI

A = muratura a sacco
C = mur. pietra sbozzata
E = mur. pietre arrotondate
G = mur. blocch. tufo o pietra squadrata
I = mur. blocch. cls. inerti leggeri
M = mur. mattoni forati
O = pareti cls. armato
Q = telai di c.a. con tamponature deboli
S = Ossatura metallica
U = Murature inietate

B = idem con spigoli, mazzette, altro
D = mur. pietra sbozz. con rinforzi c.s.
F = mur. pietre arrot. con rinforzi c.s.
H = mur. blocch. cls. inerti pesanti
L = mattoni pieni, semipieni o multifori
N = pareti cls. non armato
P = telai di c.a. non tamponati
R = telai di c.a. con tampon. consistenti
T = miste
V = murature con intonaco armato

(2) COPERTURE

M = legno spingenti
O = legno a spinta eliminata o travi orizz.
Q = acciaio spingenti
S = miste spingenti

N = legno " poco spingenti " (v. pag. seg. sch. 2)
P = laterocemento o solette in c.a.
R = acciaio non spingenti
T = miste non spingenti

(3) SCALE

0 = struttura appoggiata in legno
2 = struttura appoggiata in acciaio
4 = struttura appoggiata in pietra o later.
6 = volta appoggiata in muratura
8 = struttura appoggiata in c.a.

1 = struttura a sbalzo in legno
3 = struttura a sbalzo in acciaio
5 = struttura a sbalzo in pietra o later.
7 = volta a sbalzo in muratura
9 = struttura a sbalzo in c.a.

(2) STRUTTURE ORIZZONTALI

A = legno
C = putrelle e voltine o tavelloni
E = laterocemento o solette in c.a.
G = volte con catene
I = miste volte - solai con catene

B = legno con catene
D = putrelle e voltine o tavell. con catene
F = volte senza catene
H = miste volte - solai

STATO FINITURE ED IMPIANTI, RIFERITO ALLE CONDIZIONI GENERALI DELL'EDIFICIO

(indicare con E = efficiente, N = non efficiente, Z = non esistente)

INTONACI	<input type="checkbox"/>	INFISSI ESTERNI	<input type="checkbox"/>	FINITURE INTERNE	<input type="checkbox"/>
IMP. IDRICO	<input type="checkbox"/>	IMP. ELETTRICO	<input type="checkbox"/>	IMP. RISCALDAM.	<input type="checkbox"/>
SERV. IGIENICI	<input type="checkbox"/>	IMP. SMALTIM.	<input type="checkbox"/>	ALLACCIO GAS	<input type="checkbox"/>

DANNI

L'EDIFICIO HA EVIDENZIATO DANNI : (vedi allegato B) MURATURA O MISTO - danni alle strutture verticali portanti - danni agli orizzontamenti - danni alle coperture - danni alle strutture delle scale	DANNO PIU' FREQUENTEMENTE RILEVATO (1)	DANNO MASSIMO RILEVATO (1)	DANNI RILEVATI SUGLI IMPIANTI	
			SI	NO
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEMENTO ARMATO O ACCIAIO - danni alle tamponature - danni ai tramezzi interni				

Timbro e firma del tecnico

(1) indicare con le lettere A,B,C,D,E,F secondo la descrizione dei livelli di danno di cui all'allegato B

SITUAZIONE PRIMA DELL'INTERVENTO

L'EDIFICIO (IN C.A.) E' COSTITUITO DA TELAI NELLE DUE DIREZIONI	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	L'EDIFICIO (IN MURATURA) PRESENTA CORDOLI E/O CATENE	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
L'EDIFICIO (IN C.A.) PRESENTA TAMPONATURE AL PIANO TERRA	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	L'EDIFICIO (IN MURATURA) PRESENTA PARETI BEN AMMORSATE TRA LORO	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

POSIZIONE EDIFICIO E FONDAZIONI

PENDENZA PERCENTUALE DEL TERRENO p	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> p<10% <input type="checkbox"/> 10%<p<30% <input type="checkbox"/> 30%<p<50% <input type="checkbox"/> p>50%
DIFFERENZA DI QUOTA DELLE FONDAZIONI	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ()
TIPO DI TERRENO	ROCCIA <input type="checkbox"/> TERRENO COESIVO <input type="checkbox"/> TERRENO INCOERENTE <input type="checkbox"/>
PRESENZA DI FONDAZIONI	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
PRESENZA DI TERRAPIENI SPINGENTI	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>



N. EDIFICIO (*)	SEZIONE CENSUARIA
--------------------	-------------------

Segue ORIZZONTAMENTI

L'EDIFICIO (IN MURATURA) HA ORIZZONTAMENTI RIGIDI SI NO % sul totale

GLI ORIZZONT. SONO BEN COLLEGATI ALLE STRUTTURE VERTIC. SI NO % sul tot. collegamenti

COPERTURE

L'EDIFICIO HA CORDOLI IN COPERTURA SI NO

L'EDIFICIO HA CATENE IN COPERTURA SI NO

CARICHI PERMANENTI IN COPERTURA pc (t/mq) pc<0.2t/mq pc>0.2t/mq

L'EDIFICIO HA COPERTURA SPINGENTE (vedi schema) SI NO PARZ.

CONFIGURAZIONE PLANIMETRICA

RAPPORTO PERCENTUALE $\beta_1 = b/l$ %

RAPPORTO PERCENTUALE $\beta_2 = a/l$ %

CONFIGURAZIONE PLANIMETRICA APPROSSIMATIVA DELL'EDIFICIO

SCHEMA LIBERO

(QUOTARE LO SCHEMA PIU' ADERENTE ALLA REALTA')

CONFIGURAZIONE IN ELEVAZIONE

PRESENZA RIENTRANZE O SPORGENZE SI NO

PERCENTUALE IN SUP. PORTICATI sp % sp<10% 10%<sp<20% sp>20%

PIANO TERRA PORTICATO SI NO

(QUOTARE APPROSSIMATIVAMENTE LO SCHEMA)

INTERASSE MASSIMO TRA LE MURATURE

EDIFICI CON RAPPORTO INTERASSE / SPESSORE $l/s < 15$ $15 < l/s < 18$ $18 < l/s < 25$ $l/s > 25$

ELEMENTI NON STRUTTURALI

A/B - Edifici privi di infissi, appendici o aggetti o controsoffitti.

- Edifici con infissi ben collegati alle pareti, con comignoli di piccole dimensioni e di peso modesto e con controsoffitti ben collegati.

- Edifici con balconi costituenti parte integrante delle strutture degli orizzontamenti.

C - Edifici con infissi esterni o insegne di piccole dimensioni mal vincolate alle pareti e con controsoffitti di piccola estensione mal collegati.

D - Edifici che presentano: comignoli o altre appendici in copertura mal vincolate alla struttura, parapetti di cattiva esecuzione o altri elementi di peso significativo che possono crollare in caso di terremoto.

- Edifici con balconi o altri aggetti (servizi, ecc.) aggiunti in epoca successiva alla costruzione della struttura principale e ad essa collegati in modo sommario.

- Edifici con controsoffitti di grande estensione e mal collegati.

Timbro e firma del tecnico



Riservato al Comune	
N. EDIFICIO (*)	SEZIONE CENSUARIA

**Allegato alla Perizia di ammissibilità al contributo
EDIFICI IN MURATURA
DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE MASSIME DI DANNO**

TIPOLOGIA DI DANNO	SI	NO
pareti fuori piombo per un'altezza superiore a 5 centimetri sull'altezza di un piano, o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5 % della superficie totale delle murature portanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30 % della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5 % delle murature portanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
cedimenti delle fondazioni o fenomeni di dissesto idrogeologico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SOGLIA MASSIMA DI VULNERABILITÀ

CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI RESISTENZA CONVENZIONALE ALLE AZIONI ORIZZONTALI "C"

$$q = \frac{(Ax + Ay)hp_m}{A_t} + p_s \qquad C_i = \frac{a_0\tau_k}{qN} \sqrt{1 + \frac{qN}{1.5a_0\tau_k(1+\gamma)}}$$

PIANO N.	VALORE DI CALCOLO		VALORE DI RIFERIMENTO		SI	NO
			C • δ			
			C = 0.14 zona sismica (S=9) C = 0.08 zona non classificata δ VEDI TABELLA			
1	C ₁ =	<	C • δ =		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	C ₂ =	<	C • δ =		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	C ₃ =	<	C • δ =		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	C ₄ =	<	C • δ =		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	C ₅ =	<	C • δ =		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

N.B. :- UNA RISPOSTA AFFERMATIVA AD UNO QUALSIASI DEI PUNTI DI CUI SOPRA COMPORTA L'ESCLUSIONE DAI BENEFICI PREVISTI DALLA PRESENTE ORDINANZA

- NELLA VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA CONVENZIONALE NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE MURATURE IN FALSO

COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE (δ) DELLA RESISTENZA CONVENZIONALE "C" AI PIANI SUPERIORI A QUELLI DI RIFERIMENTO

PIANO DI VERIFICA	NUMERO TOTALE DI PIANI DELL'EDIFICIO				
	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	--	1.33	1.25	1.2	1.17
3	--	--	1.5	1.4	1.33
4	--	--	--	1.6	1.5
5	--	--	--	--	1.67

(*) Da collegare con lo stesso numero della domanda

Timbro e firma del tecnico



<i>Riservato al Comune</i>	
N. EDIFICIO (*)	SEZIONE CENSUARIA

Allegato alla Perizia di ammissibilità al contributo

EDIFICI IN CEMENTO ARMATO O ACCIAIO

DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE MASSIME DI DANNO

TIPOLOGIA DI DANNO	SI	NO
danni alla struttura portante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
cedimenti delle fondazioni o fenomeni di dissesto idrogeologico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

N.B.: UNA RISPOSTA AFFERMATIVA AD UNO QUALSIASI DEI PUNTI DI CUI SOPRA COMPORTA L'ESCLUSIONE DAI BENEFICI PREVISTI DALLA PRESENTE ORDINANZA

(*) *Da collegare con lo stesso numero della domanda*

Timbro e firma del tecnico



Riservato al Comune	
N. EDIFICIO (*)	SEZIONE CENSUARIA

Allegato alla Perizia di ammissibilità al contributo

EDIFICI IN STRUTTURA MISTA

(muratura e cemento armato o muratura e acciaio)

DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE MASSIME DI DANNO per la parte in cemento armato e acciaio

TIPOLOGIA DI DANNO	SI	NO
danni alla struttura portante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
cedimenti delle fondazioni e dissesto idrogeologico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE MASSIME DI DANNO per la parte in muratura

TIPOLOGIA DI DANNO	SI	NO
pareti fuori piombo per un'altezza superiore a 5 centimetri sull'altezza di un piano, o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5 % della superficie totale delle murature portanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30 % della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5 % delle murature portanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
cedimenti delle fondazioni o fenomeni di dissesto idrogeologico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SOGLIA MASSIMA DI VULNERABILITÀ

CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI RESISTENZA CONVENZIONALE ALLE AZIONI ORIZZONTALI "C"

$$q = \frac{(Ax + Ay)hp_m}{A_t} + p_s$$

$$C_i = \frac{a_0 \tau_k}{qN} \sqrt{1 + \frac{qN}{1.5a_0 \tau_k (1 + \gamma)}}$$

PIANO N.	VALORE DI CALCOLO		VALORE DI RIFERIMENTO		SI	NO
			C • δ			
			C = 0.14 zona sismica (S=9)			
			C = 0.08 zona non classificata			
			δ VEDI TABELLA			
1	C ₁ =	<	C • δ =		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	C ₂ =	<	C • δ =		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	C ₃ =	<	C • δ =		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	C ₄ =	<	C • δ =		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	C ₅ =	<	C • δ =		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

N.B. :- UNA RISPOSTA AFFERMATIVA AD UNO QUALSIASI DEI PUNTI DI CUI SOPRA COMPORTA L'ESCLUSIONE DAI BENEFICI PREVISTI DALLA PRESENTE ORDINANZA
- NELLA VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA CONVENZIONALE NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE MURATURE IN FALSO

COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE (δ) DELLA RESISTENZA CONVENZIONALE "C" AI PIANI SUPERIORI A QUELLI DI RIFERIMENTO

PIANO DI VERIFICA	NUMERO TOTALE DI PIANI DELL'EDIFICIO				
	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	--	1.33	1.25	1.2	1.17
3	--	--	1.5	1.4	1.33
4	--	--	--	1.6	1.5
5	--	--	--	--	1.67

(*) Da collegare con lo stesso numero della domanda

Timbro e firma del tecnico



REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

**Tabella per il calcolo della resistenza convenzionale C
dell'edificio alle forze orizzontali**

Piano di verifica #	Numero dei livelli al di sopra della quota di verifica N	Area totale coperta A_t [m ²]	Lunghezza totale elementi resistenti in direzione x L_x [m]	Spessore medio degli elementi resistenti in direzione x S_x [m]	Area totale elementi resistenti in direzione x A_x [m ²]	Lunghezza totale elementi resistenti in direzione y L_y [m]	Spessore medio degli elementi resistenti in direzione y S_y [m]	Area totale elementi resistenti in direzione y A_y [m ²]
1								
2								
3								
4								
5								
...								
Piano di verifica #	Area minima tra A_x e A_y A	Area massima tra A_x e A_y B	Rapporto tra area minima delle murature ed area coperta A/A_t a_0	Rapporto tra area massima e minima delle murature B/A γ	Resistenza di riferimento (caratteristica) τ_k [t/m ²]	Peso specifico delle murature P_m [t/m ³]	Carico permanente per metro quadro di solaio P_s [t/m ²]	Altezza media di interpiano h [m]
1								
2								
3								
4								
5								
...								
Piano di verifica #	Peso medio per unità di area coperta al livello q [t/m ²]	Resistenza convenzionale di calcolo C_i	Resistenza di riferimento $C=0,14$ o $C=0,08$	Coefficiente di maggiorazione della resistenza di riferimento δ	Resistenza di riferimento totale C $\times \delta$	VERIFICA VULNERABILITA'		
1				1,00				
2								
3								
4								
5								
...								

Tipologia della muratura	Resistenza tangenziale di riferimento τ_k [t/m ²]	Piano n.°				
		1	2	3	4	5
Muratura a sacco in pietrame	3	<input type="checkbox"/>				
Muratura in pietrame non squadrato o sbizzato	5	<input type="checkbox"/>				
Muratura in pietrame squadrato e ben organizzato o in blocchi di tufo	8	<input type="checkbox"/>				
Muratura consolidata con iniezioni di miscela cementizia o betoncino armato	11	<input type="checkbox"/>				
Mattoni, blocchi di argilla espansa, blocchi di calcestruzzo, blocchi di laterizio, purchè pieni o semipieni ($\phi < 45\%$), con malta bastarda	12	<input type="checkbox"/>				
Mattoni, blocchi di argilla espansa, blocchi di calcestruzzo, blocchi di laterizio, purchè pieni o semipieni ($\phi < 45\%$), con malta cementizia	20	<input type="checkbox"/>				



<i>Riservato al Comune</i>	
N. EDIFICIO (*)	SEZIONE CENSUARIA

INTERVENTO PROPOSTO RIFERITO ALL'EDIFICIO

allegato al progetto esecutivo

EDIFICI IN MURATURA

L'INTERVENTO PROPOSTO, CON RIFERIMENTO AL PUNTO 3 DELLE DIRETTIVE TECNICHE, CONSISTE IN:

- | |
|---|
| 1. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA <input type="checkbox"/> |
| 2. RIPARAZIONE DANNI <input type="checkbox"/> |
| 3. COLLEGAMENTI, ORIZZONTAMENTI, MASCHI MURARI <input type="checkbox"/> |
| 4. RIDUZIONE SPINTE COPERTURE, ECC. <input type="checkbox"/> (Se Copertura Piana Barrare <input type="checkbox"/>) |
| 5. ALTRI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO <input type="checkbox"/> |
| 6. OPERE DI FINITURA STRETTAMENTE CONNESSE ALLA RIPARAZIONE ED AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> |
| 7. ALTRE OPERE PREVISTE A CARICO DEI PROPRIETARI <input type="checkbox"/> |

Barrare la casella e descrivere sommariamente

INTERVENTI PREVISTI FINALIZZATI ALLA RIPARAZIONE DEL DANNO

	Tiranti messi in opera	ml.	_____
	Architravi da sostituire	n.	_____
STRUTTURE VERTICALI			
Risarcitura lesioni	}	Isolate	In parete: ml. _____
			D'angolo: ml. _____
		Diffuse	mq. _____
STRUTTURE ORIZZONTALI (danneggiate)	Consolidate	Demolite e sostituite	
	SOLAI	mq	_____
	VOLTE	mq	_____
	COPERTURE	mq	_____
	SCALE	mq	_____
TAMPONATURE E TRAMEZZI	mq	_____	
			Timbro e firma del tecnico



<i>Riservato al Comune</i>	
N. EDIFICIO (*)	SEZIONE CENSUARIA

INTERVENTO PROPOSTO RIFERITO ALL'EDIFICIO

allegato al progetto esecutivo

EDIFICI IN CEMENTO ARMATO O ACCIAIO

L'INTERVENTO PROPOSTO, CON RIFERIMENTO AL PUNTO 3 DELLE DIRETTIVE TECNICHE, CONSISTE IN:

1. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

.....

.....

2. RIPARAZIONE DANNI

.....

.....

.....

3. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA RESISTENZA ORIGINARIA DELLE TAMPONATURE

.....

.....

.....

4. INTERVENTI DI SPOSTAMENTO DELLE TAMPONATURE

.....

.....

.....

..... ALTRI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

.....

.....

.....

..... OPERE DI FINITURA STRETTAMENTE CONNESSE ALLA RIPARAZIONE ED AL MIGLIORAMENTO

.....

.....

.....

5. ALTRE OPERE PREVISTE A CARICO DEI PROPRIETARI

.....

.....

.....

Barrare la casella e descrivere sommariamente

INTERVENTI PREVISTI FINALIZZATI ALLA RIPARAZIONE DEL DANNO

STRUTTURE ORIZZONTALI (danneggiate)	Consolidate	Demolite e sostituite
SOLAI	mq. _____	mq. _____
COPERTURE	mq. _____	mq. _____
SCALE	mq. _____	mq. _____
TAMPONATURE E TRAMEZZI	mq. _____	mq. _____

(*) Da collegare con lo stesso numero della domanda

Timbro e firma del tecnico



REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

<i>Riservato al Comune</i>	
N. EDIFICIO (*)	SEZIONE CENSUARIA

SCHEDA 4c

Timbro e firma del tecnico

INTERVENTO PROPOSTO RIFERITO ALL'EDIFICIO allegato al progetto esecutivo

EDIFICI MISTI IN MURATURA E CEMENTO ARMATO O ACCIAIO

L'INTERVENTO PROPOSTO, CON RIFERIMENTO AL PUNTO 3 DELLE DIRETTIVE TECNICHE, CONSISTE IN:

- | |
|--|
| 1. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA <input type="checkbox"/> |
| 2. RIPARAZIONE DANNI <input type="checkbox"/> |
| 3. COLLEGAMENTI, ORIZZONTAMENTI, MASCHI MURARI <input type="checkbox"/> |
| 4. RIDUZIONE SPINTE COPERTURE <input type="checkbox"/> |
| 5. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA RESISTENZA ORIGINARIA DELLE TAMPONATURE <input type="checkbox"/> |
| 6. INTERVENTI DI SPOSTAMENTO ECC. DELLE TAMPONATURE <input type="checkbox"/> |
| 7. ALTRI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO <input type="checkbox"/> |
| 8. OPERE DI FINITURA STRETTAMENTE CONNESSE ALLA RIPARAZIONE ED AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> |
| 9. ALTRE OPERE PREVISTE A CARICO DEI PROPRIETARI <input type="checkbox"/> |

Barrare la casella e descrivere sommariamente

INTERVENTI PREVISTI FINALIZZATI ALLA RIPARAZIONE DEL DANNO

	Tiranti messi in opera	ml.	_____
	Architravi da sostituire	n.	_____
STRUTTURE VERTICALI			
	Isolate	In parete:	ml. _____
		D'angolo:	ml. _____
Risarcitura lesioni	}		
		Diffuse	mq.
STRUTTURE ORIZZONTALI (danneggiate)	Consolidate	Demolite e sostituite	
	SOLAI	mq.	_____
	VOLTE	mq.	_____
	COPERTURE	mq.	_____
	SCALE	mq.	_____
TAMPONATURE E TRAMEZZI	mq.	mq.	_____



<i>Riservato al Comune</i>	
N. EDIFICIO (*)	SEZIONE CENSUARIA

RIEPILOGO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER L'INTERO EDIFICIO

DESCRIZIONE	IMPORTO LAVORI (1)	IVA (2)	TOTALE LAVORI (3)=(1)+(2)	IMPORTO AMMISSIBILE (IVA esclusa) (4)	IMPORTO NON AMMISSIBILE (IVA esclusa) (5)=(1)-(4)
OPERE STRUTTURALI					
OPERE DI FINITURA					
OPERE DI ADEG. IGIENICO FUNZIONALE					
TOTALE OPERE					
SPESE TECNICHE					
TOTALE GENERALE					

<i>Volumetria complessiva lorda edificio (mc)</i>	
<i>Superficie complessiva lorda edificio (mq)</i>	

<i>Costo unitario Lire/mc</i>	
<i>Costo unitario Lire/mq</i>	

- (3) Riportare i dati nel quadro costi totali intervento, Scheda 5b
 (4) Riportare i dati nel quadro economico delle opere ammissibili a contributo, Scheda 5b

(*) Da collegare con lo stesso numero della domanda

Timbro e firma del tecnico



REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

TABELLA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Riservato al Comune
N. EDIFICIO (*) SEZIONE CENSUARIA

SCHEDA 5b

Progetto Data Variante Data

QUADRO SUPERFICI DELL'EDIFICIO							CALCOLO COEFFICIENTE DI APPLICAZIONE						
U.I.	sup. utile abitabile (mq)	sup. utile attività produttive (mq)	sup. non resid. di pertinenza dell'alloggio (mq)	superficie totale (mq)	sup. condominiale mq.		superficie complessiva(mq)	abitazione principale	abitazione secondaria	altro	provv. sgombero	attività in servizio	coeff. di applicazione
					quote millesimali di proprietà	quota di sup. non residenziali condominiali (mq)							
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)	(7)=(4)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
2								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
3								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
..
n								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
totale													

QUADRO COSTI TOTALI INTERVENTO (IVA compresa)						QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO							
U.I.	importo opere strutturali (rip. danno e migl. sismico)	importo opere di finitura	importo opere adeguamento igienico e funzionale	importo spese tecniche	totale costo intervento	riparazione del danno e miglioramento sismico	opere di finitura connesse	totale opere	% incidenza opere ripaz. danno e miglior. sismico sul totale	IVA sulle opere	totale opere IVA compresa	spese tecniche onnicomp. di IVA e contributi	importo totale opere ammissibili a contributo
1													
2													
3													
..
n													
totale													

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO									
U.I.	superficie comples. (mq)	costo conv. a mq.	costo convenzionale	costo intervento	franchigia	costo intervento corretto	costo amm. a contributo	coefficiente di applicazione	contributo concedibile
1		480.000							
2		480.000							
3		480.000							
..	..	480.000
n		480.000							
totale		===							

**ISTRUZIONI PER LA
COMPILAZIONE:
(VEDI ALLEGATO C)**

VERIFICA E RIEPILOGO CONTRIBUTO (comma 6 art. 7 Ord. 61/97)						
U.I.	riparazione del danno e miglioramento sismico	contributo concedibile	% riparazione sul contributo (minimo 70%)	contributo concedibile rettificato	spesa prevista	quota a carico del proprietario
1						
2						
3						
..
n						
totale						

_____li_____

_____ il tecnico compilatore

[Torna al Testo Coordinato](#)

Ordinanza commissariale 6 dicembre 2004, n. 161.

Eventi sismici 1997. Ordinanza commissariale n. 61/97. Esercizio dei poteri sostitutivi. Determinazioni.

(B.U.R. n. 55 del 22.12.2004)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata ordinanza ministeriale n. 2668/97, come modificato dall'art. 4 dell'O.M. n. 2694/97 e dall'art. 8 dell'O.M. n. 2706/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili o agibili con provvedimento, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

Visto l'articolo 4, commi 3 e 5, del D.L. n. 6/98 convertito con legge n. 61/98;

Vista l'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti infine l'art. 8 della L.R. n. 30/98, così come modificato ed integrato dall'art. 2 della L.R. n. 10/2001, e l'art. 12 dell'*allegato 1* alla D.G.R. n. 5180/98 con i quali sono state dettate norme in ordine all'esercizio, da parte dei Comuni, dei poteri sostitutivi nei confronti dei proprietari inadempienti;

Atteso che, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 del richiamato art. 8 della L.R. n. 30/98, i poteri sostitutivi sono esercitati dai Comuni anche nel caso di edifici ubicati al di fuori dei programmi integrati di recupero, qualora negli stessi siano ricomprese unità immobiliari occupate al momento del sisma da residenti e dichiarate inagibili con ordinanza sindacale;

Richiamato il parere espresso con nota n. 50 del 20 gennaio 1999 dal Presidente della Giunta regionale dell'Umbria, Commissario delegato per la protezione civile, relativo all'esercizio dei poteri sostitutivi per gli interventi ammessi a beneficiare delle provvidenze previste dall'ordinanza commissariale n. 61/97, il quale recita testualmente: "qualora si verificano durante la gestione dell'ordinanza n. 61/97 casi di inerzia o di opposizione alla esecuzione dei lavori da parte di uno o più proprietari aventi diritto, possono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 12 delle "Procedure" approvate con D.G.R. n. 5180/98 secondo cui il Comune può esercitare i poteri sostitutivi ai sensi della L.R. 12 agosto 1998, n. 30".

Richiamato inoltre l'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 129/2000 il quale dispone che, qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini stabiliti ai sensi del combinato disposto dall'art. 10 dell'ordinanza commissariale n. 61/97, così come modificato ed integrato dall'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 8/2000, e dall'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 129/2000, i Comuni si sostituiscono, per il completamento degli interventi, ai proprietari inadempienti, limitatamente ai casi in cui negli edifici risiedevano nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi, ovvero nuclei familiari, diversi da quelli del proprietario, che beneficiano od hanno beneficiato del contributo per l'autonoma sistemazione;

Ravvisata la necessità di formalizzare con apposita ordinanza i contenuti del sopra citato parere del Commissario delegato;

Ritenuto di dover definire le modalità e procedure per l'accesso dei Comuni al fondo speciale previsto dall'art. 8, comma 1, della L.R. n. 30/98, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 1/2000 e integrato dall'art. 2, punto 1, della L.R. n. 10/2001;

Ritenuto altresì di dover stabilire le modalità e i tempi per la restituzione, da parte dei privati ai Comuni, delle somme utilizzate dai Comuni, nonché per il reintroito nel fondo speciale previsto dall'art. 8, comma 1, della L.R. n. 30/98 delle somme recuperate dai Comuni stessi;

ORDINA

Art. 1

1. Dopo l'art. 9 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 9bis

1. Qualora uno o più proprietari sia irreperibile o inerte o si opponga alla esecuzione degli interventi su un edificio, il Comune può invitare i soggetti interessati a costituirsi in consorzio ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30.
2. Nel caso in cui non sia possibile la costituzione del consorzio, il Comune esercita i poteri sostitutivi con le modalità di cui all'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30.”

Art. 2.

1. L'accesso dei Comuni al fondo speciale, previsto dall'art. 8, comma 1, della L.R. n. 30/98, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 1/2000 e integrato dall'art. 2, punto 1, della L.R. n. 10/2001, è autorizzato con provvedimento del Commissario delegato previa istanza da formularsi da parte dei Comuni con proprio atto i cui contenuti minimi vengono qui di seguito elencati:
 - a) Individuazione dell'edificio:
 - a.1) numero identificativo;
 - a.2) estremi catastali;
 - a.3) ubicazione (località e indirizzo);
 - b) proprietà:
 - b.1) individuazione, per ciascuna delle unità immobiliari ricomprese nell'ambito dell'edificio, dei proprietari e delle rispettive quote di proprietà con evidenziati i proprietari inadempienti;
 - c) riferimenti normativi:
 - c.1) indicazione delle disposizioni normative in base alle quali il Comune ha disposto l'esercizio dei poteri sostitutivi, nonché attestazione della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 129/2000 nel caso in cui l'intervento sostitutivo sia stato attivato ai sensi della citata norma;
 - d) atti amministrativi assunti dal Comune:
 - d.1) estremi del provvedimento comunale con cui i proprietari sono stati invitati a costituire il consorzio e relativi esiti;
 - d.2) estremi del provvedimento comunale di diffida previsto dall'art. 8, comma 6, della L.R. n. 30/98 e relativi esiti;
 - d.3) estremi del provvedimento comunale con cui viene disposto l'esercizio da parte del Comune stesso dei poteri sostitutivi;
 - d.4) estremi del provvedimento comunale di concessione del contributo con l'indicazione, per ogni singola unità immobiliare, dell'importo dei contributi spettanti a ciascuno dei proprietari aventi diritto;
 - d.5) estremi del provvedimento comunale di affidamento dei lavori all'impresa aggiudicataria con l'indicazione del quadro economico della spesa complessiva (lavori e somme a disposizione) ripartita per ogni singola unità immobiliare;

- d.6) estremi del provvedimento comunale di approvazione di eventuali intese con i proprietari dell'edificio, con evidenziati i contenuti dell'intesa stessa;
- e) somme da utilizzare:
 - e.1) indicazione delle somme da utilizzare a valere sulle disponibilità del fondo speciale previsto dall'art. 8, comma 1, della L.R. n. 30/98 e successive modificazioni ed integrazioni risultanti, dai dati di cui ai precedenti punti d.4, d.5 e d.6.
- 2. Il finanziamento, autorizzato ai sensi del comma 1, è erogato dal Commissario delegato su richiesta dei Comuni comprovante l'avvenuta utilizzazione del contributo che spetta ai proprietari aventi diritto sostituiti.
- 3. Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti di contabilità finale i Comuni richiedono ai proprietari interessati la restituzione della somma risultante dalla differenza tra il contributo loro spettante e la spesa sostenuta dal Comune per la realizzazione dell'intervento sostitutivo, che gli stessi proprietari dovranno versare al Comune entro e non oltre i successivi sessanta giorni.
- 4. Su istanza dei proprietari sostituiti, da prodursi entro il termine di cui al comma 3, il Comune può disporre il recupero della predetta somma in forma rateizzata, con rate semestrali, fino ad un massimo di anni cinque decorrenti dalla data del provvedimento di erogazione del finanziamento di cui al comma 2. Il Comune provvede a riversare le somme recuperate nel fondo speciale previsto dall'art. 8, comma 1, della L.R. n. 30/98, entro trenta giorni dalla loro riscossione.

Art. 3.

- 1. Le disposizioni dettate dall'art. 2 si applicano anche ai provvedimenti assunti dai Comuni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in data antecedente alla pubblicazione della presente ordinanza.

[Torna al Testo Coordinato](#)

Art. 9 bis Ordinanza commissariale n. 61/97

Ordinanza commissariale n. 161/2004 Art. 1, comma 1
Aggiunge l'art. 9 bis

Art. 1

1. Dopo l'art. 9 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 9bis

1. Qualora uno o più proprietari sia irreperibile o inerte o si opponga alla esecuzione degli interventi su un edificio, il Comune può invitare i soggetti interessati a costituirsi in consorzio ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30.
2. Nel caso in cui non sia possibile la costituzione del consorzio, il Comune esercita i poteri sostitutivi con le modalità di cui all'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30.”